

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

561^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente SPATARO,
del Vice Presidente ALBERTINI
e del Presidente SPAGNOLLI

INDICE

CONGEDI Pag. 26239

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . 26239, 26347

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 26239

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2531:

PRESIDENTE 26346

VIVIANI 26346

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 26239

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente 26347

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 26347

Trasmissione dalla Camera dei deputati 26347

Discussione:

« Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale » (2522), d'iniziativa dei deputati Ballardini ed altri; Cariglia ed altri; Natta ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad altre norme elettorali » (1921-bis), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori; « Modificazioni alle leggi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (1951-bis), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Riduzione dei termini per il procedimento elettorale » (1999-bis), d'iniziativa del senatore Barra e di altri senatori. (*Relazione orale*).

Approvazione del disegno di legge n. 2522:

PRESIDENTE Pag. 26330

BRANCA 26330

BUZIO 26345

561ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 APRILE 1976

COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>	Pag. 26336
GERMANÒ	26345
LANFRÈ	26345
LEPRE	26334
MODICA	26335
MURMURA, <i>f.f. relatore</i>	26327, 26335
NENCIONI	26329, 26337
VALITUTTI	26330
VENANZETTI	26333

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » (2459); « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 » (2398); « Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno » (1136), di iniziativa del senatore Russo Arcangelo e di altri senatori; « Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno » (1321), d'iniziativa del senatore Pastorino e di altri senatori; « Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno » (2089), di iniziativa del senatore Cucinelli; « Norme sull'intervento nel Mezzogiorno » (2217), d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori; « Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2383), d'iniziativa del senatore Sica e di altri senatori. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2459 con il seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » e del disegno di legge n. 2398:

AGRIMI	26313
ANDREOTTI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>	26246 e <i>passim</i>

BASADONNA	Pag. 26285 e <i>passim</i>
* BROSIÒ	26243 e <i>passim</i>
CAROLLO	26268
CIFARELLI	26280 e <i>passim</i>
COLAJANNI	26241 e <i>passim</i>
ROLLALANZA	26241
CUCINELLI	26242 e <i>passim</i>
* DE VITO, <i>relatore</i>	26242 e <i>passim</i>
FERMARELLO	26268 e <i>passim</i>
* MAZZEI	26259 e <i>passim</i>
MERLONI	26286 e <i>passim</i>
NENCIONI	26325
* OSSICINI	26325
PACINI	26241
PALA	26259 e <i>passim</i>
RIZZO	26311
* ROSA	26269, 26307, 26308
SALERNO	26269, 26274
SICA	26253 e <i>passim</i>
* TAMBRONI ARMAROLI	26285, 26302
VALITUTTI	26294 e <i>passim</i>

INTERROGAZIONI

Annunzio	26347
Da svolgere in Commissione	26349

PETIZIONI

Annunzio	26240
--------------------	-------

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA**Rinvio della discussione del Doc. XXXIX, n. 1:**

« Proposta di modificazioni degli articoli 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa », d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori:

PRESIDENTE	26326
----------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Colombo per giorni 1, Corona per giorni 1, De Giuseppe per giorni 3, De Matteis per giorni 1, De Zan per giorni 3, Marotta per giorni 1, Nenni per giorni 1, Pozzar per giorni 2 e Zaccari per giorni 3.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LEPRE, CIPPELLINI, CUCINELLI, CATELLANI, ALBERTINI, STIRATI, GATTO Vincenzo e FERRALASCO. — « Istituzione dell'Università del Friuli in Udine » (2547);

SGHERRI, MINGOZZI, SABADINI, LI VIGNI, PIVA, TEDESCO TATÒ Giglia, MARSELLI, DEL PACE, CALAMANDREI, FABBRINI e FUSI. — « Ripristino e sistemazione della tratta Firenze-San Piero a Sieve per il completamento della linea ferroviaria Firenze-Faenza-Ravenna. Autorizzazione di spesa » (2548);

BUCCINI e TORTORA. — « Integrazioni e modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 379, relativa alle norme sulla riforma fondiaria » (2549);

VIGNOLA. — « Istituzione della facoltà di agraria con indirizzi in scienze delle produzioni animali, in scienze forestali e in viticoltura e olivicoltura presso l'Università di Salerno » (2550).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione » (2546), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in

Milano » (2350) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1897) (Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati CALVETTI ed altri. — « Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie » (2472) (Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto della petizione pervenuta al Senato.

VENANZETTI, Segretario:

Il signor Fernando Fabrizio, da Isernia, chiede una modifica della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, nel senso di garantire ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti lo stesso trattamento riservato ai sindaci degli altri comuni in relazione al collocamento in aspettativa per il periodo di espletamento delle loro cariche. (Petizione n. 159).

PRESIDENTE. Questa petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » (2459); « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 » (2398); « Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno » (1136), di iniziativa del senatore Russo Arcangelo e di altri senatori; « Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno » (1321), d'iniziativa del senatore Pastorino e di altri senatori; « Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno » (2089), d'iniziativa del senatore Cucinelli; « Norme sull'intervento nel Mezzogiorno » (2217), di iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori; « Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2383), d'iniziativa del senatore Sica e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2459 con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » e del disegno di legge n. 2398

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno »; « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 »; « Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno », di iniziativa del senatore Russo Arcangelo e di altri senatori; « Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno », d'iniziativa del senatore Pastorino e di altri senatori; « Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno », d'iniziativa del senatore Cucinelli; « Norme sull'intervento nel Mezzogiorno », di iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori e « Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno », d'iniziativa del senatore Sica e di altri senatori.

Ricordo che abbiamo terminato la discussione generale ed ascoltato le repliche del relatore e del Ministro. Sono stati anche svolti gli ordini del giorno. Passiamo ora alla loro votazione.

L'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è stato accettato sia dalla Commissione che dal Governo. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

CROLLANZA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Per l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Pacini e Sica, la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo lo ha accettato. Senatore Pacini, insiste per la votazione?

PACINI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, è stato accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Senatore Colajanni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

COLAJANNI. Signor Presidente, insisto per la votazione non perchè ci siano delle valutazioni differenti ma perchè mi sembra significativo che il Senato con un atto esplicito di votazione intenda raffigurare un impegno politico in questa direzione.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno del senatore Colajanni e di altri senatori.

VENANZETTI, Segretario:

Il Senato,

nell'approvare la nuova disciplina legislativa dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno,

considerata l'estrema gravità della situazione occupazionale e di degrado nelle due aree metropolitane di Napoli e di Palermo;

ritenuto che tale situazione richieda un adeguato impegno che mobiliti le risorse necessarie per un significativo intervento in direzione del riordino, del potenziamento e dello sviluppo dei settori produttivi, della ristrutturazione e dell'adeguamento dei servizi civili, del risanamento e della rivitalizzazione dei centri storici, del potenziamento delle grandi attrezzature infrastrutturali;

ricordato che un'esigenza siffatta ha già trovato accoglimento in reiterati indirizzi del CIPE e da ultimo nella deliberazione del 1° agosto 1975;

constatato che il nuovo provvedimento di legge approvato punta essenzialmente sul « progetto speciale » come strumento di integrazione di interventi settoriali;

precisato che la prima sperimentazione di un tale deciso orientamento nell'intervento pubblico nel Mezzogiorno non possa non iniziare dalle due grandi aree metropolitane nelle quali si concentra il massimo della disoccupazione e delle contraddizioni del persistente, carente sviluppo delle aree meridionali;

impegna il Governo a dar seguito entro sei mesi alla decisione già assunta dal CIPE per la realizzazione di due progetti speciali per le aree metropolitane di Napoli e di Palermo, destinando a tal fine risorse finanziarie idonee al conseguimento degli anzidetti obiettivi, tenendo conto del problema delle zone interne e della necessità di armonizzazione con altri progetti speciali parimenti già decisi, comunque interessanti le più vaste aree metropolitane e quindi anche rielaborando, in pari termini, il progetto speciale n. 21 per la Campania interna.

3. **COLAJANNI, CAROLLO, MAZZEI, CUCINELLI, FERMARIELLO, SALERNO, LICINI**

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Cucinelli e accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Senatore Cucinelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CUCINELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2459.

DEVITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEVITO, *relatore*. Signor Presidente, proporrei di rinviare la votazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge dopo l'approvazione del disegno di legge n. 2398, anche per tener conto di quanto conterrà quest'ultimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2398, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

VENANZETTI, *Segretario*.

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI

Art. 1.

*(Programmazione quinquennale
per il Mezzogiorno)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi ge-

nerali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonchè:

a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;

c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con la relativa priorità settoriale e territoriale, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;

d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle Regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 6;

e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;

f) le direttive per l'attuazione del Programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 7-bis, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.

Il programma impegna i Ministeri interessati, le Aziende autonome, la Cassa per

il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al primo comma sopprimere le parole: « sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 ».

1. 1

BROSIO

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: « l'elencazione e » inserire le altre: « — nelle linee di massima — ».

1. 2

BROSIO

Alla lettera c), sostituire le parole: « la relativa priorità settoriale e territoriale », con le altre: « le relative priorità settoriali e territoriali ».

1. 6

CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITTELLA, BLOISE, BUCCINI

Al primo comma, lettera d), dopo le parole: « articolo 6 », aggiungere le altre: « , lettera c) ».

1. 3

BROSIO

Al secondo comma sostituire le parole: « è integrato di volta in volta dal », con le altre: « decide dopo aver di volta in volta ascoltato il ».

1 4

BROSIO

All'ultimo comma, dopo le parole: « enti ad essa collegati », inserire le altre: « nonchè le Regioni ».

1. 5

BROSIO

B R O S I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **B R O S I O.** Signor Presidente, i nostri emendamenti riguardano soprattutto l'articolo 1, che è l'unico cui attribuiamo una certa importanza e su cui mi sono già intrattenuto in sede di discussione generale. In quella occasione c'è da dire che non c'era tutta l'affluenza di oggi; essa era anzi infinitamente più ridotta. Mi permetto perciò di ripetere quanto ho detto allora per spiegare le ragioni del nostro primo emendamento con cui chiediamo la soppressione, al primo comma, delle parole: « sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 ». Mi scuso con il Ministro, ma probabilmente gli altri senatori non lo hanno sentito.

Dicevo che siamo molto perplessi sulla opportunità di un ricorso troppo frequente al Parlamento e a Commissioni parlamentari per lo svolgimento di funzioni che stanno quanto meno a cavallo tra funzioni legislative e di controllo politico degli atti del Governo, che gli sono proprie in quanto supremo rappresentante del popolo e della sua sovranità, e funzioni consultive od esecutive che non gli sono proprie. L'articolo 2 del disegno di legge indulge a questa tendenza e crea una nuova Commissione parlamentare permanente per il Mezzogiorno che si aggiunge alle altre dodici Commissioni permanenti e alle altre giunte e comitati che già assorbono l'attività dei senatori e dei deputati impegnandoli in una quantità di incombenze alle quali stentano a far fronte con l'assiduità, l'efficienza e quindi il prestigio necessari sia individualmente che collettivamente. Riteniamo che questa moltiplicazione di commissioni parlamentari sia di per sè discutibile e non contribuisca alla funzionalità del Parlamento.

Tuttavia ci inchineremo di fronte alla volontà della maggioranza per non dare la impressione di dissociarci in qualche modo dalla comune attività parlamentare. Desideriamo però sottolineare qui le nostre più ampie riserve su questa inclinazione ad allargare le attività parlamentari al di là dei limiti segnati dai compiti costituzionali del Parlamento. Anzitutto non riteniamo che alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 debbano essere affidati compiti di

controllo sulla attuazione degli interventi ordinari o straordinari nel Mezzogiorno. Se si tratta del normale controllo politico sugli atti del Governo la frase è superflua; se essa deve avere un contenuto più concreto, come appare dai poteri attribuiti alla Commissione dall'ultimo comma, di ottenere dati ed elementi sull'attuazione non solo del programma, ma dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle stesse imprese pubbliche e private, allora questo significa che la Commissione assumerebbe un compito di vero e proprio controllo amministrativo sull'andamento dei progetti stessi. Essa sarebbe implicitamente coinvolta nella responsabilità della loro buona esecuzione, incorrendo nell'ambigua duplice posizione del controllante controllato. Per analoghe ragioni, non riteniamo consigliabile che la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 sia chiamata a dare il parere sul programma quinquennale proposto dal Ministro per il Mezzogiorno e approvato dal CIPE. Per quanto riguarda l'articolo 1, la predisposizione del programma è attività governativa, e non è appropriato che il Parlamento vi concorra in via consultiva; o il Parlamento è chiamato a deliberare sul programma elevandolo a legge, o è meglio che rimanga estraneo al suo processo formativo. Dovrei passare a considerare la Commissione parlamentare dal punto di vista di quello che risulterà poi l'articolo 7-bis, ma in proposito credo che avremo un altro emendamento.

In sostanza, siamo veramente preoccupati di questa estensione del sistema delle commissioni parlamentari, siamo preoccupati del fatto che il Parlamento sia chiamato a svolgere compiti che non gli sono propri o che sono compiti ambigui tra l'amministrativo e il legislativo; riteniamo quindi che all'articolo 1 l'inciso « sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 » debba essere soppresso.

L'emendamento 1.2 è puramente di dettaglio: riteniamo che le scelte lasciate al programma quinquennale sul Mezzogiorno (come previsto dall'articolo 1) siano troppo analitiche e che occorra lasciare più spazio agli organi chiamati alla predisposizione dei

progetti speciali, a norma del terzo comma dell'articolo 7, ossia le regioni, il Ministro, la Cassa e gli enti ad essa collegati. E per questo che riteniamo che convenga aggiungere le parole « — nelle linee di massima — » che lasciano una certa flessibilità alle direttive ivi previste.

Vi è poi l'emendamento 1.3 che propone di aggiungere le parole « lettera c) » dopo le parole « articolo 6 » alla lettera d). Con l'articolo 6 vengono precisati gli interventi che le regioni effettueranno con i finanziamenti di cui alla presente legge. Mentre quelli di cui alla lettera c) del suddetto articolo, interventi infrastrutturali, nella maggioranza dei casi coinvolgono sia competenze regionali sia competenze statali, e per questa ragione è logico che lo Stato programmatore si riservi di stabilire criteri e priorità — per cui concentriamo questo punto dell'articolo solo sulla lettera c) —, gli interventi di cui alla lettera a), dove si tratta di programmi non ancora corredati da progetti esecutivi, e di cui alla lettera b), programmi per iniziative alberghiere, sono di stretta competenza regionale, per cui non si vede come l'amministrazione centrale potrebbe immischiarsi nello stabilire criteri e priorità nei confronti di questi interventi senza compromettere l'autonomia regionale.

In tutta questa materia del Mezzogiorno abbiamo aderito al compromesso che è stato adottato nel disegno di legge di cui discutiamo, tra i compiti di carattere piuttosto centralistico della Cassa per il Mezzogiorno e i compiti delle regioni, e riteniamo che questo compromesso sia sufficientemente buono. Tendiamo però con alcuni emendamenti, di cui questo è il primo, a sottolineare ancora l'elemento di autonomia e di responsabilità delle regioni, per maggior equilibrio nei rapporti tra le regioni e la Cassa del Mezzogiorno. Questo, ripeto, è il primo esempio. Nell'articolo 1 vorremmo che ci si concentrasse unicamente nelle materie in cui lo Stato ha veramente un diritto di intervenire dando direttive e lasciando alle regioni le materie delle lettere a) e b), in cui la competenza regionale è completa, e quindi completa deve essere anche l'autonomia.

Vi è poi l'emendamento 1.4 che è assai importante perchè l'articolo 1, tra le altre cose, prevede anche la integrazione del CIPE di volta in volta con il presidente della regione interessata. Ora, noi riteniamo che certamente la partecipazione del presidente della regione in queste materie sia perfettamente legittima e necessaria, ma riteniamo altresì che integrare veramente il CIPE con il presidente della regione interessata crei una commistione tra organi del potere centrale ed organi del potere regionale; e tale commistione potrebbe anche dare luogo al ben noto fenomeno dei controllori controllati. Noi diciamo che o le deliberazioni concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione riguardano interventi straordinari ma di assoluta competenza regionale, sia per ciò che riguarda i finanziamenti, sia per ciò che riguarda l'attuazione, ed allora ogni decisione spetta alle regioni, oppure una parte di esse è di competenza statale (per esempio lo Stato decide di finanziare o di partecipare al finanziamento di un dato progetto, condizionando più o meno il finanziamento a certi fini) ed allora deve essere l'amministrazione centrale a decidere autonomamente per la parte che ad essa compete senza farsi condizionare dalle regioni.

Questo nostro emendamento cerca di correggere il compromesso cui avevo accennato dei rapporti tra la Cassa e la regione, a favore di queste ultime, limitando l'intervento dell'autorità centrale e lasciando ad esse la competenza nelle materie in cui debbono avere la loro autonomia.

L'ultimo nostro emendamento su questo articolo, l'emendamento 1.5, riguarda l'effetto del programma rispetto alle amministrazioni interessate. L'ultimo comma dello articolo 1 dice che il programma impegna le amministrazioni statali interessate e gli enti collegati, ma non fa menzione delle regioni. Ma poichè le regioni certamente avranno compiti e responsabilità nella prosecuzione dell'intervento straordinario, e questa responsabilità riguarda non solo la predisposizione ma anche l'attuazione del programma, siamo del parere che il programma stesso debba impegnare anche le regioni.

È naturale che là dove vi è responsabilità deve esserci anche l'impegno e quindi le regioni devono essere chiamate a partecipare anche sotto il profilo della responsabilità a questa attuazione del programma.

CUCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. L'emendamento 1.6 pone anche una questione glottologica: invece che al singolare, credo che l'espressione « la relativa priorità settoriale e territoriale » vada meglio al plurale, anche per ragioni politiche.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* DEVITO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il senatore Brosio ne ha ampiamente motivato la presentazione con la costituzione della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, alla quale il Gruppo liberale non ritiene di dover attribuire quei poteri che la Commissione invece ha ritenuto opportuno conferirle. In sostanza, tutto il discorso del coordinamento tra il diritto di proposta delle regioni e il diritto di controllo delle commissioni parlamentari implica, anche per quanto riguarda la formulazione del programma quinquennale, l'esigenza di sentire preventivamente la Commissione parlamentare. Quindi, poichè il discorso del senatore Brosio si basa sui poteri della Commissione parlamentare, ritengo di non poter accogliere il primo emendamento che è frutto di un altro emendamento accolto dalla maggioranza della Commissione in relazione all'impostazione data al collegamento tra il Parlamento e l'intervento straordinario.

Sono contrario anche all'emendamento 1.2 perchè anche qui, se si confronta il testo del Governo con quello della Commissione, si nota che sono stati ridotti i poteri discrezionali del consiglio di amministrazione della Cassa e quindi nella semplice

elencazione, prevista nel programma quinquennale, dei progetti speciali si è voluta inserire in Commissione la descrizione dei progetti stessi per ridurre le facoltà del consiglio di amministrazione. Diversamente, ricadremo negli errori del passato.

Sono favorevole all'emendamento 1.6, del senatore Cucinelli ed altri; oltretutto credo che si sia trattato di un errore materiale di trascrizione poichè si è usato il singolare anzichè il plurale.

Posso accogliere l'emendamento 1.3 del senatore Brosio perchè l'ulteriore specificazione — lettera c) — conferma che i criteri e le priorità riguardano esattamente i progetti di sviluppo regionale.

Sono contrario all'emendamento 1.4 perchè la posizione del senatore Brosio esclude la partecipazione del presidente della regione al CIPE nel momento in cui si deve decidere su problemi della regione. Poichè, tra l'altro, è prevista la partecipazione del presidente della regione addirittura al Consiglio dei ministri, ritengo di dover confermare l'orientamento espresso in Commissione, contrario all'emendamento 1.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, il senatore Brosio ritiene di dover indicare, tra le amministrazioni e gli enti impegnati ad adottare i provvedimenti necessari in conseguenza delle decisioni del programma, anche le regioni. Vorrei rilevare che c'è una sostanziale differenza perchè gli enti indicati nell'ultimo comma sono organismi esecutivi e non credo che le regioni possano essere messe sullo stesso piano degli organismi esecutivi. Quindi sono contrario anche all'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N D R E O T T I, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interti straordinari nel Mezzogiorno.* Per quanto riguarda il primo emendamento, credo che si possa dare per scontato un discorso di carattere più generale, accennato ieri sera, sul concetto di ripartizione di poteri tra i vari comparti dello Stato, ma

esprimo non favorevole avviso all'emendamento per una ragione suppletiva. Dobbiamo recuperare, attraverso questo programma quinquennale, un metodo ed un concetto di programmazione. Ritengo che l'utilità di una consultazione (nel momento in cui si redige il programma) di una commissione parlamentare, che rappresenta l'intero arco politico del Parlamento e quindi l'intera opinione pubblica del paese, giovi notevolmente a dare a questo programma quinquennale la possibilità di avere una sua compiutezza e di diventare poi esecutivo.

Sotto questo aspetto quindi ritengo opportuno che rimanga la menzione della Commissione parlamentare.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, dire « per i progetti speciali — nelle linee di massima — » è, sotto un aspetto, superfluo, sotto un altro aspetto, riduttivo: è chiaro che qui si parla dei progetti speciali, se ne prevede l'elencazione ed il contenuto. Quindi non è l'articolazione del progetto speciale, ma aggiunge « in linea di massima » vorrebbe dire un po' meno di quello che deve essere un certo consolidamento dell'idea base dei singoli progetti. Mi spiace pertanto di non essere d'accordo anche per quanto concerne questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6 del senatore Cucinelli, esso è di carattere letterario: mi pare in effetti più esatto dire « priorità settoriali e territoriali », invece di « priorità settoriale e territoriale », al singolare.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, sono favorevole perchè credo che di fatto l'articolo volesse dir questo e riferirsi solo all'ultima parte dell'articolo 6.

Non sono invece favorevole alla proposta, di sostanza, di togliere l'integrazione dei presidenti delle regioni nel CIPE quando si discute il programma. Vorrei pregare il senatore Brosio di porre mente che noi, a differenza di altri sistemi costituzionali dove sono previsti enti di decentramento politico tipo regioni, non abbiamo un punto di collegamento tra questi enti al centro. Altri sistemi — tipico quello tedesco che ha il Senato, il Bundesrat, che è l'espressione dei

poteri locali — hanno tale punto di collegamento.

Proprio in sede di programmazione si è cominciato ad avere, attraverso la partecipazione delle regioni, un punto di riferimento e di contatto non solo tra le regioni e la amministrazione centrale, ma anche delle regioni tra di loro e bisogna camminare su questa strada. Sarei molto contrario a che si declassasse la partecipazione dei presidenti delle regioni ad una pura consultazione preventiva e non al momento di decisione.

Per quanto riguarda infine la menzione delle regioni tra gli enti che debbono impegnarsi a rispettare e ad attuare il programma, penso che da un punto di vista forse di estetica si può convenire con il relatore sulla non necessità di metterla, ma ritengo che questo non vuol dire che non riteniamo che anche le regioni, ferme restando le loro competenze ma appartenendo all'unità dello Stato e avendo nella specie partecipato alla formulazione del programma, non siano poi tenute ad osservarne le linee di applicazione. Possiamo pertanto non dirlo, se non vogliamo creare un problema costituzionale, come menzione ma politicamente ritengo debba essere inteso che non vi è un esonero per le regioni dal seguire il programma nazionale, tanto più che ad esso le regioni hanno attivamente e in parità di condizioni partecipato, nel momento della formulazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brosio, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Art. 2.

(Commissione parlamentare per il Mezzogiorno)

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 15 Senatori e 15 Deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

La Commissione esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.

A richiesta della Commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del

programma e dei singoli progetti di competenza delle Amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Al primo comma sopprimere le parole: « e sull'attuazione », ed aggiungere, in fine, le parole: « e sulla sua attuazione ».

2.1 **BROSIO**

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La Commissione ha il diritto di ottenere dal Governo, dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle regioni, dalle imprese pubbliche e private, tutte le informazioni, documentazioni, dati ed elementi sull'attuazione del programma di intervento nel Mezzogiorno e dei singoli progetti ».

2.2 **COLAJANNI, BOLLINI, FERMARIELLO, CHIAROMONTE, PISCITELLO, LI VIGNI**

In via subordinata all'emendamento 2.2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« La Commissione può convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni ».

2.3 **COLAJANNI, BOLLINI, FERMARIELLO, CHIAROMONTE, PISCITELLO, LI VIGNI**

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BROSIO.** Onorevole Presidente l'emendamento 2.1 è una delle più importanti applicazioni del nostro criterio, che ho già illustrato in precedenza, di evitare l'estensione di compiti del Parlamento che, a nostro avviso, non gli competono. Come ho detto prima, non abbiamo spinto la nostra posi-

zione fino al punto di dire che non vogliamo questa Commissione, perchè sapevamo che questa nostra opposizione sarebbe stata vana e perchè non volevamo dare l'impressione neanche momentanea di un nostro rifiuto di collaborare con le attività parlamentari, senatoriali e della Camera, nel caso che fossero state disposte dal Parlamento.

Abbiamo però insistito perchè al Parlamento rimanessero compiti o di legislazione o di controllo politico e non compiti di controllo amministrativo. Il nostro emendamento 2.1 risponde precisamente a questo criterio. Mi si permetta di ripetere più esattamente come l'articolo, secondo noi, dovrebbe essere congegnato dopo l'emendamento. Esso suonerebbe così: « È costituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno e sulla sua attuazione ».

Elimineremmo il potere di questa Commissione di controllare l'attuazione degli interventi stessi, cioè degli atti esecutivi, amministrativi in cui si concreterebbe l'attuazione del programma: alla Commissione dovrebbe cioè rimanere un compito legislativo e anche politico di vedere se la programmazione sia effettivamente attuata nelle linee generali. Ma la Commissione non dovrebbe scendere al compito più ristretto e strettamente amministrativo di esaminare atto per atto, di chiedere informazioni alle amministrazioni statali, agli enti pubblici e perfino alle imprese pubbliche e private, come è detto nell'ultimo comma dell'articolo 2, il che trasformerebbe veramente il Parlamento in un organo di collaborazione, di controllo amministrativo sminuendo, da un lato, il suo compito e, dall'altro, coinvolgendolo nelle relative responsabilità.

Questo è il senso del nostro emendamento all'articolo 2, al quale attribuiamo, per le ragioni dette, una notevole importanza.

COLAJANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Vorrei far presente che l'emendamento 2.2 va in una direzione radicalmente contraria alle argomentazioni testè svolte dal collega Brosio. Tale emendamento tende infatti a stabilire un potere di controllo specificatamente indicato da parte della Commissione parlamentare. Ora, come è noto — e qui sta la diversità profonda nei confronti dell'impostazione del collega Brosio — nella proposta di legge che aveva presentato il mio Gruppo sullo stesso argomento era indicato il principio che il programma di interventi nel Mezzogiorno dovesse essere approvato dal Parlamento. È chiaro che si trattava di una proposta innovativa poichè stabiliva in una certa misura una funzione diversa del Parlamento nei suoi rapporti con l'Esecutivo, cioè trasferiva al Parlamento determinate decisioni, sia pure di massima, di indirizzo generale, rispondendo così ad una esigenza di cui, onorevoli colleghi, prima o dopo bisognerà tener conto. Prima o dopo, infatti, bisognerà tener conto del fatto che l'estensione dell'intervento dello Stato nella economia crea una situazione nuova per quanto riguarda i rapporti tra gli organi di intervento nell'economia e le istituzioni rappresentative. Se si vuole moltiplicare l'intervento dello Stato nell'economia attraverso istituzioni che sono completamente autonome dalle istituzioni rappresentative si creano in realtà dei nuovi centri di potere i quali inevitabilmente influiscono sul significato democratico dell'attività dello Stato e delle istituzioni rappresentative.

Credo siano sotto gli occhi di tutti gli esempi che riguardano le partecipazioni statali e che in una certa misura hanno riguardato e riguardano la stessa Cassa per il Mezzogiorno. Mi rendo conto che anche dal punto di vista costituzionale si pongono delle questioni molto delicate, ma ciò non significa che il problema non esista e prima o dopo le istituzioni della Repubblica italiana dovranno affrontarlo se vorranno consolidare il funzionamento della democrazia nel paese.

Avevamo proposto questa soluzione che dava al Parlamento una funzione precisa: la approvazione dei programmi. Questo non attiene all'emendamento che sto illustrando, il quale non pone alcuna questione di ordine

costituzionale, ma tende semplicemente ad assicurare non una facoltà di approvazione dei programmi, e quindi di decisione, bensì la facoltà di rendere attuale il controllo attraverso la possibilità della Commissione di acquisire dati, informazioni, documenti e notizie direttamente dagli organi interessati.

Tutto ciò ha una certa rilevanza poichè la esperienza dell'attività delle Commissioni parlamentari ha permesso di stabilire che il filtro del Governo nell'acquisizione di questi dati non è stato positivo in quanto ha ritardato appunto l'acquisizione di quei dati e di quelle documentazioni che sono necessari per l'espletamento del controllo. Questo è il senso del nostro emendamento che, a mio avviso, lo ripeto, non presenta alcuna questione di ordine costituzionale.

In ogni caso — ed ecco la ragione della presentazione dell'emendamento subordinato 2.3 — riteniamo che nei confronti di un personaggio specifico, e precisamente il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, sia indispensabile riconoscere il diritto di convocazione da parte della Commissione per una acquisizione diretta di dati o informazioni. Ci sembra importante e utile che si vada in questa direzione.

Colgo l'occasione per esprimere anche la mia opinione sull'emendamento 2.1 del senatore Brosio. Con tale emendamento, l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 suonerebbe così: «...l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno e sulla sua attuazione». Mi sembra si tratti di una importante correzione per la estetica e la grammatica di questa legge. Non ho capito però le argomentazioni con le quali questa correzione estetica è stata presentata dal senatore Brosio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **DEVITO, relatore.** Il senatore Brosio è stato molto chiaro; cioè l'emendamento 2.1 tende a limitare il controllo della Commissione parlamentare alla programmazione, quindi al programma quinquennale,

escludendo gli interventi, se ho inteso bene le motivazioni del senatore Brosio. Se l'interpretazione è questa, cioè limitativa nel senso che il controllo viene limitato al programma e non riguarda gli interventi, sarei contrario all'emendamento 2.1. Se l'interpretazione è questa, il senatore Brosio me lo può confermare. (*Cenni di assenso del senatore Brosio*). Quindi la formulazione, secondo la proposta del senatore Brosio, sarebbe questa: «... per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno e sulla sua attuazione», cioè sull'attuazione della programmazione. A me sembra molto più chiaro il testo della Commissione per quanto riguarda i compiti della Commissione parlamentare permanente, per cui sono contrario all'emendamento 2.1. Nel quadro delle stesse ragioni e considerazioni per le quali abbiamo ritenuto di attribuire alla Commissione parlamentare un potere specifico sull'intervento ordinario e straordinario in relazione alla centralità del problema del Mezzogiorno, si collocano i due emendamenti 2.2 e 2.3 del senatore Colajanni e di altri senatori. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, proprio per la logica del disegno di legge, cioè per un controllo più pregnante del Parlamento per quanto riguarda l'intervento straordinario, personalmente ritengo di poter esprimere parere favorevole. Non sono così decisamente favorevole all'emendamento 2.2 per la semplice ragione che abbiamo già uno strumento regolamentare, qual è quello dell'articolo 48 del nostro Regolamento, che ci può consentire queste altre possibilità di ottenere documentazioni dagli altri enti e addirittura dalle aziende private come previsto nell'emendamento 2.2.

Per cui ripeto che sarei favorevole all'emendamento proposto in via subordinata, ma mi rimetto al Governo per quanto riguarda la valutazione sull'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi stra-*

ordinari nel Mezzogiorno. Credo che, indipendentemente dal testo degli emendamenti, forse giovi spendere una parola sul concetto di controllo. È stato detto dal senatore Brosio che al Parlamento spetta il controllo politico ma non dovrebbe spettare — e si è criticato questo articolo — il controllo amministrativo. A me pare che in molti degli strumenti che noi già abbiamo, come le interrogazioni e le interpellanze, si ha una possibilità in atto, largamente esercitata peraltro, di controllo di carattere amministrativo. Non mancano quesiti su come si sia condotta una determinata pratica, sul perchè non abbia ancora avuto sviluppo una determinata procedura.

Se questo è, se cioè il Parlamento ha il diritto di chiedere alla pubblica amministrazione per il tramite del Governo per fatti singoli l'andamento di determinate procedure e di determinati atti, mi sembra che a maggior ragione vi sia il diritto e direi il dovere di un controllo su quello che è l'intero esercizio di una linea di politica meridionalista secondo la legislazione, secondo gli indirizzi che sono stati dettati dallo stesso Parlamento.

Per quanto riguarda la dizione degli emendamenti, direi che il primo è in un certo senso irrilevante perchè la parola: «attuazione» messa prima o messa dopo non fa cambiar molto la sostanza. Personalmente, comunque, mi sembrava più chiaro il testo come era venuto fuori dalla Commissione.

Per quanto riguarda invece i due emendamenti del senatore Colajanni, devo dire che al primo sono contrario perchè è alternativo ed è assorbito, in una forma che mi sembra più ortodossa, dal testo della Commissione. Si riconosce infatti che la Commissione possa richiedere al Governo, che secondo me deve essere il tramite normale di ciò, i dati e gli elementi per quanto riguarda i progetti di competenza delle imprese pubbliche e private. Ciò è molto giusto perchè, se la Commissione vuol vedere come funziona in concreto l'esercizio delle incentivazioni e delle varie forme con cui si cerca di sviluppare la economia nel Mezzogiorno, può avere la necessità di consultare in concreto singoli progetti e quindi può avere la necessità di una

documentazione. Con questo emendamento, invece, andremmo come un pendolo molto al di là se dovesse essere la Commissione direttamente a farsi dare da tutte le amministrazioni ed anche dai singoli privati la documentazione necessaria. Ritengo quindi che si elimini un passo obbligato, che è quello delle responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, il 2.3, si stabilisce che la Commissione può convocare il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati od informazioni. Sappiamo che c'è già una norma secondo cui per il tramite del Governo possono essere spesso convocati i pubblici funzionari o altre persone per riferire direttamente in Commissione. Comunque, se si vuole esplicitamente specificare che può essere convocato il presidente della Cassa, non sono contrario; mi permetto solo di osservare che in questo modo si dà un'importanza alla Cassa ed al suo presidente — prescindiamo ovviamente dalle persone — un po' dissonante dall'indirizzo con cui invece si voleva declassare la Cassa per il Mezzogiorno. Istituzionalizzare che il rapporto del presidente della Cassa per il Mezzogiorno sia non in via eccezionale e sentito il Ministro, ma stabilmente e direttamente con la Commissione a me sembra che nell'economia generale di questa legge possa non apparire completamente conforme.

Siccome però potrebbe sembrare che il Governo abbia obiezioni a che il presidente della Cassa per il Mezzogiorno come tale venga sentito dalla Commissione, non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento se il senatore Colajanni, eventualmente non convinto dalle mie argomentazioni, non lo ritirasse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Colajanni e da altri sena-

tori per il quale la Commissione si è rimessa al Governo ed il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Colajanni, dopo quanto ha detto il ministro Andreotti sul suo emendamento 2.3, insiste per la votazione?

COLAJANNI. Avrei la tentazione di lasciarmi convincere dalle argomentazioni dell'onorevole Andreotti. Onestamente, però, resto della mia idea, dato che è troppo bella l'occasione che un mio emendamento sia accolto dall'onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Art. 3.

(Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali)

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali e da due rappresentanti di ciascuna Regione meridionale eletti dai rispettivi Consigli regionali. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Il Comitato esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardano lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè su tutte

le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle Regioni. I pareri del Comitato possono essere inviati al Parlamento.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è soppresso.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « partecipazione delle », inserire l'altra: « otto ».

3.3 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITTELLA, BLOISE, BUCCINI

Al primo comma sopprimere le parole: « e da due rappresentanti di ciascuna Regione meridionale eletti dai rispettivi consigli regionali ».

3.1 **BROSIO**

In via subordinata all'emendamento 3.1, al primo comma inserire, dopo le parole: « Consigli regionali », le altre: « nel proprio seno »

3.2 **BROSIO**

Al secondo comma, dopo le parole: « Il Comitato », inserire le altre: « entro il termine di 45 giorni dalla richiesta per il programma quinquennale e di 30 giorni negli altri casi ».

3.4 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITTELLA, BLOISE, BUCCINI

Al secondo comma, dopo le parole: « Il Comitato », aggiungere le altre: « entro il termine di trenta giorni dalla richiesta ».

3.5 SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, RICCI, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

CUCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Signor Presidente, illustrerò i miei emendamenti 3.3 e 3.4 molto brevemente in quanto la seconda parte del mio intervento di ieri verteva appunto su questi argomenti.

Il primo emendamento tende a fissare il numero delle regioni che debbono partecipare alla determinazione delle linee direttive, perchè mi sembrerebbe assurdo che per il Mezzogiorno valesse anche la parola delle Marche e della Toscana, oltre che del Lazio, quando esse già debbono essere invitate ove si tratti di questioni che riguardano il loro interno. Per questo propongo che si dica « otto » regioni meridionali, quelle cioè che mi sembrano veramente tali.

Circa il 3.4, poichè non si pone alcun limite di tempo al periodo in cui il comitato si dovrebbe pronunciare rispetto alle eventuali richieste, ho indicato il termine di 45 giorni per il programma quinquennale e di 30 giorni per gli altri casi; ho puntualizzato cioè il lasso di tempo entro cui il comitato deve rispondere o, per meglio dire, deve dare il suo parere. Si intende che mi si può convincere che invece di 45 giorni ne occorrono 50, o che invece di 30 ce ne vogliono 32; non è questa la questione sostanziale dell'emendamento, ma quella di porre un termine onde veramente accelerare i tempi e la possibilità di intervento perchè altrimenti, in linea puramente teorica, si rischierebbe di non avere mai una risposta.

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BROSIO.** L'emendamento più importante dei miei due presentati su questo articolo, il 3.1 e il 3.2, è senz'altro il primo, attraverso il quale facciamo nostro l'originale testo dell'articolo 3 del Governo, che si limitava a considerare i presidenti delle regioni e non prevedeva questa integrazione con i rappresentanti dei consigli regionali. Vi

erano stati degli emendamenti presentati da altre parti, tendenti invece a promuovere questo allargamento anche ai consigli regionali (si è parlato anche di includere le minoranze); questo emendamento è stato poi accolto dal Governo in sede di Sottocommissione.

Riteniamo invece, come del resto era evidentemente l'intento originario del Governo, che questa estensione dell'organo ne provochi inevitabilmente una minore efficienza ed una maggiore politicizzazione. È vero che questo intento della politicizzazione è proprio quello che ha animato almeno in gran parte coloro che hanno proposto questa estensione, ma non ci pare che sia una buona cosa. Abbiamo pensato sempre che il comitato con i soli presidenti delle regioni sarebbe più agile, più efficace, perderebbe meno tempo in discussioni di principio, non rischierebbe di trasformarsi in una piccola assemblea politica e svolgerebbe meglio la sua funzione. È quindi una posizione di carattere politico e anche di buona amministrazione che noi assumiamo sotto questo rispetto: essa corrisponde, lo ripeto ancora una volta, all'originario intento del Governo e in questo caso a noi pare la più fondata.

L'emendamento 3.2 è presentato in via subordinata, nel caso in cui l'emendamento precedente sia respinto ed il Senato decida di adottare la estensione del comitato alla quale abbiamo tentato di opporci. In tal caso vorremmo fosse più chiaro che gli ulteriori rappresentanti previsti dal nuovo progetto della Commissione siano scelti entro i consigli regionali, che si evitasse cioè la nomina di cosiddetti esperti o estranei ai consigli regionali e che si stabilisse con norma specifica che essi debbono essere l'espressione dei consigli regionali. Una volta che si è scelta la via essenzialmente politica e che si è preteso, con questa modifica, di ottenere anche un rispetto delle minoranze, ci pare bene che la vera natura della scelta appaia chiara e sia tradotta in una norma precisa.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . In sede di discussione del disegno di legge avevamo già espresso delle perplessità sulla dizione del secondo comma dell'articolo 3 là dove dice che « il comitato esprime pareri sulle iniziative legislative », rilevando altresì che vi era una contraddizione tra la prima parte del secondo comma e l'ultima in cui si dice che i pareri del comitato « possono » essere inviati al Parlamento. Si riteneva cioè da un lato che questo parere espresso dal comitato sulle iniziative legislative fosse comunque obbligatorio e dall'altro che significasse una menomazione del potere legislativo che spetta unicamente al Parlamento.

L'emendamento proposto, mentre tende a dare un termine prefissato al comitato per esprimere il parere, chiarisce anche che il termine è di 30 giorni dalla richiesta; cioè se non vi è la richiesta, cosa che può accadere, il comitato non è tenuto ad esprimere il parere.

Vorrei aggiungere che l'emendamento presentato dal senatore Cucinelli fa una differenza fra il termine di 45 giorni dalla richiesta per il programma quinquennale e quello di 30 giorni per gli altri casi. Noi non saremmo alieni dal rivedere il termine fissato nel nostro emendamento, se questo può servire ad unificare comunque il termine in entrambi i casi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E V I T O , *relatore*. Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.3 non credo che esso possa essere accettato in questa formulazione, anche se comprendo le motivazioni che hanno indotto il senatore Cucinelli a limitare la presenza delle regioni nel comitato previsto dall'articolo 3. Comprendo, ad esempio, la esclusione da questo comitato della Toscana, il cui territorio interessato dalla legge è limitato all'Isola d'Elba; la stessa cosa forse può dirsi anche per le Marche, che hanno una fascia molto marginale come presenza nel territorio meridionale. Le regioni sarebbero pertanto nove e non otto, tenuto conto che il Lazio invece

è compreso per oltre la metà. Posso quindi essere favorevole nella sostanza all'accoglimento di questo emendamento che però si configura male, così come è formulato, per cui andrebbe riformulato con questa dizione: « Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione... », indicando cioè le regioni; diversamente non si comprenderebbe questa riduzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 del senatore Brosio, è già stata sottolineata la sostanziale differenza esistente tra il testo presentato dal Governo e quello licenziato dalla Commissione non solo per quanto riguarda la composizione della rappresentanza delle singole regioni, ma anche per i compiti del Comitato. Infatti, mentre il testo del Governo prevedeva la presenza nel comitato dei soli presidenti, attribuendo a questo comitato un diritto di proposta e di elaborazione, il testo della Commissione ha modificato le competenze del comitato stesso ed ha attribuito ad ogni regione una rappresentanza più ampia. Quindi il comitato delle rappresentanze regionali è stato sostanzialmente trasformato. Pertanto ritengo di dover confermare la posizione della Commissione e di dover esprimere parere contrario all'emendamento.

Circa l'emendamento 3.2, credo che la logica della rappresentanza abbia indotto il senatore Brosio a presentare questo emendamento, cioè la rappresentanza delle regioni dovrebbe essere contenuta negli stessi consigli regionali. Ma in Commissione abbiamo ritenuto opportuno lasciare questa discrezionalità alle regioni parlando di rappresentanti di ciascuna regione meridionale eletti dai rispettivi consigli regionali. Al limite l'emendamento si potrebbe anche accettare. Può sembrare una limitazione per i consigli regionali nella definizione della propria rappresentanza, anche se ritengo che questa debba essere espressione diretta dei consigli regionali. Comunque mi rimetto all'Assemblea poichè non ho problemi particolari a tale proposito.

Per quanto riguarda i due emendamenti 3.4 e 3.5, sono d'accordo con il senatore Sica sul fatto che è superfluo precisare due ter-

mini entro i quali si deve pronunciare il comitato, tenuto conto che è previsto nell'articolo che il comitato si riunisce almeno una volta al mese. Quindi è opportuno unificare il termine o a 45 o a 30 giorni — mi rimetto al senatore Cucinelli — in modo che sia indicato un solo periodo entro il quale il comitato esprime questi pareri senza una differenziazione per quanto riguarda i singoli argomenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N D R E O T T I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, con la dizione modificata dal relatore, sono favorevole. Mi pare del resto che appaia chiaro, sia dal testo che da quello che ha detto il relatore, che ciò non vuol dire modificare l'ambito nel quale operano queste leggi. Cioè l'Isola d'Elba ed il comprensorio della provincia di Ascoli Piceno restano beneficiari di tutte le norme della legislazione per il Mezzogiorno. Si ritiene però che, data la sproporzione quantitativa nell'ambito regionale del territorio soggetto alla legislazione del Mezzogiorno rispetto al resto, sia comprensibile che la Toscana e le Marche non facciano parte degli organismi di consulenza e di decisione integrata. Con questa interpretazione, che mi pare del resto ovvia, sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Cucinelli e modificato dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, in Commissione se ne è discusso e si è accettato, dopo un dibattito approfondito, che la partecipazione delle regioni sia la più ampia possibile, intesa anche nel senso politico. Sotto questo aspetto si è ritenuto che, per assicurare la rappresentanza delle minoranze e dei componenti delle maggioranze, occorre avere una partecipazione più ampia. Per questo non sono favorevole al ripristino del testo che riporta da tre ad uno i rappresentanti.

Per quel che riguarda l'emendamento 3.2, mi pare che sia più giusto — e concordo col

relatore — che sia la regione a stabilire se i rappresentanti debbano essere consiglieri o, nel caso in cui la regione lo ritenga, possano essere incaricate persone al di fuori del consiglio regionale. Mi sembra che sia riguardoso nei confronti della regione lasciare la dizione aperta, com'è nel testo della Commissione. Pertanto non sono favorevole all'emendamento 3.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, non è privo di logica prevedere un tempo diverso per dare un parere sul programma quinquennale o su atti singoli di amministrazione o di indirizzo. Potrebbe forse farsi una specie di compromesso: non fissiamo nè 45 nè 30 giorni, ma 40, lasciando un unico termine. Questo comporta anche una correzione all'emendamento 3.5 del senatore Sica. Pertanto proporrei al Senato di mettere un termine unico di 40 giorni.

PRESIDENTE. Senatore Cucinelli, per quanto riguarda l'emendamento 3.3, intende modificarlo secondo le indicazioni del relatore, nominando espressamente le singole regioni interessate, e cioè: Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna?

CUCINELLI. Accetto la proposta del relatore per l'elencazione delle nove regioni nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 3.3, nel testo concordato tra il senatore Cucinelli ed il relatore, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 3, alla parola « meridionali », le altre: « Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Brosio, per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea ed il

Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.4 e 3.5 chiedo ai senatori Cucinelli e Sica se accettano la proposta del Governo di modificare i loro emendamenti adottando l'espressione: « entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta ».

CUCINELLI. D'accordo.

SICA. Anche io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, che, nel testo concordato con il Governo, risulta identico all'emendamento 3.5, presentato dal senatore Sica e da altri senatori, e viene definitivamente così formulato:

Al secondo comma, dopo le parole: « Il Comitato », inserire le altre: « entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 4.

(Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle Regioni)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richie-

sta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonché delle comunità montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno può altresì autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attività necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonché a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attività, anche delle istituzioni già operanti nel Mezzogiorno.

(È approvato).

Art. 4-bis.

(Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno)

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle Regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale necessaria per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa è integrato con cinque membri scelti tra esperti di particolare competenza designati, per ciascun biennio, dal Comitato di cui all'articolo 3 e nominati con la procedura indicata dall'articolo 6 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. La prima designazione dei predetti membri deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

*(Norme concernenti
la Cassa per il Mezzogiorno)*

« La Cassa per il Mezzogiorno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvederà alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale necessaria per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati dalla presente legge.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa, di cui all'articolo 6 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è composto:

a) dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in qualità di Presidente;

b) da otto membri nominati con la procedura indicata dall'articolo 6 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

c) da otto membri nominati, nel loro seno, da ciascuno dei Consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e dall'Assemblea regionale siciliana.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nomina nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni.

4-bis. 1 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, PITTELLA, VIGNOLA, CORRETTO, BLOISE

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Con la presente legge, pertanto, cessano di avere efficacia le disposizioni relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno contenute negli articoli 59 - 60 - 61 - 62 - 75 - 76 - 96 - 97 - 104 - 131 (3° - 4° - 5° - 6° comma) 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 149 - 150 - 151 - 157 - 158 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. All'articolo 32, primo comma, del suddetto T.U. sono sopresse le parole " a consorzi di bonifica e di irrigazione ". Le competenze disciplinate nella parte seconda del testo unico sono trasferite alle rispettive regioni. Queste potranno richiedere che gli interventi e le opere relative siano realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 ».

4-bis. 2 COLAJANNI, BOLLINI, BACICCHI, CORBA, VALENZA, FERMARIELLO, LI VIGNI

Al secondo comma, sostituire le parole: « necessaria per », con le altre: « finalizzata a ».

4-bis. 4 PALA, COLELLA, TANGA, TIRIOLO, CASSARINO, SICA, FOLLIERI, SANTALCO

Alla fine del secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazioni e di aggiornamento ».

4-bis. 5 PALA, COLELLA, TANGA, TIRIOLO, CASSARINO, SICA, FOLLIERI, SANTALCO

Sopprimere il terzo comma.

4-bis. 6 MAZZEI, CIFARELLI, VENANZETTI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Al fine di adeguarlo ai nuovi compiti dettati dalla presente legge, il Consiglio di amministrazione della Cassa, nell'attuale composizione, è sciolto. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esso sarà sostituito da un nuovo Consiglio formato da un presidente e da dieci membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione di cui all'articolo 2. Dei membri del Consiglio, cinque saranno designati, per ciascun biennio, dal Comitato di cui all'articolo 3, con la procedura indicata dall'articolo 6 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ».

4-bis. 3 COLAJANNI, BOLLINI, BACICCHI, CORBA, VALENZA, FERMARIELLO, LI VIGNI

CUCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4-bis.1 è stato da me illustrato in Commissione. Anche in occasione del mio intervento, ho prima avuto modo di far rilevare soprattutto il carattere politico che a questo emendamento attribuisce la mia parte.

In pratica si tratta di questo: siamo tutti quanti d'accordo che con il 31 dicembre 1980 la Cassa, così come oggi è concepita, deve finire. Potrà sopravvivere come agenzia interregionale a disposizione degli enti locali: per lo meno questo è quanto le forze politiche all'unanimità hanno dichiarato in Commissione. Noi abbiamo paura, e conserviamo ancora il timore, che nominando un presidente della Cassa per il Mezzogiorno si possa, anche senza volerlo, creare un'altra fonte di potere, piccola o grande, che impedisca che effettivamente al 31 dicembre 1980 la Cassa possa finire e che non si autoalimenti con i piani continui di completamento di opere.

Ecco perchè, pur senza nutrire alcuna simpatia politica (personale forse sì) per il Ministro per il Mezzogiorno, noi proponevamo e proponiamo che, proprio a garanzia dell'impegno politico che la Cassa in questo senso finisca con il 31 dicembre del 1980, il presidente della Cassa sia lo stesso Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Non sto qui a dire tutte le varie procedure che sarebbero abbreviate senza possibilità di contrasto tra l'Esecutivo e la volontà politica, anzi c'è questa certezza politica — ripeto — che una volta tanto la voce unanime del Parlamento di oggi può essere rispettata anche domani.

Debbo illustrare solo un altro punto, e cioè la necessità del numero paritetico dei membri, sia di quelli eletti con la procedura indicata nell'articolo 6 della legge n. 853, sia dei membri delle regioni che in questo caso, data la modifica all'articolo 3, è evidente che vanno aumentati a nove e non devono più essere otto; quindi anche gli esperti dovrebbero essere nove e non otto.

Confido che, se non siamo riusciti in Commissione a far capire il senso di questo nostro emendamento e di questo nostro articolo, ci si riesca stasera, a maggiore garanzia — ripeto — della volontà del Parlamento, perchè non è un emendamento in contrasto con qualche attinenza o con qualche specifica disposizione della legge in esame.

C O L A J A N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L A J A N N I . Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4-bis. 2 e 4-bis. 3. Mi pare che l'emendamento 4-bis. 2 si illustri da sè perchè, dato che c'è uno spostamento deciso di attività verso le regioni nell'ambito delle materie di propria competenza, gli articoli elencati del testo unico non sono altro che gli articoli che fanno riferimento all'attività della Cassa in materie di competenza delle regioni. Quindi non c'è nessuna ragione per non sopprimere questi articoli del testo unico.

Per quanto riguarda l'emendamento 4-bis. 3, esso introduce rispetto al testo della Commissione un solo elemento di novità, cioè introduce il fatto che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (ma in questo si va nella stessa direzione, per quanto riguarda questa parte, dell'emendamento testè illustrato dal senatore Cucinelli) si provveda alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione della Cassa.

Anche qui mi pare evidente che questa legge è abbastanza innovativa, per cui è importante che ad essa poi faccia seguito immediatamente un rinnovamento di quel personale che è addetto all'attuazione di questa legge stessa.

Colgo l'occasione per esprimere la mia opinione sull'emendamento 4-bis. 1 illustrato dal senatore Cucinelli. Non ho nulla da eccepire sulle lettere *b*) e *c*) che mi pare vadano nella stessa direzione dell'emendamento da noi proposto, tanto che non avrei difficoltà a raggiungere una fusione dei testi dei due emendamenti. Per quanto invece riguarda la lettera *a*) non condivido l'opinione che il Ministro presieda la Cassa per il Mezzogiorno. Questo per due motivi. Innanzitutto, mentre in questa legge si delinea una certa collocazione della Cassa, mi sembra che affidarne la responsabilità al Ministro venga a creare una situazione che sottolinea la funzione autonoma della Cassa stessa. Il secondo motivo è che, a mio avviso, si verrebbe a costituire un regime abbastanza strano di unione personale fra un'attività del Ministro che, in quanto Ministro, risponde di una parte della propria attività e la posizione del

Ministro in quanto Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, che, bene o male, è collocata in un ordinamento diverso. Altra questione è di stabilire un rapporto tra i due ordinamenti. In questa direzione va l'esigenza di attribuire poteri alla Commissione parlamentare e al Comitato delle regioni, ma credo debba essere mantenuto distinto il rapporto tra l'Esecutivo e l'attività di quegli organi che sono al di fuori della normale attività dell'Amministrazione dello Stato, come la Cassa per il Mezzogiorno. Analoga situazione si creerebbe, ad esempio, se il Ministro delle partecipazioni statali fosse anche presidente dell'IRI o di un altro ente di gestione. Vi è, infatti, una analogia quasi assoluta tra le due posizioni.

Per questi motivi, mentre sono favorevole, come ho già detto, alle lettere *b*) e *c*) dell'emendamento 4-*bis*. 1, non sono d'accordo con la lettera *a*). Vorrei pertanto pregare il senatore Cucinelli di chiedere la votazione di questo emendamento per parti separate.

P A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A . Sembra opportuno sostituire le parole: « necessaria per », con le altre: « finalizzata a », come si propone con l'emendamento 4-*bis*. 4, al fine di meglio condizionare la nuova ristrutturazione della Cassa ai soli nuovi compiti previsti dalla legge.

L'emendamento 4-*bis*. 5 si giustifica con l'opportunità di vincolare il Ministro e la Cassa stessa alla prioritaria utilizzazione del personale in servizio al fine di evitare che le esigenze della nuova organizzazione comportino nuove notevoli assunzioni di personale senza un'attenta valutazione delle attitudini e delle capacità del personale già esistente.

M A Z Z E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A Z Z E I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 4-*bis*. 6 propo-

niamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 4-*bis*. Il motivo è evidente. Noi abbiamo raggiunto — e gli articoli fino adesso approvati ne sono la testimonianza e lo strumento — un'armonizzazione per quanto riguarda le competenze e gli interventi delle varie istituzioni e delle varie amministrazioni; si è detto — e secondo me molto esattamente — che era necessario far partecipare le regioni meridionali alle direttive per quanto concerne l'elaborazione e del piano e dei progetti speciali, cioè renderle partecipi nel momento della programmazione degli interventi. Con questa disposizione della quale noi chiediamo la soppressione, si inseriscono invece cinque esperti di nomina regionale. Ora, come mi sembra chiaro (anche perchè abbiamo ben distinto le competenze regionali attribuendo alle regioni meridionali i fondi per gli interventi di loro competenza e abbiamo previsto, come dicevo prima, la presenza delle regioni meridionali a livello dell'elaborazione programmatica degli interventi), l'intervento straordinario è sicuramente un intervento di competenza statale. Che partecipino alla gestione della Cassa, cioè dello strumento che deve attuare questi interventi, rappresentanti, poi tra l'altro qualificati come esperti, delle regioni, mi sembra un fatto che contraddice con quel disegno armonico che è nella legge e negli articoli che ho prima citato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, credo che le motivazioni addotte dal senatore Colajanni per quanto riguarda il punto *a*) dell'emendamento 4-*bis*. 1 presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, che tra l'altro sono le considerazioni che la Commissione ha fatto nell'esame dell'analogo emendamento presentato in quella sede, mi esonerino dal ripetere le motivazioni per le quali sono contrario a che la presidenza della Cassa sia data al Ministro per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda gli altri punti vorrei riprenderli parlando dell'emendamento 4-bis. 3 del senatore Colajanni per tentare una fusione delle varie esigenze comprese sia nell'emendamento del senatore Cucinelli sia nell'emendamento del senatore Colajanni. Il senatore Cucinelli ha prospettato l'esigenza che il consiglio di amministrazione della Cassa sia un consiglio paritetico tra membri nominati dal Governo e membri nominati dalle regioni; d'altra parte, è stato proposto di eleggere rapidamente, entro il giro di un mese, il consiglio d'amministrazione, stante la sua sostanziale modifica; considerando tra l'altro che il consiglio di amministrazione in carica credo abbia ancora durata di qualche mese, non ci sono difficoltà a fare tale elezione nei termini previsti dall'emendamento 4-bis. 3.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Mazzei, direi che il discorso della non partecipazione delle regioni al consiglio di amministrazione ha avuto ampio spazio nella Commissione, cioè quando la Commissione riteneva che la partecipazione delle regioni doveva essere assicurata al momento della decisione politica e non al momento della gestione. È prevalso però in Commissione l'orientamento che, nel momento in cui è prevista la ristrutturazione della Cassa per metterla a disposizione delle regioni come strumento di progettazione ed eventualmente, a richiesta delle regioni stesse, di esecuzione, fosse opportuno per le regioni essere presenti anche nel consiglio di amministrazione.

Per tutte queste considerazioni proporrò un testo che adesso leggerò, salvo perfezionarlo ulteriormente dopo la lettura.

Vorrei intanto esprimere il parere per quanto riguarda l'emendamento 4-bis. 2 del senatore Colajanni e di altri senatori. Pregherei il senatore Colajanni di ritirare questo emendamento. Condivido le motivazioni che lo hanno indotto a presentarlo, ma per il numero degli articoli che qui sono citati e per i riferimenti che ogni articolo ha nel testo unico ad altre leggi, credo che sia molto laborioso in Aula poter fare una cosa perfetta attraverso simili emendamenti. Del resto, come il senatore Colajanni sa, all'articolo 18 nel testo della Commissione

è previsto l'aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2; il Parlamento è garantito da questo articolo, per cui ritengo che in quella sede si possa un po' più adeguatamente provvedere a queste modificazioni.

Perciò inviterei il senatore Colajanni a ritirare questo emendamento.

Per quanto riguarda il 4-bis. 4 del senatore Pala non comprendo la sostanza della modifica proposta. Non ho comunque difficoltà ad accettare quest'emendamento visto che la sostanza non cambia. Sono invece contrario al 4-bis. 5 perchè non capisco come si possa immaginare di fare dei corsi di riconversione e di riqualificazione di un personale che dovrebbe avere già una sufficiente esperienza, considerato che le competenze della Cassa non si trasformano in modo tale per cui l'attività diventi diversa. Non vedo l'esigenza di questa riqualificazione del personale e quindi sono contrario al 4-bis. 5.

Per quanto riguarda le esigenze espresse dal senatore Cucinelli con l'emendamento 4-bis. 1 e nel 4-bis. 3 dal senatore Colajanni, proporrei una nuova formulazione dell'emendamento del senatore Colajanni così enunciato: « Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal presidente e da 18 membri » — 18 perchè le regioni sono 9, a meno che non si voglia portare il numero a 17 per essere paritetico considerando anche il presidente — « scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione di cui all'articolo 2. Dei membri del Consiglio, 9 saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna ».

P R E S I D E N T E . Prima di invitare il Ministro ad esprimere il parere del Gover-

no, chiedo ai senatori Cucinelli e Colajanni se concordano sull'emendamento proposto dal relatore a nome della Commissione, che tiene conto del contenuto sia dell'emendamento 4-bis. 1, sia dell'emendamento 4-bis. 3, e che prende il numero 4-bis. 7.

COLAJANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Accetto la formulazione proposta dal relatore ed anche il suo suggerimento per quanto riguarda il 4-bis. 2. Perciò, in presenza dell'emendamento presentato dal relatore, ritiro il 4-bis. 2 ed il 4-bis. 3.

CUCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Per le ragioni politiche dette prima accetto in via subordinata quanto proposto dal relatore, ma insisto per la votazione, sia pure separata, del punto a) del mio emendamento 4-bis. 1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Per quanto riguarda il punto che ha già formato oggetto di dibattito in sede di discussione generale, cioè l'ipotesi di far presiedere la Cassa per il Mezzogiorno dal Ministro per gli interventi straordinari, ho già espresso ieri i motivi della mia contrarietà, pur rispettando la tesi, che è opinabile, perchè abbiamo anche in atto esperienze in un senso e in un'altro: abbia l'esperienza del consiglio di amministrazione delle ferrovie presieduto dal Ministro, viceversa abbiamo l'esperienza di enti in cui prima era il Ministro che presiedeva (come il comitato per l'energia nucleare), poi si

ritenne invece di dover modificare, nominando un presidente autonomo. Personalmente credo che sia stata una giusta misura; l'ho potuto sperimentare di persona, a parte alcune incompatibilità tra il controllo e la decisione. Infatti quando presi le consegne del Ministero dell'industria, ebbi dal mio predecessore il consiglio di non mettere piede al CNEN come lui aveva fatto; non c'era mai stato, il che non rappresenta forse la migliore forma di presiedere un comitato.

D'altra parte, non per pignoleria, ma avendo stabilito poco fa il Senato che la Commissione ha diritto di convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, sarebbe forse difficile mantenere questo diritto ove si trattasse di un ministro, che viene sempre convocato senza bisogno di una norma particolare. Sotto questo riguardo quindi mi permetto di pregare il senatore Cucinelli di non insistere per la votazione della lettera a) del suo emendamento.

Sono concorde per il rinnovo del consiglio di amministrazione; sono grato che siano state ritirate delle proposte che potevano nella loro versione esteriore suonare come una specie di valutazione non positiva, parlando di scioglimento. Qui si tratta, mi pare, di acquisire un dato nuovo, cioè una profonda trasformazione di tutta questa materia e della Cassa per il Mezzogiorno.

Non sono favorevole all'emendamento del senatore Mazzei. Non è che qui si voglia dire: dato che la Cassa ormai ha funzioni soltanto centrali, essendo stato devoluto un insieme di materie di loro spettanza alle regioni, non appare congruo avere una compartecipazione nel consiglio delle regioni. Mi pare viceversa che, proprio perchè ci sia da un lato una unità di conduzione nella parte attuativa della politica per il Mezzogiorno e dall'altro tenendo conto che è previsto dalla legge che le regioni possano essere incaricare la Cassa per il Mezzogiorno di sostituirsi alle loro funzioni, quando o in via stabile o in via transitoria lo ritengano opportuno o non possano gestirle direttamente, è giusto che entrino nella Cassa per il Mezzogiorno e nel suo consiglio di amministra-

zione anche i rappresentanti delle regioni. Sotto quest'aspetto allora la parte dell'emendamento del senatore Cucinelli, così come è stato riformulato dal relatore, trova il consenso del Governo. Per quanto riguarda lo emendamento 4-bis.2, mi assocerei al parere di non farlo votare perchè esiste un istituto dell'abrogazione tacita, quindi tutto quello che è modificato viene di fatto assorbito, ma potrebbe essere — non voglio con questo mancare di riguardo alla diligenza del senatore Colajanni — che in qualcuno di questi articoli vi sia qualche cosa che abbisogna o di essere mantenuto o di essere modificato, e che ciò non sia stato fatto dal testo che noi variamo. Poichè è prevista una delega, sentita — come ha ricordato il senatore De Vito — la Commissione parlamentare, mi sembra più prudente che venga in quella sede chiarita in maniera ineccepibile tutta una serie di norme che vanno cancellate. Questo non per non condividere la sostanza, che del resto è ovvia, ma proprio per la prudenza cui ora ho fatto riferimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4-bis.4, dire « finalizzata » è meglio perchè « necessaria » è un giudizio forse giuridicamente meno pertinente. « Finalizzata » può voler dire che ha quello scopo preciso.

Mi permetterei poi di esprimere una perplessità — è la prima volta nel corso di questo dibattito e spero che sia anche l'ultima — circa il parere contrario del relatore sull'emendamento 4-bis.5, presentato dal senatore Pala e da altri senatori. Non vorrei infatti che questo emendamento, una volta presentato e respinto, potesse sortire un effetto negativo.

Noi abbiamo due scopi, che mi pare siano presenti nell'emendamento che ha proposto il senatore Pala: anzitutto bisogna utilizzare al massimo il personale esistente, cioè bisogna non soltanto fare in modo che non si prenda del personale all'esterno quando non è necessario, e non dovrebbe essere necessario, ma anche che il personale che c'è sia utilizzato nel migliore dei modi. Ricordo al Senato che al personale direi « storico » della Cassa per il Mezzogiorno, sia pure una storia di pochi decenni, da qualche mese si è

aggiunto, a norma di legge e su pressione universale un po' in contrasto poi con l'indirizzo di sciogliere subito la Cassa, un numero non piccolo di persone, qualche centinaio, provenienti dagli enti edilizi che sono stati soppressi.

Abbiamo quindi un patrimonio, anche tecnicamente notevole, che può assolvere adeguatamente questo nuovo compito di concentrazione nei progetti speciali. Se è necessario fare dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento, forse non occorre neppure dirlo nella legge perchè si tratta di fatti che un ente può disporre nella propria vita amministrativa.

Però, siccome si afferma un indirizzo che sintetizzerei nell'autosufficienza del personale della Cassa, sotto questo aspetto temo che il non votare l'emendamento, una volta presentato, potrebbe suscitare degli equivoci. Quindi mi permetterei di raccomandare al Senato di approvare l'emendamento del senatore Pala

P R E S I D E N T E . Senatore Cucinelli, lei accoglie l'invito del Ministro a ritirare la prima parte del suo emendamento 4-bis.1, fino alla lettera a) compresa?

C U C I N E L L I . Signor Presidente, mi dispiace di non poter accogliere l'invito. Anche se sarò solo, debbo insistere per la votazione della prima parte fino alla lettera a) compresa, mentre dichiaro di ritirare la seconda parte e di aderire all'emendamento 4-bis.7 proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 4-bis.1, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, fino alle parole: « in qualità di Presidente; ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4-bis.2, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, è stato ritirato

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.4, presentato dal senatore Pala e da altri senatori,

accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-bis. 5, presentato dal senatore Pala e da altri senatori, al quale la Commissione si è dichiarata contraria e il Governo favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Mazzei, insiste per la votazione dell'emendamento 4-bis. 6?

M A Z Z E I . Insisto, riservandomi di chiedere la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 4-bis. 7.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4-bis. 6, presentato dal senatore Mazzei e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4-bis. 3, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-bis. 7, presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal Presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri, previa comunicazione dei nominativi alla Commissione di cui all'articolo 2.

Dei membri del Consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna ».

4-bis.7.

M A Z Z E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M A Z Z E I .** Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto, indubbiamente contraria. Del resto, a motivare la nostra posizione basterebbe il confronto fra l'emendamento da me presentato e quello presentato dal senatore De Vito a nome della Commissione.

A parte i motivi addotti prima, vorrei dire all'onorevole Ministro che, se ogni volta dovessimo avere dei rappresentanti delle regioni per quanto esse si possono valere degli uffici statali, ho l'impressione che dovremmo allargare anche il banco in cui siede il Governo.

A prescindere da questo problema, a me sembra che facciamo venir meno uno degli aspetti sicuramente positivi della Cassa per il Mezzogiorno, cioè la snellezza del suo modo di operare. Con un consiglio di 18 membri più il presidente abbiamo sicuramente inserito un elemento di lentezza. In questo modo — questa è la mia maggiore preoccupazione e il motivo del mio voto contrario — procediamo ad una nuova forma di lottizzazione, anche se tra regioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4-bis. 7, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4-bis nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 5.

(Completamento e trasferimento di opere alle Regioni)

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera *b*) dell'articolo 6, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 19, della somma di lire 1.500 miliardi.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle Regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalità indicate dal Comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle Regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

Le Regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di cui all'articolo 3.

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è anch'esso trasferito alle Regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà al trasferimento alle Regioni competenti per territorio dei programmi delle opere di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal Comitato di cui al precedente articolo 3. Entro lo stesso termine sarà trasferita alle Regioni la competenza circa la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente primo comma incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 che siano corredate dai relativi progetti esecutivi, nonché al finanziamento delle iniziative alberghiere di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, che siano già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 o nei confronti delle quali alla stessa data sia già intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria si provvede, tramite le Regioni, con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20, della somma di lire 1.500 miliardi.

Al finanziamento delle rimanenti opere di cui al medesimo primo comma nonché a quelle di cui alla lettera *a*) dell'articolo seguente si provvede con l'assegnazione a ca-

rico dello stanziamento di cui all'articolo 20 della somma di lire 2.000 miliardi, nonché con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La ripartizione dei 2.000 miliardi tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3.

Rimane ferma la facoltà delle Regioni di richiedere l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente ».

5. 1 BROSIO

Al primo comma, sostituire le parole: « e corredate dai relativi progetti esecutivi » con le altre: « per le quali a quella data sia intervenuta delibera di approvazione, coperta da specifico impegno di spesa e relativo appalto ».

5. 5 FERMARIOELLO, VALENZA, COLAJANNI,
BACICCHI, LI VIGNI, PISCITELLO

In via subordinata all'emendamento 5. 1, al primo comma aggiungere, in fine, le parole: « Il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è abrogato e sono, quindi, ammesse le subconcessioni ».

5. 2 BROSIO

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ot-

tobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire ».

5. 9 CAROLLO, CUCINELLI, COLAJANNI,
FERMARIOELLO, SICA, RICCI, TANGA,
MAZZEI, CORRETTO, RIZZO,
TIRIOLO, GAUDIO

In via subordinata all'emendamento 5. 1, al secondo comma sostituire le parole: « Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma e », con le altre: « Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma, ivi compreso quello relativo ad eventuali maggiori oneri per le opere in corso ed al finanziamento ».

5. 3 BROSIO

Al secondo comma, sostituire la cifra « 1.500 » con l'altra « 1.600 ».

5. 10 BARRA, ROSA, SICA, COLELLA, PALA,
TANGA, CAROLLO, SALERNO,
GAUDIO

Al secondo comma, sostituire la cifra « 1500 » con l'altra « 1000 ».

5. 6 FERMARIOELLO, VALENZA, COLAJANNI,
BACICCHI, LI VIGNI, PISCITELLO

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle Regioni un contributo finanziario *una tantum* di lire 70 milioni a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche ».

5. 4 SALERNO, TANGA, PICARDI, LEGGIERI,
PALA, CACCHIOLI, COPPOLA, ROSA,
TIRIOLO, SANTONASTASO, MANENTE
COMUNALE, PACINI, POZZAR,
SICA, MARTINAZZOLI, FARABEGOLI

All'ultimo comma, dopo le parole: « dai futuri miglioramenti », aggiungere le seguenti: « ai sensi del terzo e quarto comma

dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata ».

5.7 PALA, COLELLA, TANGA, TIRIOLO, CASSARINO, SICA, FOLLIERI, SANTALCO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni, nonché le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8.

Per il trattamento di pensione si applica l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 693 ».

5.8 PALA, COLELLA, TANGA, TIRIOLO, CASSARINO, SICA, FOLLIERI, SANTALCO

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B R O S I O . Signor Presidente, l'emendamento 5.1 rientra fra quegli emendamenti per i quali suggeriamo una leggera rettifica del compromesso — così lo abbiamo definito — relativo ai rapporti ed alle competenze della Cassa per il Mezzogiorno e delle regioni; una rettifica a favore delle regioni.

Vorrei chiarire prima di tutto che in questi nostri emendamenti di rettifica, dei quali questo è il più importante, non c'è nessuno spirito di diffidenza, di critica o di disapprovazione dell'operato della Cassa. Nella grande polemica che vi è stata, e che ormai sembra placata con questo disegno di legge, sui meriti e sui demeriti della Cassa e sulla ripartizione dei compiti tra essa e le regioni, noi abbiamo tenuto un atteggiamento oggettivo e sereno di apprezzamento per il grande contributo che la Cassa ha dato allo sviluppo del Mezzogiorno e che ancora può dare. Ciò non ci impedisce però di riconoscere che

esiste attualmente un fatto nuovo, l'istituto regionale, che è ormai in pieno sviluppo e che deve essere rispettato in tutte le possibilità che la legge gli assegna; questo può e deve essere fatto senza che debba significare menomazione o sfiducia per la Cassa per il Mezzogiorno.

Venendo all'emendamento al nostro esame, esso può apparire non troppo facile da comprendere per coloro che non hanno seguito da vicino questo dibattito sul disegno di legge, ma spero di poterlo spiegare in poche e chiare parole: in sostanza, alla Cassa per il Mezzogiorno sono state riservate, con l'articolo 5, tutte le opere contemplate nell'articolo 16 della legge del 1971, n. 853, opere incluse nei programmi approvati dal Ministro e già corredate dai relativi progetti esecutivi. Tali opere sono rimaste alla Cassa per la realizzazione, mentre sono passate alle regioni, ai sensi del successivo articolo 6, le opere, di uguale natura, approvate dal Ministro ma non ancora corredate da progetto esecutivo. Per le opere rimaste alla Cassa sono stati assegnati 1.500 miliardi per il necessario finanziamento che rimane, secondo l'articolo 5, controllato dalla Cassa stessa; per le opere passate alle regioni, elencate nella seconda parte dell'articolo 5 e nell'articolo 6, le regioni hanno avuto un finanziamento di 2.000 miliardi: in tutto 3.500 miliardi a valere sui 16.500 miliardi complessivi del rifinanziamento che è oggetto di questo disegno di legge.

La nostra proposta è che fin da ora anche le opere che già sono corredate dai relativi progetti esecutivi passino alle regioni con il relativo finanziamento di 1.500 miliardi; è una variazione molto importante che dimostra il nostro intento di attribuire alle regioni tutte le competenze che spettano loro per legge e di far sì che esse assumano, nei limiti del possibile, il pieno della loro responsabilità. Ciò non vuol dire che le regioni siano attualmente in grado, fisicamente e tecnicamente, secondo le loro strutture, di attuare questi progetti e queste opere già corredate dai relativi progetti esecutivi, ma ciò non impedirà loro di valersi in questo caso per delega, per loro richiesta e volontà, della Cassa come strumento di attuazione

delle opere, il che è previsto dallo stesso disegno di legge.

Noi vorremmo che ci fosse un taglio netto, una separazione chiara tra quello che rimane alla Cassa e quello che passa alle regioni: alla Cassa rimangono i progetti speciali contemplati negli articoli successivi di questo disegno di legge, che giustificano ampiamente e largamente un'attività lunga, fruttuosa ed utilissima. In più essa mantiene, sempre a norma di questo disegno di legge, una funzione di consulenza tecnica e — terzo punto — mantiene la possibilità di attuazione delle opere di intervento straordinario, sempre però per delega ed a richiesta delle regioni.

Vorremmo precisamente che anche questi progetti esecutivi, passando alle regioni, fossero eventualmente affidati alla Cassa per il Mezzogiorno non come diretto controllo finanziario, ma unicamente per delega in ragione di un mandato tecnico delle regioni alla Cassa per il Mezzogiorno stessa.

Spero di avere spiegato abbastanza chiaramente il nostro pensiero. Riteniamo che in questo modo la separazione di competenze risulti più chiara; e precisamente per questo vogliamo che nello stesso tempo siano valorizzate le regioni in tutte le loro possibilità, in tutte le loro responsabilità. Per questa ragione anticipo fin d'ora che rinuncerò all'emendamento 6.1 presentato all'articolo successivo. In tale emendamento si proponeva un ulteriore taglio alle competenze della Cassa per il Mezzogiorno, distinguendo nei progetti speciali tra quelli interregionali e quelli da eseguirsi nell'ambito di una sola regione. Anche questi ultimi avrebbero dovuto passare alle regioni; ma, ben riflettendo su questo problema e per l'esigenza che ho segnalato di distinguere nettamente tra le competenze delle regioni e quella della Cassa per il Mezzogiorno, e ritenendo che questa distinzione possa farsi più chiaramente e più efficacemente assegnando alla Cassa per il Mezzogiorno tutti i progetti speciali e lasciando invece alle regioni tutti i progetti e le opere regionali, abbiamo rinunciato all'emendamento 6.1. Con questa rinuncia l'evidenza e la chiarezza della distinzione di competenze mi pare meglio assicurata e quindi mi pare che la nostra posizione risul-

ti meglio coerente al nostro criterio direttivo.

In questo senso, dunque, proponiamo il nostro emendamento, che è necessariamente lungo perchè contiene dei dettagli che sono inevitabili e che del resto riproducono i dettagli che già erano contenuti nell'articolo 5 del disegno di legge. Il significato dell'emendamento è comunque quello che abbiamo spiegato, e lo riteniamo quindi giustificato.

Abbiamo poi altri emendamenti di minore importanza. L'emendamento 5.2 è in sostanza subordinato, nel senso che parte dalla ipotesi che queste opere per cui già c'era il progetto esecutivo rimangano alla Cassa. Ora, secondo la disposizione del primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge, rimarrebbero alla Cassa — come ho già detto — le opere incluse nei programmi approvati dal Ministro e corredate dai relativi progetti esecutivi, che verrebbero realizzate, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessioni agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

Se si guarda il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, si vede che gli enti a cui la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere (e ripeto che l'articolo dice « mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici ») sono gli enti locali, e loro consorzi (consorzi di bonifica, di irrigazione), l'opera nazionale dei combattenti e altri enti di diritto pubblico, ivi compresi i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, nonché gli altri enti di sviluppo in agricoltura. Non si parla di subconcessioni, che quindi non sono ammesse.

Riteniamo che, per facilitare in molti casi una pronta e più efficiente operatività e attuazione delle opere, sia necessario che questi enti possano dare delle subconcessioni, molte volte, a dei privati, perchè molto spesso essi non sono sufficientemente attrezzati per attuare questi lavori convenientemente, speditamente e bene.

Di conseguenza, nell'ipotesi che queste opere rimangano alla Cassa per il Mezzogiorno, il nostro emendamento prevede appunto che il secondo comma dell'articolo 32, il cui contenuto ho già illustrato, sia abrogato e siano, quindi, ammesse le subconcessioni.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue BROSIO). Il secondo comma dell'articolo 5 stabilisce che al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede con l'assegnazione di 1.500 miliardi. Ora, con l'emendamento 5.3, noi proponiamo di aggiungere un inciso per cui il testo suonerebbe così: « Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma, ivi compreso quello relativo ad eventuali maggiori oneri ed al finanziamento delle iniziative alberghiere... ». Vogliamo cioè stabilire che il finanziamento possa essere esteso anche ai maggiori oneri che inevitabilmente ricadono sulle opere in corso. Tutti sappiamo che, data la svalutazione della moneta e l'aumento dei prezzi, i lavori subiscono delle modificazioni di costo per cui spesso le imprese si trovano in grave difficoltà per il loro proseguimento. Pertanto, se il finanziamento deve essere efficace, deve rivolgersi non soltanto ai lavori da iniziare ma anche a quelli che sono già in corso. Si tratta di un emendamento di dettaglio che però presenta una notevole importanza per le imprese soprattutto ai fini della spedita ed utile conclusione dei lavori.

FERMARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Mi sembra che il nostro orientamento sia quello di favorire il massimo di concentrazione dell'attività della Cassa nei progetti speciali. Ora credo che il primo comma dell'articolo 5 si muova in direzione opposta dal momento che stabilisce che la Cassa può realizzare le opere incluse nei programmi, corredate dai relativi progetti esecutivi. Ora, probabilmente il concetto di progetto esecutivo è piuttosto vago, nel senso che la Cassa può approntare i più diversi e svariati progetti esecutivi con gran-

de rapidità. Col nostro emendamento 5.5, pertanto, noi poniamo alcuni vincoli. Vogliamo cioè stabilire che la Cassa può realizzare le opere per le quali entro la data del 6 marzo 1976 ci sia non solamente la delibera di approvazione del consiglio, ma anche la copertura finanziaria e il relativo appalto. La proposta che noi facciamo si muove quindi proprio nella direzione di favorire la concentrazione dell'attività della Cassa soprattutto sui progetti speciali.

Nello stesso spirito, l'emendamento 5.6, prevede un abbassamento della somma a favore delle opere di cui al primo comma da 1.500 a 1.000 miliardi. Di conseguenza, come si vedrà in seguito, con l'emendamento 6.3, noi aumentiamo le somme previste a favore delle regioni da 2.000 a 2.500 miliardi.

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, l'emendamento 5.9 si inserisce nello spirito dell'ordine del giorno che è stato già votato all'unanimità dal Senato. Non a caso l'emendamento è firmato da tutti i Gruppi parlamentari. Qual è l'oggetto? L'oggetto è tutta una materia che è stata regolata fin dal 1962 da leggi che si sono susseguite nel tempo, magari con finanziamenti precisi, e che però non hanno avuto la possibilità di produrre effetti concreti. Se questo emendamento non fosse accolto, quei progetti esecutivi, vale a dire pronti per diventare opere concrete, che riguardano le aree metropolitane di Napoli e di Palermo, non potrebbero essere prontamente mandati all'appalto ma dovrebbero aspettare tempi non certamente brevi — anche se ci auguriamo il contrario — cioè i tempi piuttosto lunghi che sono previsti dalla legge. E poichè non c'è da potere e da dovere aspettare lungo tempo per af-

frontare almeno parzialmente problemi che sono annosi e che sono diventati estremamente pericolosi dal punto di vista civile e sociale, si ritiene da parte di tutti di non poter non obbligare la Cassa per il Mezzogiorno a realizzare o direttamente o a mezzo degli enti locali le opere i cui progetti già esistono. In particolare l'emendamento si riferisce alla zona metropolitana di Palermo e all'area metropolitana di Napoli, al Sannio, alle zone terremotate.

Ho così succintamente illustrato i termini del problema che ritengo sia già abbastanza noto a tutti i colleghi per cui sarebbe superfluo soffermarvisi ulteriormente.

R O S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R O S A . Signor Presidente, proponiamo un aumento di cifra, come si evince chiaramente dal testo dell'emendamento 5.10, da 1.500 a 1.600 miliardi.

S A L E R N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L E R N O . Innanzitutto bisogna apportare una correzione al testo dell'emendamento 5.4 così come risulta stampato. Si tratta infatti di 70 miliardi e non di 70 milioni.

Sarò brevissimo. La proposta di aggiunta di un nuovo comma s'inquadra bene nel principio espresso dall'articolo 5, quarto comma, del disegno di legge n. 2398 inteso a passare definitivamente alle regioni le attività divenute di loro competenza ponendo, però, a carico dello Stato gli oneri derivanti da attività svolte precedentemente dalla Cassa per il Mezzogiorno. La proposta stessa trova giustificazione nello stato di grave disagio finanziario in cui versano gli enti ed i consorzi di bonifica la cui attività è stata ed è tuttora concentrata nella esecuzione di opere ed attività pubbliche avute in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno. Poichè gli enti di bonifica sono trasferiti alla competenza amministrativa delle regioni è neces-

sario evitare che le regioni stesse debbano sopportare un onere formatosi negli anni passati. Invero alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria), per sanare in qualche modo la gravità dei problemi finanziari dei consorzi, sono intervenute con leggi finanziarie che, peraltro, per la forzata esiguità degli stanziamenti, risolvono soltanto situazioni contingenti. Con l'introduzione della norma proposta si viene a soddisfare un'esigenza che il Governo ed il Parlamento hanno già considerato giustificata al momento in cui fu approvata la legge n. 853 del 1971.

Non potendosi in quel momento, per non creare ulteriori ritardi nell'approvazione della legge, introdurre la norma occorrente, fu accolto dal Governo un ordine del giorno discusso alla Camera dei deputati il 29 settembre 1971, con il quale si impegnava il Governo stesso a proporre norme legislative e ad emanare norme amministrative per il risanamento finanziario dei consorzi ed enti di bonifica operanti nel Mezzogiorno. Successivamente sono stati presentati disegni di legge d'iniziativa parlamentare, al Senato numero 996 del 23 marzo 1973, e alla Camera dei deputati n. 1796 del 5 marzo 1973, tendenti appunto ad operare il risanamento finanziario degli enti di bonifica.

La situazione finanziaria del paese non ha finora consentito la discussione delle sopra citate proposte di legge. Nel momento in cui il Governo viene a proporre provvedimenti finanziari urgenti per il Mezzogiorno appare necessario inserirvi la norma proposta al fine di consentire agli enti di continuare a funzionare. Infatti attualmente detti enti sono chiamati a realizzare con urgenza il progetto speciale per l'irrigazione, mentre continua la loro attività relativa all'esercizio e gestione delle opere già eseguite e l'esecuzione di nuove opere finanziate dalle regioni. L'indispensabile efficienza degli enti è però pregiudicata dal grave disagio finanziario in cui si trovano per le passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

P A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A . I due emendamenti all'articolo 5 che ho presentato, cioè il 5.7 ed il 5.8, rispondono all'esigenza di offrire idonea salvaguardia al personale trasferito pari a quella offerta al personale statale a suo tempo trasferito alle regioni. Il presente trasferimento infatti ha le stesse caratteristiche di quello operato nel 1972, cioè si tratta di un trasferimento parziale di competenza e non di una soppressione di ente.

Il riferimento alla legislazione statale sembra opportuno anche in relazione alla configurazione giuridica della Cassa per il Mezzogiorno. Infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno manifestato l'opinione che la Cassa debba configurarsi quale organo dello Stato con propria personalità giuridica, in quanto l'attività svolta dalla stessa rientra integralmente nella attività statale. Questa configurazione è stata confermata sotto diversi profili dalla Cassazione, dalla pretura di Roma, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, nonché dalla Corte costituzionale.

Infine questa impostazione è stata confermata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, « riordinamento del parastato », che escludendo specificatamente la Cassa dall'ambito degli enti pubblici ne ha confermato l'assimilazione alla organizzazione statale.

Per quanto riguarda l'assegno personale riassorbibile, che è quello di cui si tratta nell'emendamento 5.7, sembra necessario richiamare la normativa dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 1970, n. 1079, che contiene i nuovi principi sui passaggi di carriera e di amministrazione presso lo Stato, poi estesi alle regioni. Nell'emendamento si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 12 che prevede espressamente le modalità di assorbimento dell'assegno personale, cioè soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, o per promozioni o per passaggi di categoria.

In particolare si specifica nell'emendamento che i diritti acquisiti da mantenere sono le posizioni economiche di carriera e la complessiva anzianità. Della salvaguardia del trattamento economico di carriera parlava in

particolare l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero 8, e tutti gli altri decreti di trasferimento di personale statale alle regioni. Infine, il richiamo all'anzianità è necessario perchè l'inquadramento presso le carriere regionali tiene in particolare conto questo requisito.

Quindi il criterio generale è quello di parificare i dipendenti della Cassa che passano alle regioni agli stessi dipendenti dello Stato che sono passati alle regioni. La premessa generale vale anche per l'emendamento 5.8. Per quanto concerne poi l'inquadramento presso le regioni, non potendosi dettare norme di dettaglio in contrasto con l'autonomia delle regioni stesse, si richiama l'applicazione delle normative transitorie che le singole regioni hanno previsto in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito nel 1972, nonché le modalità di scelta del personale da trasferire, richiamando l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 8, quello che riguardava i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici.

Infine, per regolare il passaggio dal trattamento pensionistico INPS a quello della cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, che presentano caratteri diversi, si richiama la normativa assunta per l'ONMI, che prevede tra l'altro la possibilità di opzione del personale tra le due forme di previdenza.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Vorrei invitare cordialmente il collega Pala a ritirare gli emendamenti 5.7 e 5.8, e ciò non solo perchè comincio a preoccuparmi che a furia di inserire in questa legge questioni del tutto particolari, finiremo per alterarne l'ossatura principale, ma anche perchè nel caso specifico vorrei evitare che con l'emendamento 5.7 si rientri o in un riferimento pleonastico o in un meccanismo da giungla retributiva che in altre sedi parlamentari stiamo cercando invece di superare.

Per quello che riguarda il 5.8, a parte la prima parte dell'emendamento che potrebbe, al limite, anche essere accolta, vorrei far notare al collega Pala che la seconda parte crea problemi abbastanza complessi e forse contraddittori con l'articolo che stiamo discutendo. Stiamo discutendo l'articolo che prevede il trasferimento alle regioni del personale periferico della Cassa. Il riferimento che fa il collega Pala, se non vado errato, al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8, concede al personale una facoltà di opzione, per cui con l'emendamento si fa cadere la prima parte dell'ultimo comma dell'articolo in discussione.

Lo stesso dicasi per il discorso sulle pensioni che mi pare insufficientemente studiato in questa sede. Non vorrei che con due emendamenti, per noi improvvisi, affrontassimo una tematica complessa che richiederebbe sufficiente riflessione.

In questo quadro, se il collega Pala lo ritiene, sarebbe opportuno che gli emendamenti fossero ritirati o che comunque ci si limitasse, in via del tutto eccezionale, a considerare la prima parte dell'emendamento 5.8 sino alle parole « alle regioni », sopprimendo invece tutto il resto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E V I T O , relatore.** In relazione all'emendamento 5.1 del senatore Brosio vorrei sottolineare all'Assemblea come la Commissione si sia fatta carico, attraverso gli articoli 5 e 6 del testo che sottoponiamo all'approvazione, di fare una netta distinzione tra quello che la Cassa deve ancora fare e quello che invece viene trasferito alle regioni. Abbiamo ritenuto di delimitare in due articoli tutta la materia proprio per evitare la possibilità di ulteriore confusione.

Ma la ragione di fondo dell'articolo 5 è soprattutto quella di evitare una interruzione nell'esecuzione delle opere già provviste di progetto esecutivo. Il suo emendamento, senatore Brosio, che fa riferimento alla possibilità di trasferimento di competenze alle re-

gioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, tra l'altro sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal comitato di cui all'articolo 3, che deve essere ancora costituito e nel quale si trovano anche i rappresentanti regionali, finirebbe per creare un meccanismo che farebbe perdere parecchi mesi ed arresterebbe la realizzazione di opere per le quali si dispone già di progetto esecutivo, per cui è possibile arrivare all'appalto nel giro di pochi giorni.

In questa logica, che ha ispirato la Commissione nella formulazione degli articoli 5 e 6, precisando cosa viene trasferito alle regioni senza passare attraverso il periodo dei sei mesi, credo non potermi pronunciare favorevolmente sull'emendamento 5.1, proprio per i riflessi che esso può avere sul piano dell'esecuzione delle opere di cui si parla in questo articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.5 del senatore Fermariello dovrei dire che la formulazione proposta e cioè « opere per le quali a quella data sia intervenuta delibera di approvazione, coperta da specifico impegno di spesa e relativo appalto » non sarebbe nemmeno necessaria perchè quello che è già approvato dal consiglio di amministrazione ed è coperto da spesa non è certamente compreso nell'articolo 5. In tale articolo invece prevediamo tutte quelle opere per le quali la Cassa dispone di un progetto esecutivo ma che non sono state approvate dal consiglio di amministrazione e non sono state coperte da stanziamento. Parliamo di progetto esecutivo, cioè di opere tecnicamente pronte per poter andare in consiglio di amministrazione per l'appalto. Pertanto sono contrario all'emendamento 5.5.

Sono anche contrario all'emendamento 5.2 che tende ad abrogare il secondo comma dell'articolo 32 del testo unico attraverso il quale si fa divieto di subconcessione per tutte le opere che dalla Cassa vengono concesse agli enti di cui al primo comma, anche perchè tale emendamento era stato presentato come subordinato al 5.1. Non vedo l'opportunità di sopprimere questa norma del testo unico.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.9 e di conseguenza all'emendamento 5.10 perchè l'elevazione da 1.500 a 1.600 miliardi praticamente è conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 5.9.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, vorrei pregare il senatore Brosio di trasferirlo eventualmente all'articolo 19, in sede cioè di copertura. Non ho avuto la possibilità di controllare se non sia stato già presentato un emendamento in tal senso, ma credo che per i maggiori oneri derivanti non solo da queste ma anche da altre opere dovremmo cercare, nell'articolo di copertura finanziaria, di fare un riferimento alle cifre da destinare a questi maggiori oneri. Quindi pregherei il senatore Brosio di ritirare per il momento questo emendamento salvo riesaminarlo quando passeremo all'articolo 19.

Sono contrario, per le ragioni addotte prima, all'emendamento 5.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, non ho avuto, per la verità, molto tempo per approfondire la materia. Mi disponevo a dare parere favorevole poichè si parlava di 70 milioni, ma siccome sono diventati 70 miliardi e poichè avevo delle indicazioni, non so fino a che punto attendibili, in base alle quali l'onere si aggira attorno ai 20-25 miliardi, non ho elementi sufficienti per una valutazione, anche se mi rendo conto che è un problema reale e che, ove non ponessimo questo onere a carico di questo finanziamento, andrebbe comunque a carico delle regioni, stante la loro specifica competenza in materia.

Quindi l'Assemblea dovrà decidere se far gravare quest'onere su questo disegno di legge sul bilancio delle regioni o, al limite, sui 2.000 miliardi delle regioni. Pertanto mi rimetto all'Assemblea ed al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, condivido le osservazioni del senatore Fermariello nel senso che questo emendamento dovrebbe fermarsi alla prima parte eliminando le parole: « nonchè le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8 », ed eliminando anche il comma successivo perchè, se non vado errato, questo comma prevede

una possibilità di opzione che nel caso specifico non mi pare possibile.

Ho qualche preoccupazione per quanto riguarda l'emendamento 5.7 perchè mi pare che il riferimento riguardi le norme relative al personale dello Stato trasferito alle regioni. Le mie perplessità riguardano cioè la complessiva anzianità di servizio maturata. Anche per quanto riguarda questo emendamento mi rimetto alle valutazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N D R E O T T I, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. In via generale, siccome ritengo che l'articolo 5, nel testo predisposto dalla Commissione, corrisponda alle esigenze di vario ordine che abbiamo individuato in modo specifico per evitare rallentamenti nell'attività di intervento straordinario, non sono favorevole alle modifiche che sono state proposte nei diversi emendamenti, salvo quelle che in qualche maniera sono nuove o possono integrare la specifica materia. Sono pertanto favorevole, sotto questo secondo profilo, all'emendamento 5.9, illustrato dal senatore Carollo.

Per quel che riguarda l'emendamento 5.4, e cioè il contributo *una tantum* da dare alle regioni perchè possano far fronte alle passività pregresse nell'esecuzione di opere ed attività pubbliche degli enti di bonifica, devo farmi carico di una vivace e legittima pressione in proposito del Ministero della agricoltura. D'altra parte, nessuno di noi ha la disaggregazione di questo dato globale di 70 miliardi. Potremmo forse, tenendo anche conto della riconosciuta situazione di difficoltà di questi enti di bonifica, aderire alla richiesta, ma vorrei proporre al Senato — e spero che il senatore Salerno e gli altri firmatari non me ne vorranno — di dimezzare l'importo che è previsto dall'emendamento, di modo che corrispondiamo ad una necessità; poi avremo altre occasioni per tornare in argomento, avendo un po' più di dati precisi dinanzi a noi.

Sotto questo aspetto pertanto sarei favorevole ad un'aggiunta, limitata però a 35 miliardi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.7 e 5.8 concernenti il personale, come ha ricordato il senatore Pala, non si tratta di innovare; in parte quasi esclusiva, si tratta di evitare che vi sia un contenzioso, come vi è stato per casi analoghi, che si è regolarmente concluso poi, forse con beneficio di coloro che vivono di questa nobilissima attività, con il riconoscimento positivo per il personale delle richieste che aveva avanzato. Sotto questo aspetto credo che, per quel che riguarda il primo degli emendamenti, cioè la applicazione dell'articolo 12 del decreto presidenziale 28 dicembre 1970, si tratti in un certo senso di un atto dovuto e mi pare che votare contro sarebbe dare un'interpretazione diversa non solo da quella data dagli organi giurisdizionali ma anche da quella che era alla base di un provvedimento voluto in quell'indirizzo. Si potrebbe forse, per non creare equivoci non tanto nella dizione ma in tutta l'economia del futuro di questo personale, per quel che riguarda l'emendamento 5.8, fermarsi alla prima parte, lasciando impregiudicata la questione delle pensioni e non dovendola decidere qui, in una sede in cui non vi è poi nè un'urgenza particolare nè vi è stata quella discussione preventiva che avrebbe consentito a tutti di avere le idee un po' più chiare.

Il mio parere sarebbe pertanto di approvare l'emendamento 5.7 e limitare il 5.8 alle prime cinque righe, come ha suggerito il senatore Fermariello.

Mi dichiaro infine contrario agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 del senatore Brosio.

Per l'emendamento 5.10 mi rimetto al Senato, mentre sono contrario agli emendamenti n. 5.5 e 5.6 del senatore Fermariello e di altri senatori per le ragioni che ha detto il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 5. Senatore Brosio, insiste per la votazione dell'emendamento 5.1?

B R O S I O . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.1 presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Molto brevemente, signor Presidente, per dire che voteremo a favore dell'emendamento 5.9 per le argomentazioni sviluppate dal collega Carollo ed anche perchè su questo emendamento vediamo rinnovata quella convergenza che già ieri si è realizzata sull'ordine del giorno approvato a favore di Napoli e di Palermo. Mi pare che questo emendamento sia molto importante perchè ci consente, in tempi brevi, di dare risposta ai problemi assai gravi e al dramma della disoccupazione di queste importanti aree metropolitane del Sud. Per queste ragioni, quindi, voteremo con piena convinzione a favore di questo emendamento.

C U C I N E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Anche a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento che d'altra parte porta anche la nostra firma. Però vorrei cogliere l'occasione per sottoporre un dubbio, che mi sta angosciando, al relatore, al Ministro che ha assistito a tutti i lavori della Commissione ed anche ai colleghi della Commissione e della Sottocommissione. Noi siamo venuti in Aula con un testo concordato riservandoci naturalmente, poichè non potevamo impedire a nessun Gruppo di farlo, di riportare in Aula gli emendamenti che in Commissione non fossero stati accettati o comunque di presentare altri emendamenti. Ma ho la vaga impressione da quello che sto vedendo, signor Ministro ed egregio relatore, che qui stiamo snaturando tutta la legge. Qui non è più la nuova legge per il rilancio del Mezzogiorno, per il rifinanziamento, come volete definirla voi, ma è diventata come — non mi ricordo come si chiamava — quella dea dalle innumeri mammelle dalle quali tutti quanti volevano trarre latte ed alimento. Chiedo veramente un momento di riflessione da parte di tutti — se è necessario anche cinque minuti di sospensione — per decidere se stiamo approvando il testo che dalla Sottocommissione è venuto in quest'Aula con unità di intenti, come è stato pubblicamente dichiarato, detto e ridetto ieri in tutti gli interventi svolti in sede di discussione generale, o se dobbiamo sottostare a questo stillicidio delle più diverse richieste. Queste saranno anche giustificate, ma allora anche io in dieci minuti vi posso elencare una sfilza di 2 o 3 mila necessità altrettanto impellenti.

Si tratta di una preghiera alla quale prego — la ripetizione è voluta — di darmi una risposta se non coi fatti per lo meno con una sospensione o con un colloquio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Carollo e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Brosio, insiste per la votazione dell'emendamento 5.3?

* **BROSIO**. Signor Presidente, accolgo il suggerimento del relatore che mi ha proposto di riconsiderare la questione in sede di disposizioni finali, e pertanto chiedo che l'emendamento 5.3 venga accantonato e ripreso in sede di esame dell'articolo 19. E questo vale anche, per evitare perdita di tempo, per il successivo emendamento 6.2.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Brosio.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Barra e da altri senatori, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 5.6, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, è precluso in seguito alla votazione testè avvenuta.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Salerno e da altri senatori, la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo ha proposto di ridurre la cifra in esso contenuta a 35 miliardi. Senatore Salerno, è d'accordo su tale proposta?

SALERNO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

MAZZEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MAZZEI**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una breve dichiarazione di voto contraria. Devo dare atto al Ministro di aver cercato di limitare la portata di tale emendamento riducendo del 50 per cento la cifra proposta, ma devo altresì dichiarare che le perplessità e le preoccupazioni sollevate dal collega Cucinelli vanno

prendendo corpo emendamento per emendamento.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che queste somme dovrebbero servire al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche. Premesso che non credo che questi enti possano svolgere attività privata, tutto ciò significa destinare queste somme alla copertura di tutte le spese, molto probabilmente, o almeno spero solo in alcuni casi, di disamministrazione, così, con un colpo di spugna. Ciò facciamo destinando questi soldi, che erano previsti per investimenti nel Mezzogiorno, alla copertura di questo tipo di spese. Probabilmente ci saranno anche delle esigenze valide e giuste, ma sono assolutamente contrario all'approvazione di un emendamento del genere con questo sistema e con questa legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Salerno e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

M A Z Z E I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Pala e da altri senatori, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo si è dichiarato favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Pala e da altri senatori, il Governo ha proposto di limitare tale emendamento fino alle parole: « del personale statale trasferito alle Regioni » e di sopprimere la restante parte. È d'accordo su tale proposta, senatore Pala?

P A L A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.8 nel testo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario:*

Art. 6.

(Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti)

L'intervento delle Regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;

c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi.

Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 19, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, nonchè con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Con i finanziamenti di cui alla presente legge le Regioni, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, effettuano gli interventi relativi:

a) ai progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi;

b) ai progetti speciali di cui all'articolo seguente aventi rilevante interesse nazionale e ricadenti completamente nell'ambito di una sola Regione ».

6. 1 **BROSIO**

In via subordinata all'emendamento 6. 1, al secondo comma, dopo le parole: « lettere precedenti, », inserire le altre: « ivi compresi gli eventuali maggiori oneri relativi alle opere in corso di esecuzione ».

6. 2 **BROSIO**

Al secondo comma, sostituire la cifra « 2000 » con l'altra « 2500 ».

6. 3 **FERMARIELLO, COLAJANNI, PETRONE, TROPEANO, BACICCHI, BOLLINI**

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerità di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonchè delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le regioni interessate hanno facoltà di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e per quanto applicabili agli articoli 30-31-32 del Testo Unico del 30 giugno 1967, n. 1523, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilità regionale ».

6. 4 **FERMARIELLO, COLAJANNI, PETRONE, TROPEANO, BACICCHI, BOLLINI**

CUCINELLI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Signor Presidente, insisto nella mia richiesta di una breve sospensione della seduta.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sulla richiesta del senatore Cucinelli.

D E V I T O, relatore. Signor Presidente, sono favorevole. Se si tratta di una breve sospensione, non ho difficoltà ad accettarla.

A N D R E O T T I, Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Mi pare un atto dovuto.

P R E S I D E N T E. Sospendo allora la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 20,15).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

B R O S I O. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 6.1, mentre l'esame dell'emendamento 6.2 è già stato trasferito alle disposizioni finali e precisamente all'articolo 19.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DEVITO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 6.3 e favorevole all'emendamento 6.4.

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Art. 7.

(Progetti speciali)

I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche

e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria alla attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonchè l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire direttamente, o tramite gli enti ad essa collegati, e a suo

totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.

Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « di nuove zone di sviluppo; », aggiungere le altre: « la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; ».

7.7 SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, RICCI, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

Al primo comma sopprimere le parole: « lo svolgimento delle attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori ed ».

7.1 BROSIO

Al primo comma sopprimere le parole: « ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalità del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali ».

7.2 BROSIO

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui

al precedente articolo 3, è autorizzato a predisporre, con le modalità e le procedure di cui al presente articolo, un progetto speciale per il potenziamento delle strutture tecnico-organizzative delle Regioni meridionali per la realizzazione di progetti per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale ».

7.6 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITELLA, BLOISE, BUCCINI

Al sesto comma, dopo le parole: « la realizzazione dei progetti speciali » inserire le altre: « aventi natura interregionale ».

7.3 BROSIO

Al sesto comma, sopprimere le parole: « direttamente o tramite gli enti ad essa collegati e ».

7.8 SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, RICCI, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

Al penultimo comma, dopo le parole: « La Cassa per il Mezzogiorno può affidare », inserire le altre: « a imprese o consorzi di imprese pubbliche o private ».

7.4 BROSIO

Al penultimo comma inserire in fine le parole: « La progettazione potrà anche essere affidata a liberi professionisti o società di progettazione ».

7.5 BROSIO

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BROSIO. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono collegati tra loro. Chiediamo la soppressione di queste due parti della definizione dei progetti speciali che è inclusa all'inizio dell'articolo 7 che sostituisce, corregge e in par-

te migliora la definizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 853. Infatti, mentre la prima parte della definizione, parlando dei progetti speciali, li definisce bene e chiaramente nella loro funzione, per quanto riguarda l'ultima parte si prevede lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, che può essere benissimo sviluppata sul piano regionale e non ha niente a che fare con l'interesse nazionale nè con interessi interregionali nè con alcune delle giustificazioni che legittimano i progetti speciali; inoltre, si aggiunge « ogni altra iniziativa ritenuta necessaria... », il che è talmente vago che permette di inserire nei progetti speciali qualunque cosa e consente interpretazioni estensive ed abusive. Siamo fermamente convinti che la definizione sarebbe migliore se non fosse guastata da queste due aggiunte superflue o nocive.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.4 e 7.5, essi sono legati: si tratta di emendamenti di chiarimento. Con il primo si vuole chiarire a quali organi la Cassa per il Mezzogiorno può affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui si tratta nel comma, ossia ad imprese o consorzi di imprese pubbliche o private; per quello che riguarda l'emendamento 7.5, diciamo che la progettazione potrà anche essere affidata a liberi professionisti o a società di progettazione.

CUCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Dichiaro di trasformare l'emendamento 7.6 nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

invita il Governo a predisporre, con le modalità e le procedure di cui alla presente legge, un progetto speciale per il potenziamento delle strutture tecnico-organizzative delle regioni meridionali per la realizzazione di progetti per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati.

* DE VITO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 7.7 che è una traduzione, nel disegno di legge, di quello che era previsto nella relazione del Governo; contrario al 7.1 e al 7.2, ritenendo di dover confermare il testo della Commissione.

Sono favorevole al contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Cucinelli. Sono inoltre favorevole all'emendamento 7.8 e contrario al 7.4 e al 7.5.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Concordo con il relatore e faccio solo due dichiarazioni: la prima per quello che riguarda l'emendamento 7.1 del senatore Brosio. Credo che l'osservazione di fondo avanzata dal senatore Brosio non possa non essere condivisa, cioè questa parte finale aggiuntiva non può considerarsi alla stregua del resto dell'articolo che caratterizza nella loro natura di alta qualità i progetti speciali ma le motivazioni con le quali la Commissione ha introdotto queste possibilità del tutto complementari consigliano di lasciare il testo così come è venuto. Vorrà dire che l'indirizzo secondo il quale dovranno essere scelti i progetti speciali fuor di dubbio deve corrispondere alla prima parte, non a queste parti aggiuntive.

Volevo come seconda osservazione dire che esprimo parere favorevole all'ordine del giorno nel quale il senatore Cucinelli ha trasformato il suo emendamento. Il Governo aveva messo questo nel suo testo; per considerazioni di varia natura si è preferito non metterlo nel testo della Commissione. Però, siccome si può in via amministrativa ottenere lo stesso risultato ed è questo poi il senso delle osservazioni della Commissione, prendo impegno — per quello che vale, ma gli impegni si prendono nella carica e non nella persona — che uno dei primi progetti deve proprio riguardare questo tema. Pertanto

esprimo parere favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Sica e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, è stato trasformato nel seguente ordine del giorno, accolto sia dalla Commissione che dal Governo:

« Il Senato,

invita il Governo a predisporre, con le modalità e le procedure di cui alla presente legge, un progetto speciale per il potenziamento delle strutture tecnico-organizzative delle regioni meridionali per la realizzazione di progetti per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale ».

Senatore Cucinelli, insiste per la votazione?

CUCINELLI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 7.3, presentato dal senatore Brosio, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CIFARELLI.** Signor Presidente, non posso essere favorevole a questo emendamento perchè mi pare che esso sottolinei una concezione diversa da quella che risulta da tutta l'organizzazione prevista dalla legge circa l'attuazione dei progetti speciali. I colleghi che se ne sono occupati nella Sottocommissione mi fanno notare che qui si parla di una ristrutturazione che dovrebbe essere perseguita. Non ho nulla da obiettare, però il fatto è che il progetto speciale, allorchè è configurato come tale, può essere attuato direttamente o tramite gli enti collegati alla Cassa. Ora, togliendo questo inciso, non so come si possano realizzare i progetti speciali affidati alla Cassa. Non vorrei mancare di rispetto a nessuno, però l'emendamento mi pare frutto di una considerazione un po' improvvisata. Per queste ragioni sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8 presentato dal senatore Sica e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario:*

Art. 7-bis.

(Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati)

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il sud, S.p.A. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.A. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.A. (FIME) nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformità dei seguenti criteri:

a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;

b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attività dei predetti organismi;

c) possibilità di utilizzare per le attività di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;

d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle Regioni;

e) necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno con l'attività svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;

f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e

la programmazione economica e del tesoro, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario:*

All'ultimo comma sopprimere le parole: « sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge ».

7-bis. 1

BROSIO

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B R O S I O . Questo emendamento è coordinato con gli altri, sui quali mi sono già intrattenuto, che riguardano la costituzione e i poteri di questa Commissione parlamentare della quale, come ho già spiegato, siamo tutt'altro che entusiasti. In questo caso, poi, la Commissione si dovrebbe occupare della ristrutturazione di quegli enti collegati di cui si è già parlato. Può darsi che tale ristrutturazione si faccia anche emanando qualche provvedimento legislativo, ma sostanzialmente si tratta di operazioni amministrative sulle quali la Commissione parlamentare ha ben poco da dire e che non attengono alle funzioni essenziali del Parlamento. Del resto, anche se si trattasse di norme sostanzialmente legislative, abbiamo visto altre volte come ha funzionato il carattere consultivo delle Commissioni parlamentari. Chi ha avuto, ad esempio, una certa esperienza della Commissione parlamentare sulla riforma tributaria ha visto che in parecchi casi non ha dato un buon risultato: il parere della Commissione è stato molte volte trascurato dal Governo e ciò ha creato un risentimento della Commissione stessa e delle frizioni, senza alcun risultato. In sostanza, quando il Parlamento si pone in una posizione ambigua e spuria e quando la sua potestà legislativa si riduce ad una semplice funzione consultiva dell'opera

legislativa o pseudolegislativa del Governo, non possono che uscirne fenomeni di menomazione della sua autorità e di inefficienza della sua azione. Per queste ragioni insistiamo sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DEVITO, relatore. Il parere della Commissione è contrario.

ANDREOTTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7-bis. 1, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7-bis.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CIFARELLI.** Non ho niente in contrario a votare questo articolo purchè sia salvata la lingua italiana. La dizione della lettera e) è la seguente: « necessità di un più organico coordinamento fra le attività svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno con l'attività svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale ». In nome della lingua italiana chiedo che sia rettificato il testo, sostituendo la parola « con » con la parola « e ».

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo su questa modifica formale proposta dal senatore Cifarelli?

DEVITO, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7-bis con questa rettifica. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

Art. 8.

*(Contributo in conto capitale
alle iniziative nel Mezzogiorno)*

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, nei settori stabiliti con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

- 1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
- 2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
- 3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
- 4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 12 per cento.

Il contributo di cui al numero 1) del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coor-

dinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Al primo comma sopprimere le parole:
« , nei settori stabiliti con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

8.1 BROSIO

Al primo comma sopprimere le parole:
« nei settori stabiliti con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

8.8 MAZZEI, CIFARELLI, VENANZETTI

Al primo comma sostituire i numeri da 1 a 4 con i seguenti:

1) da 200 milioni fino a 2 miliardi di lire: 45 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i due miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 35 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi di lire: 25 per cento;

4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 12 per cento.

8.4 BASADONNA, NENCIONI, CROLLA-LANZA

Al primo comma, punto 4), sostituire le parole: « 12 per cento » con le altre: « 15 per cento ».

8.3 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITTELLA, BLOISE, BUCCINI

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

« Per la costruzione, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti di piccole e medie imprese industriali e artigianali, operanti in aree di industrializzazione comprese nei piani di sviluppo delle comunità montane delle Marche, Umbria e Lazio, sono concessi contributi in conto capitale, con le modalità e termini previsti dal presente articolo per le imprese del Mezzogiorno, ma in misura ridotta del 50 per cento ».

8.5 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Il CIPE, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, delibera la sospensione temporanea dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori, in relazione a valutazioni di opportunità settoriali; delibera altresì la sospensione temporanea dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative che sorgano in determinati territori qualora in essi gli indicatori di cui al precedente comma superino i valori medi nazionali ».

8.6 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

Al sesto comma, dopo le parole: « sospensione temporanea », inserire le altre: « o l'esclusione ».

8.2 BROSIO

Al settimo comma, dopo le parole: « attrezzature », inserire le altre: « , comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti, ».

8.7 FERMARIELLO, VALENZA, CORBA, LI VIGNI, COLAJANNI, BACICCHI

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BROSIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 8.2.

L'emendamento 8.1 tende a sopprimere un inciso contenuto nel primo comma, e cioè le parole « nei settori stabiliti con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », che secondo noi introducono una specie di limitata forma di programmazione anticipata da parte del CIPE, su proposta del Ministro, limitando e definendo i settori in cui il contributo può essere concesso ed eliminando i settori in cui non può essere concesso.

Prima di tutto è già previsto nello stesso articolo, in un comma successivo, il potere del CIPE, su proposta dello stesso Ministro, di deliberare la sospensione temporanea dell'ammissibilità alle agevolazioni nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate province in relazione a considerazioni oggettive. Cioè il CIPE può intervenire e dire: nel tale settore la situazione è tale, vi è congestione o non vi è più bisogno di appoggio, per cui agevolazioni non ne diamo più. Questo è più che sufficiente, senza introdurre anche un potere preventivo del CIPE di distinguere fra settori agevolabili e settori non agevolabili.

Riteniamo che questa duplicazione importi un danno per le aziende, perchè anche in settori che possono apparire già industrialmente sviluppati o non più degni di protezione possono ancora manifestarsi delle iniziative che secondo i calcoli — che sono poi i calcoli più importanti — degli imprenditori sono positive e suscettibili di successo purchè agevolate all'inizio. Quindi riteniamo che il giudizio *a priori* del CIPE debba essere evitato e debba essere mantenuto soltanto il giudizio *a posteriori*, cioè la possibilità della sospensione di cui al comma sesto.

MAZZEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **M A Z Z E I** . Dico subito, signor Presidente, che faccio mio l'emendamento che il collega Brosio ha ritirato, cioè l'8.2, perchè l'emendamento 8.8 — identico all'8.1 del senatore Brosio — ha un significato proprio in relazione all'attribuzione al CIPE di certi poteri. Siamo d'accordo che fare una delibera del CIPE con l'elencazione di tutti i possibili settori tranne qualcuno sia sbagliato. Nell'articolo c'è la possibilità di agevolare in maniera particolare alcuni settori con un contributo aggiuntivo, così come c'è la possibilità della sospensione delle agevolazioni per alcuni settori. Ma, proprio perchè sopprimiamo quell'inciso dal primo comma, cioè l'elencazione di settori, che dovrebbe essere amplissima specialmente nel primo momento, vogliamo però dare al CIPE, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, la possibilità dell'esclusione di alcuni settori. Non vogliamo cioè ripetere l'esperienza che già paghiamo nel Mezzogiorno di alcuni settori che sono venuti a localizzarsi nel Meridione e hanno forse accaparrato molto di più di quanto non abbiano poi dato il valore aggiunto, in occupazione indotta, in benefici per il Mezzogiorno.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B R O S I O** . Signor Presidente, ho chiesto la parola soltanto per dire che non è che avessi ritirato questo emendamento perchè lo ritenessi infondato o inutile. Dal momento che il collega Mazzei lo fa proprio, io mi associo di nuovo al collega Mazzei.

P R E S I D E N T E . Riconferma cioè il suo emendamento.

B A S A D O N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A . Signor Presidente, con l'emendamento 8.4 vorremmo migliorare lievemente i contributi in conto capi-

tale. Mi rendo conto, onorevole relatore, che in questa direzione si è fatto moltissimo; tuttavia qualche cosina ancora si può fare — e lei me lo ha promesso poco fa —; per lo meno per il primo scaglione può essere concesso un 5 per cento in più perchè è una fascia di attività che interessa zone particolarmente depresse e perchè ciò costituisce un onere molto modesto.

C U C I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Signor Presidente, molto rapidamente illustro l'emendamento 8.3 anche perchè l'ho già fatto nella discussione generale. Voglio solo dire che questo emendamento è legato strettamente all'ordine del giorno accolto stamattina dal relatore e dal Governo. Si tratta di agevolazioni che si devono dare quando il CIPE avrà dato il suo parere sospendendo però quelle alle grandi industrie di base, per alimentare le iniziative che possono portare un aumento effettivo di posti di lavoro nel Sud. Io ho indicato infatti il settore meccanico, l'alimentare e quello della chimica secondaria.

T A M B R O N I A R M A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **T A M B R O N I A R M A R O L I** . Lo emendamento 8.5 trova nella coscienza dei cittadini dell'Italia centrale e degli operatori economici un fondamento notevole, tanto che più volte anche nella precedente legislatura avemmo occasione di interessare il Parlamento ed il Governo perchè fossero adottati provvedimenti particolari, specialmente per le zone contigue al Nord della Cassa per il Mezzogiorno. Abbiamo denunciato e continuiamo, forse invano, signor Ministro, a denunciare una situazione che è divenuta ormai preoccupante, poichè tutte le iniziative di carattere industriale ed anche di carattere artigianale che potrebbero

sorgere nelle province al confine con la Cassa per il Mezzogiorno vengono regolarmente risucchiate nei territori della Cassa stessa.

Stiamo perciò creando una nuova fascia di depauperamento di iniziative, di capitali, di uomini e di povertà che non riesce a trovare comprensione ormai da tanti anni da parte del Governo e del Parlamento. Vorrei ricordare che Colombo, allora Presidente del Consiglio, nel settembre-ottobre 1971, quando fu rifinanziata la legge per il Mezzogiorno, ebbe ad assicurare ai parlamentari delle Marche e dell'Umbria che avrebbe presentato un disegno di legge con provvidenze sia pure ridotte rispetto al Sud e gradualmente rispetto alla vicinanza o meno alle zone limitrofe del Mezzogiorno.

Ho detto che la nostra voce più volte è rimasta senza risposta per tutta questa fascia dell'Italia centrale. L'emendamento tuttavia non riguarda tutta la fascia dell'Italia centrale, ma riguarda alcuni punti, cioè le sole zone montane, le comunità montane di cinque o sei province, dove siamo arrivati allo spopolamento dell'80 per cento e quelle aree di industrializzazione che dovrebbero essere realizzate con dei piani delle comunità montane che abbiamo creato; tali aree dovrebbero essere limitate come numero, dati i pochi comuni che ne sarebbero interessati. Inoltre le provvidenze richieste vengono limitate al 50 per cento rispetto a quelle riservate al Mezzogiorno. Il mio è un accurato appello ai colleghi e del Nord e del Sud, in quanto credo che si rendano conto che queste aree sono state comprese letteralmente da uno sviluppo indotto che è avvenuto al Nord e da uno sviluppo sostenuto dalla comunità nazionale che riguarda il Sud. Agli amici del Sud vorrei dire un fatto molto semplice: credo che a nessuno interessi che al Nord di questa vasta parte del paese si crei una congestione come è avvenuto appunto per le iniziative che hanno riguardato proprio la zona immediatamente al confine, spopolando tutte le zone vicine, soprattutto quelle montane. È un problema non solo di carattere economico, ma soprattutto di carattere sociale; perciò chiedo la comprensione non solo del Governo ma anche degli amici e colleghi parlamentari.

M E R L O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R L O N I . Illustro l'emendamento 8.6.

Nel rinnovo della legislazione del Mezzogiorno si ritiene che debbano essere corrette alcune disfunzioni che possono aver creato delle situazioni di sviluppo non generali del Mezzogiorno stesso. Nell'ambito del Mezzogiorno riteniamo che debba essere applicato il principio della graduazione degli incentivi, sempre applicando questo principio nell'ambito delle zone delimitate nel Mezzogiorno; principio della graduazione degli incentivi che rappresenta anche un passo avanti e la cui prima applicazione è stata fatta nell'ambito della legge 853, in cui venivano stabiliti dei maggiori incentivi per zone particolarmente depresse.

Si ritiene infatti che sia ormai superato il concetto di Mezzogiorno come di una area unitaria soggetta ad intervento indifferenziato, concetto che porta inevitabilmente ad impiegare le risorse su una area molto vasta, con una grande dispersione, e che mantiene vaste sacche di depressione mentre sviluppa poli di concentrazione industriale. A questi poli corrispondono fenomeni di congestione che non sono certo auspicabili in un equilibrato assetto territoriale quale quello che si vorrebbe ottenere nell'ambito del Mezzogiorno stesso. Quindi già nella legge è stato introdotto il sesto comma che prevede la sospensione delle incentivazioni sulla base di considerazioni di opportunità settoriale o territoriale. Il nostro emendamento tende a correggere e a rendere più automatica l'applicazione di queste sospensioni. Infatti a nostro avviso la formulazione di questa norma, quale risulta dal sesto comma dell'articolo 8, è troppo discrezionale perché da essa ci si possa attendere una azione pronta e concreta, che è in definitiva quella di sospendere l'erogazione dei contributi, l'erogazione di risorse pubbliche verso territori che abbiano raggiunto già sufficienti gradi di sviluppo.

È necessario quindi che questa regola sia resa applicabile automaticamente. In tal sen-

so proponiamo di emendare il sesto comma lasciando la valutazione dell'opportunità settoriale dell'applicazione degli incentivi al CIPE, ma ancorando la **disapplicabilità** su basi territoriali a parametri oggettivi quali quelli usati molto opportunamente nel disegno di legge per definire il grado di sviluppo di alcune aree o territori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **DE VITO**, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 8.1 del senatore Brosio e 8.8 del senatore Mazzei che sono identici, anche in considerazione del fatto che i presentatori mantengono l'emendamento 8.2, al quale mi dichiaro ugualmente favorevole.

Sono viceversa contrario all'emendamento 8.4 del senatore Basadonna, al quale vorrei osservare, tra l'altro, che i contributi previsti dal disegno di legge sono di gran lunga superiori a quelli previsti dalla legge n. 853; pertanto non ritengo opportuno un ulteriore aumento. Ritengo invece che sia utile un ulteriore aumento per quanto riguarda la fascia degli investimenti a cui si riferisce l'emendamento 8.3 del senatore Cucinelli, con il passaggio dal 12 al 15 per cento del contributo di cui al primo comma, punto 4, dell'articolo; pertanto sono favorevole a questo emendamento.

Al senatore Tambroni Armaroli, che ha presentato l'emendamento 8.5 insieme al senatore Merloni, vorrei dire che il tema è già stato discusso ampiamente dalla Commissione, la quale si è fatta carico delle ragioni che il senatore Tambroni ha ripetuto in Aula, e cioè della compressione a cui è soggetta la fascia centrale del nostro paese tra un Mezzogiorno incentivato ed un Nord sviluppato; la Commissione stessa ha pensato di introdurre nell'articolo 13 una politica relativa al credito, ma non ha ritenuto di poter accettare l'estensione del contributo a fondo perduto ad altre aree all'infuori di quelle del Mezzogiorno. Quindi debbo esprimere parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 8.6, siccome l'ulteriore specificazione che esso

introduce nel sesto comma si riferisce soprattutto al problema delle iniziative in specifici territori, devo dire che le indicazioni in esso previste, che sono il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, per cui il riferimento dovrebbe essere ai valori medi nazionali, sembrano difficilmente calcolabili, per cui riesce arduo mettere insieme questi tre indicatori per trarne valutazioni oggettive; riteniamo più adeguata la formulazione del testo della Commissione e siamo pertanto contrari all'emendamento.

Sono infine favorevole all'emendamento 8.7.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 8.1, presentato dal senatore Brosio, identico all'emendamento 8.8, presentato dal senatore Mazzei e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Basadonna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dai senatori Merloni e Tambroni Arma-

roli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6. presentato dai senatori Merloni e Tambroni Armaroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Brosio e fatto proprio dal senatore Mazzei, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario:*

Art. 9.

(Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande)

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli Istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro 30 giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli Istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformità nel quale sono indicate sia la misura del contributo riconosciuta all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa del Mezzogiorno e di altre Amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del

testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli Istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Le determinazioni assunte nel parere di conformità sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le Amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni delle somme dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente da un anno precedente alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione necessaria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole da: « dalla Cassa del Mezzogiorno » fino alla fine del comma con le altre: « dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogior-

no, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli Istituti di credito a medio termine abilitati, eventualmente avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno o degli enti ad essa collegati per la valutazione delle infrastrutture necessarie ».

Sopprimere il secondo comma.

9.1

BROSIO

Al quinto comma, dopo le parole: « all'iniziativa industriale » la restante parte del comma è sostituita con le parole: « e, sentita la regione interessata, le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti, da realizzarsi a carico della Cassa, nel caso in cui l'iniziativa rientri in un progetto di sviluppo statale, o a carico delle regioni e di altre amministrazioni interessate, negli altri casi; ed indicando, inoltre, gli impegni finanziari che la Cassa stessa deve assumere, anche per quanto riguarda i contributi da trasferire alle regioni ».

9.5

COLAJANNI, FERMARIELLO, CHIAROMONTE, CIPOLLA, ZICCARDI, CORBA, LI VIGNI, BACICCHI, BOLLINI, PELUSO

Dopo il sesto comma inserire il seguente:

« Ove, entro due mesi dall'esito dell'accertamento da parte degli enti di cui al precedente quarto comma, il Ministro non abbia rilasciato il parere di conformità questo si intende concesso a tutti gli effetti ».

9.2

BROSIO

Dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

« L'aggiornamento dei pareri di conformità per variazione dei prezzi o modifica degli impianti viene deliberato dal CIPE su proposta del Ministro sentita la Commissione di cui all'articolo 3 ».

9.6

COLAJANNI, FERMARIELLO, PISCITELLO, BACICCHI, LI VIGNI, CORBA

Sopprimere l'ultimo comma.

9.3 BASADONNA, NENCIONI, CROLLALANZA

All'ultimo comma, sostituire le parole: « un anno », con le altre: « due anni ».

9.4 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

All'ultimo comma, sostituire le parole: « ad un anno precedente », con le altre: « ai due anni precedenti ».

9.7 SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, RICCI, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BROSIO. Ritiro l'emendamento 9.1. L'emendamento 9.2 introduce il sistema del rilascio tacito del parere di conformità dopo che è trascorso un certo periodo di tempo dal compimento delle pratiche senza che il Ministro abbia provveduto, allo scopo di sanzionare le lungaggini burocratiche e di dare sicurezza all'interessato relativamente alle agevolazioni per le quali viene compiuta l'istruttoria. Riteniamo che ciò sia uno sprone per gli uffici a preparare la decisione del Ministro e costituisca un aiuto per le aziende che potranno contare su un termine definito per il conseguimento della agevolazione.

FERMARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Gli emendamenti 9.5 e 9.6 si danno per illustrati.

BASADONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASADONNA. In base all'articolo 9 sono ammessi al finanziamento anche gli investimenti realizzati un anno prima del-

la domanda: ritengo che questa agevolazione non debba essere accolta, poichè in passato ha dato luogo a gravi irregolarità che aumenteranno quando essa sarà legalizzata. Infatti gli imprenditori iniziano ad investire senza avere la sicurezza che la loro richiesta sarà approvata e quindi fanno ricorso al credito ordinario che è troppo oneroso, per cui finiscono per trovarsi in gravi difficoltà. È vero che in un primo momento questa agevolazione era consentita per gli investimenti fatti nell'arco di due anni che poi sono stati ridotti ad uno, ma penso che questo arco di tempo debba essere almeno ridotto a sei mesi, come è stato proposto da altra parte politica.

MERLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLONI. Con l'emendamento 9.4 proponiamo di portare da uno a due anni il periodo in cui le spese possono essere ammissibili a contributo. Ciò si rende necessario per ragioni di semplicità. Il termine di un anno appare infatti piuttosto breve se si tiene conto sia della lunghezza dei tempi necessari per espletare tutte le pratiche per il contributo, sia della lunghezza dei tempi necessari per l'erogazione dei fondi. Pertanto un termine troppo breve costringerebbe gli operatori a moltiplicare le domande di ammissione ai contributi, cosa certamente non vantaggiosa nè per gli operatori nè per gli uffici addetti.

SICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SICA. L'emendamento 9.7 è uguale a quello ora illustrato dal senatore Merloni; vi è solo il fatto che l'aggettivo da singolare diviene plurale, ossia « precedenti », il che in sede di coordinamento può essere tenuto presente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE VITO, *relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti 9.5, 9.2, 9.3, 9.6 e favorevole all'emendamento 9.7.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1, presentato dal senatore Brosio, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Basadonna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Sica e da altri senatori, di contenuto identico all'emendamento 9.4, presentato dai senatori Merloni e Tambroni Armaroli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *Segretario*:

Art. 10.

(Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture)

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 8 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa che si avvale degli Istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonchè, sentita la Regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 9.

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui al-

l'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, numero 1523, possono avvalersi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « a carico della Cassa per il Mezzogiorno », inserire le altre: « , nel caso in cui l'iniziativa rientri in un progetto di sviluppo statale o delle Regioni o di altre amministrazioni interessate negli altri casi, ».

10.3 COLAJANNI, BOLLINI, FERMARIELLO, BACICCHI, CORBA, GADALETA, ZICCARDI, LI VIGNI, GIOVANNETTI, CHIAROMONTE

Sopprimere il quarto comma.

10.4 COLAJANNI, FERMARIELLO, CHIAROMONTE, BOLLINI, GIOVANNETTI, LI VIGNI, BACICCHI, GADALETA, ZICCARDI, CORBA

Al quarto comma dopo le parole: « possono avvalersi delle », inserire le altre: « imprese private e/o a partecipazione statale, ivi comprese le ».

Aggiungere in fine le parole: « e nel rispetto di condizioni che assicurino la massima competitività tra le imprese aspiranti alla concessione dei lavori ».

10.1 **BROSIO**

Al quarto comma, sostituire le parole: « possono avvalersi delle » con le altre: « possono avvalersi di consorzi di impresa, o di singole imprese, ivi comprese ».

10.2 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITTELLA, BLOISE, BUCCINI

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: « salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche ».

10.5 **MAZZEI, CIFARELLI, VENANZETTI**

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformità con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere ».

10.6 **SICA, ROSA, CAROLLO, LEGGIERI, TE SAURO, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, RICCI, GAUDIO**

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 10.6 figura erroneamente nel fascicolo degli emendamenti come 14-bis 7.

COLAJANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 10.3 e 10.4.

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BROSIO.** Il contenuto dell'emendamento 10.1 è di chiarificazione e riguarda il quarto ed ultimo comma dell'articolo 10. L'articolo dice che: « Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali... i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure ». Noi vorremmo aggiungere due chiarificazioni: prima di tutto che possono avvalersi delle

agevolazioni le « imprese private o a partecipazione statale, ivi comprese... »; vorremmo cioè fosse ben chiaro che tra le imprese che possono essere destinatarie delle agevolazioni vi sono le imprese private, e beninteso anche le imprese a partecipazione statale.

Alla fine, quando l'articolo conclude dicendo: « anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure », vorremmo che fosse aggiunto, perchè è importante, il criterio della competitività, della assegnazione per concorrenza obiettiva di condizioni, inserendo le parole: « e nel rispetto di condizioni che assicurino la massima competitività tra le imprese aspiranti alla concessione dei lavori ».

Con questa precisazione sulle imprese destinatarie, che possono essere private o a partecipazione statale, e con l'aggiunta del criterio della competitività obiettiva tra le imprese, su una base strettamente economica, per l'assegnazione dei lavori, riteniamo che l'ultimo comma dell'articolo sarebbe molto più chiaro e più giusto.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C I F A R E L L I . L'emendamento 10.5 è semplicissimo perchè sostanzialmente è analogo al 10.1 che ha illustrato il collega Brosio. Si è indicata in maniera un po' più sintetica quella stessa esigenza che si intende venga rispettata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E V I T O , *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.1 e favorevole agli emendamenti 10.2, 10.5 e 10.6.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N D R E O T T I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straor-*

dinari nel Mezzogiorno. Il Governo condivide il parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 10.3, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Brosio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Mazzei e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Sica e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Art. 11.

(Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca)

Gli Uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonchè le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 8, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 9 e 10. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purchè il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 9 e 10, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature di durata non inferiore, rispettivamente, a 15 anni e 5 anni.

Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca

scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonchè le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Al quarto comma sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature di durata non inferiore a quella che sarà fissata caso per caso in funzione del tipo di attrezzatura e della finalità specifica della ricerca ».

11.1 BROSIO, VALITUTTI

Al quarto comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca ».

11.2 ROSA, SICA, CAROLLO, RICCI, LEGGIERI, ATTAGUILE, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, l'emendamento 11.1 è sostitutivo della lettera b) del quarto comma dell'articolo 11. Sostanzialmente proponiamo che, a proposito del vincolo di destinazione degli immobili

e delle attrezzature, si fissi la durata ad un periodo di 15 anni per gli immobili e ad un periodo variabile, caso per caso, che dovrà essere obiettivamente accertato, per quanto riguarda le attrezzature. Questo è il significato del nostro emendamento che ci sembra più chiarificatore e più giusto della norma attuale.

S I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I C A . L'emendamento 11.2, che si illustra da sè, è più o meno uguale a quello precedentemente illustrato dal senatore Valitutti. La differenza verte soltanto sulla durata del vincolo di destinazione delle attrezzature che nell'emendamento precedente si vuole non inferiore a quella che sarà fissata caso per caso in funzione del tipo di attrezzatura e della finalità specifica della ricerca, mentre nel nostro emendamento si vuole sia variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca. Credo sia preferibile il testo dell'emendamento da noi presentato perchè più preciso nella sua dizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E V I T O , *relatore*. I due emendamenti 11.1 e 11.2 sono analoghi, cambiano solo leggermente nella forma. Esprimo parere favorevole all'11.2, essendo la sua formulazione più precisa.

A N D R E O T T I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sono d'accordo col relatore.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Dichiaro di ritirare l'emendamento 11.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 11.2, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Art. 12.

(Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1977 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980 è concesso lo sgravio decennale in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane nonchè dalle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, che occupano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Lo sgravio contributivo è concesso sulle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge. A partire dal 1° gennaio 1981 lo sgravio è concesso sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Fino al periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980 il predetto sgravio con-

tributivo è concesso anche per l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti nella misura dell'1,50 per cento delle retribuzioni, qualora gli stessi lavoratori concorrono al pagamento dei contributi dovuti all'INPS per le assicurazioni generali obbligatorie.

I datori di lavoro deducono l'importo dello sgravio dal totale delle somme dovute per contributi all'INPS, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei contributi di pertinenza dello stesso Istituto.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per le iniziative di cui alla lettera b) dell'articolo 14 della presente legge ubicate nelle Regioni Marche, Umbria e Lazio in aree comprensoriali nelle quali il tasso di emigrazione il tasso di popolazione attiva occupata e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT indichino un grado di sviluppo inferiore alla media del Mezzogiorno, si applica lo sgravio contributivo nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti ma in misura ridotta al 50 per cento ».

12.1 **MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI**

PRESIDENTE. Comunico che da parte della Commissione è stato testè presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonchè nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS ».

12.2

DEVITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DEVITO, relatore.** Non credo che sia necessaria una illustrazione. Intendo solo sottolineare che rispetto al testo della Commissione questo emendamento praticamente punta di più ad incentivare la nuova occupazione, garantendo per gli investimenti che si realizzeranno nel prossimo futuro un contributo alla gestione attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali proiettata fino al 31 dicembre 1986, trascurando la parte di fiscalizzazione riguardante i vecchi addetti, che il testo della Commissione prevedeva. Quindi resta in vigore la vecchia normativa per quanto riguarda le aziende già esistenti e i lavoratori che erano oggetto di quel testo, mentre con questo emendamento si sottolinea solamente l'aspetto incentivante per quanto riguarda i nuovi assunti.

MERLONI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R L O N I . Con l'emendamento 12. 1, come con quello precedente illustrato dal collega Tambroni, intendiamo proporre alcune attenuazioni alla rigidità del confine tra le regioni centrali e le zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno. Vorremmo introdurre una leggera gradualità per zone particolari. Senza voler mettere in discussione la distinzione tra i territori di intervento della Cassa per il Mezzogiorno e quelli del resto d'Italia, proponiamo comunque qualche misura agevolativa. La nostra proposta è di estendere a certi territori scarsamente sviluppati, anzi con sviluppo inferiore alla media di quelli del Mezzogiorno, situati nelle regioni dell'Italia centrale, la fiscalizzazione degli oneri sociali, seppure in misura ridotta del 50 per cento. Pertanto vorremmo proporre un intervento che senza danneggiare il contiguo Mezzogiorno sostenga le imprese, in particolare quelle ad elevata intensità di mano d'opera, limitatamente a questi territori.

Qui vorrei ricordare ai colleghi meridionali che una maggiore considerazione anche per le esigenze delle regioni del centro-Italia non risulta certamente in contrasto con l'esigenza prioritaria da tutti riconosciuta dello sviluppo del Mezzogiorno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

* D E V I T O , *relatore*. Signor Presidente, per le considerazioni che ho fatto in relazione al precedente emendamento del senatore Tambroni, per l'ulteriore considerazione che il testo della Commissione dell'articolo 12 viene modificato qui in Aula, nonchè per ragioni di onere (aggiungo cioè alle considerazioni in precedenza espresse anche questa relativa alla pesantezza della situazione finanziaria), non ritengo di poter accettare l'emendamento dei senatori Merloni e Tambroni Armaroli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N D R E O T T I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 12. 2 sostitutivo dell'intero articolo 12, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 1, presentato dai senatori Merloni e Tambroni Armaroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario*:

Art. 13.

(Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale,

destinato nella misura del 60 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 40 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853 per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire; relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 11, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero in comuni contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;

c) attribuzione al CIPE — e, per quanto di competenza, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità per la concessione del credito agevolato, nonché della definizione delle procedure per

assicurare sia la massima snellezza e rapidità, sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 8 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;

d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli Istituti di credito a medio termine, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sarà pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 8 non dovrà superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima è aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 8;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione indu-

striale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 50 per cento dell'investimento globale;

g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle Regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale;

h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre provincie del territorio nazionale, limitatamente agli ammodernamenti, ad un tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento ed a una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 40 per cento dell'investimento globale;

i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonchè le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sarà fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;

Saranno altresì previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite

norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Sarà inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Resta confermata la facoltà di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, numero 298, il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Alla lettera b), sopprimere le parole: « in Comuni ».

13.3 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

Alla lettera f) sostituire le parole: « 50 per cento » con le altre: « 60 per cento ».

13.4 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

« (...) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b) ubicate nelle altre aree della Toscana, Marche, Umbria e Lazio, limitatamente agli ammo-

dernamenti, a un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale ».

13.5 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

Alla lettera h), sostituire la parola: « province » con l'altra: « aree ».

13.6 MERLONI, TAMBRONI ARMAROLI

Al primo comma dopo la lettera i), inserire la seguente:

« (...) estensione del credito agevolato a tutti gli oneri di prefinanziamento delle iniziative ammesse a beneficio ai sensi del presente articolo, previo parere di conformità del Ministro per il Mezzogiorno o del CIPE ».

13.1 BROSIO, VALITUTTI

Al primo comma, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« (...) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno ».

13.2 CUCINELLI, FOSSA, COLOMBO, ZUCALÀ, VIGNOLA, PITTELLA, BLOISE, BUCCINI

P R E S I D E N T E. Sempre sull'articolo 13 sono stati testè presentati alcuni emendamenti da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: « nella misura del 60 per cento » con le parole: « nella misura del 65 per cento » e sostituire le parole: « nella misura del 40 per cento » con le parole: « nella misura del 35 per cento ».

13.7 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « riserva del credito agevolato . . . all'articolo 11 con riserva » con le parole « riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 11, con riserva ».

13.13 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera f), sostituire le parole: « sarà pari al 50 per cento dell'investimento globale » con le parole: « sarà pari al 60 per cento dell'investimento globale; ».

13.14 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera g), sostituire le parole: « è pari al 50 per cento dell'investimento globale; », con le altre: « è pari al 60 per cento dell'investimento globale; ».

13.9 LA COMMISSIONE

Al primo comma, lettera h), sostituire le parole: « del territorio nazionale, . . . al 40 per cento dell'investimento globale; » con le parole: « del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento ed a una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale; ».

13.10 LA COMMISSIONE

Dopo il terzo comma, aggiungere: « Sarà infine previsto che il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale del Credito e del Risparmio, può, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone ».

13. 11

LA COMMISSIONE

All'ultimo comma aggiungere le seguenti parole: « I termini di cui al 4° comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti ».

13. 12

LA COMMISSIONE

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti:

« Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sarà iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi — relative all'anno 1976 — con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e modalità stabilite nei decreti delegati medesimi.

Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, numero 623, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 8

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, quando lei prenderà la parola per esprimere il parere sugli emendamenti presentati illustrerà, se crede, quelli della Commissione.

D E V I T O, *relatore.* D'accordo, signor Presidente.

M E R L O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E R L O N I. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.3 c'è da dire che si tratta della correzione di un errore materiale di trascrizione. Infatti mentre all'articolo 8 nell'ultimo comma si parla di: « stabilimenti nello stesso comune ovvero contigui » all'articolo 13 si dice: « ovvero in comuni contigui ».

Anche l'emendamento 13.6 riguarda un errore materiale. Con esso si vuole sostituire la parola: « province » con l'altra: « aree », dato che i riferimenti precedenti non riguardano esclusivamente province, ma territori ed aree da determinare. Ritengo che ciò sia necessario per una questione di coordinamento.

L'emendamento 13.4 è invece un emendamento di sostanza. Con il 13.4 e con il 13.5 si vuol fare una diversa e maggiore distinzione tra le aree del centro-Italia e quelle del Nord per permettere una diversa regolamentazione delle incentivazioni. Dato che sono stati rigettati gli altri emendamenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e sui

contributi a fondo perduto rimane esclusivamente, per queste zone, la possibilità di dare contributi sugli investimenti agevolati. Pertanto la proposta di portare la concessione del finanziamento agevolato per iniziative nelle aree depresse dell'Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria e Lazio) dal 50 al 60 per cento mi pare necessaria.

Con il 13.5 si chiede una differenziazione rispetto al Nord per i finanziamenti agevolati destinati agli ammodernamenti delle imprese industriali in zone non dichiarate particolarmente depresse dell'Italia centrale. Il tasso di interesse per tale finanziamento ammonterebbe al 50 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato al 50 per cento dell'investimento globale.

Ritengo che tale proposta, essendo stati respinti gli altri emendamenti, possa essere accolta dal relatore e dal Governo.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Il nostro emendamento 13.1, che è di difficile collocazione formale e di cui mi permetto di raccomandare la sostanza tanto al relatore che al Ministro, si propone di estendere con le norme delegate il credito agevolato a tutti gli oneri di prefinanziamento delle iniziative ammesse al beneficio. Questa è la sostanza dell'emendamento.

C U C I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . L'emendamento 13.2 non credo che richieda una particolare illustrazione, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E V I T O , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.3 credo che il

testo della Commissione abbia già eliminato l'inconveniente cui si riferiva il senatore Merloni; infatti la parola: « in comuni » è stata tolta dal testo al nostro esame. Si potrà, tutt'al più, procedere ad un migliore coordinamento del testo. L'emendamento si può considerare superato.

M E R L O N I . Allora lo ritiro.

D E V I T O , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.4, faccio presente che la Commissione si è fatta carico del problema delle zone depresse dell'Italia centrale mediante l'emendamento 13.14 da essa proposto, alla cui formulazione sono favorevole.

T A M B R O N I A R M A R O L I . Ritiro l'emendamento 13.4.

D E V I T O , *relatore*. Esprimo poi parere contrario all'emendamento 13.5. Per l'emendamento 13.6, credo che vada meglio la parola « province » piuttosto che « aree », perchè le aree le abbiamo indicate a proposito di zone molto ristrette da individuare. Esprimo quindi parere contrario. Parere sfavorevole per l'emendamento 13.1, mentre sono favorevole al 13.2 presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori.

L'emendamento 13.7 modifica la lettera a) del testo della Commissione, dove era prevista una riserva per l'Italia meridionale del 60 per cento. La lettera a) dell'articolo 13 prevede la costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato, e in questa lettera è prevista una riserva del 60 per cento all'Italia meridionale. Da un esame più approfondito, e tenuto conto che il credito per il Nord e per le altre aree al di fuori del Mezzogiorno ha una durata di 10 anni, mentre quello per il Mezzogiorno ha una durata di 15, si ritiene di dover concludere che la percentuale va modificata nel 65 per cento a favore dei territori meridionali e 35 per cento per i rimanenti territori. Il 13.8 è un emendamento con il quale rite-

niamo di dover precisare l'importo da assegnare al fondo nazionale per gli incentivi; nell'emendamento si fa anche riferimento ai prelievi e alle fonti alle quali si attinge per la costituzione del fondo, che è previsto in 3.200 miliardi per gli investimenti, a partire appunto dall'anno 1976. L'emendamento 13.9 modifica le percentuali per l'investimento globale previste alla lettera g), dove la formulazione prevedeva il 50 per cento dello investimento globale, mentre l'emendamento poria la percentuale al 60 per cento.

Alla lettera h), è prevista una modificazione di percentuale sia per quanto riguarda il tasso di riferimento sia per quanto riguarda l'ammontare dei finanziamenti agevolati; la prima percentuale viene ridotta dal 70 per cento (testo della Commissione) al 60 per cento nell'emendamento, mentre il 40 per cento dell'investimento globale viene aumentato al 50 per cento.

L'emendamento 13.11 rappresenta una salvaguardia relativa al tasso di interesse che la Commissione ha ritenuto di dover aggiungere dopo il terzo comma in relazione agli eventi monetari che possono verificarsi.

Il 13.12 riguarda la legge 623 e prevede una proroga dei termini connessi a questo disegno di legge, tenuto conto che una parte del fondo viene costituita proprio con tale legge.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 13.13, esso è un po' una rielaborazione della lettera b); mentre il testo della Commissione prevedeva solamente due formulazioni, cioè riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi e che realizzano programmi per 3 miliardi in tutto il territorio nazionale e per il Mezzogiorno per imprese che realizzano investimenti fino a 15 miliardi, l'emendamento modifica la prima parte. In altre parole non si tiene fermo per tutto il territorio nazionale il riferimento di 6 e di 3 miliardi, ma lo si differenzia secondo diverse zone, per cui viene portato a 7 miliardi ed a 5 miliardi per il Centro depresso, a 4 e 3 miliardi per il Nord depresso,

a 4 ed a 2 miliardi per le rimanenti zone del paese.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N D R E O T T I, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 13.3 presentato dai senatori Merloni e Tambroni Armaroli è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 13.4, presentato dai senatori Merloni e Tambroni Armaroli è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dai senatori Merloni e Tambroni Armaroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dai senatori Merloni e Tambroni Ar-

maroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Brosio e Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 14.

(Coordinamento tra leggi statali e regionali)

Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle provincie di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, nè stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(È approvato).

Art. 14-bis.

(Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali)

La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali

per la cui realizzazione possono essere concesse le agevolazioni di cui al precedente articolo 8 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere il contributo in conto capitale e il contributo in conto interessi in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice e il conduttore.

Il contributo sugli interessi è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

La Società non potrà praticare canoni superiori all'importo delle corrispondenti rate di un mutuo di eguale durata per la medesima iniziativa, remunerato al tasso di riferimento di cui sopra, diminuiti dalla corrispondente frazione della somma da essa ricevuta ai sensi del secondo comma.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria gli impianti possono essere riscattati dal conduttore, per un importo di lire una. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, il riscatto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società è autorizzata a locare gli impianti a un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria si applicano, anche ai fini della opponibilità ai terzi, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri per i contratti affini.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 2.000.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « possono essere concesse le agevolazioni », con le altre: « può essere concesso il contributo ».

14-bis. 4 ROSA, SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, RICCI, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Uguali agevolazioni sono concesse ai sensi del presente articolo alle società per azioni abilitate ad esercitare la locazione finanziaria di impianti industriali ».

14-bis. 1 BROSIO, VALITUTTI

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito ».

14-bis. 5 ROSA, SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, RICCI, GAUDIO

Sostituire il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma con i seguenti:

« Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla Società di cui al pri-

mo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato.

L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto.

La Società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria Meridionale, lo acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla società di cui al primo comma si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Alle operazioni di locazione finanziaria diverse da quelle realizzate dalla Società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria,

sono estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni ».

14-bis. 10 MAZZEI, CIFARELLI, VENANZETTI

Al secondo comma, dopo le parole: « La Cassa per il Mezzogiorno », aggiungere le seguenti: « sino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 13 ».

14-bis. 6 ROSA, SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, RICCI, GAUDIO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« La Società di cui al primo comma dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma ».

14-bis. 8 ROSA, SICA, CAROLLO, LEGGIERI, TESAURO, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, RICCI, GAUDIO

Al quinto comma sostituire le parole: « di lire una » con le parole: « calcolato a prezzo di mercato tenendo conto dello stato degli impianti e considerando come prezzo già corrisposto il totale dei canoni pagati aumentato della somma corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del secondo comma e tenuto conto dello stato di normale usura degli impianti ».

14-bis. 2 BROSIO, VALITUTTI

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

« Le imposte gravanti sui trasferimenti non si applicano ai trasferimenti di cui al precedente comma ».

14-bis. 9 ROSA, SICA, CAROLLO, RICCI, LEGGIERI, TESAURO, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

A N D R E O T T I, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Vorrei fare un rilievo circa la proposta del relatore di modificare l'ultimo comma dell'emendamento Mazzei 14-bis. 10. Quando si parla di « convenzioni » nella dizione del senatore Mazzei si precisa che le convenzioni sono stipulate con la Cassa per il Mezzogiorno. Se non diciamo con chi sono stipulate tali convenzioni, il comma resta oscuro e non utile. Pertanto mi parrebbe giusto mantenere l'ultimo periodo dell'emendamento Mazzei.

P R E S I D E N T E. Onorevole relatore, le chiedo se è d'accordo su quanto ha detto il Ministro.

D E V I T O, *relatore.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Senatore Mazzei, accetta di modificare il comma aggiuntivo proposto nell'emendamento 14-bis. 10 nel senso suggerito dal relatore, mantenendo peraltro fermo l'ultimo periodo del comma stesso, come indicato dal Ministro, del seguente tenore: « A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni »?

M A Z Z E I. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 4, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 1, presentato dai senatori Brosio e Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 5, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 10 presentato dal senatore Mazzei e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, il cui comma aggiuntivo risulta definitivamente così formulato: « Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria potranno essere estese, mediante apposite convenzioni, le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare con dette società apposite convenzioni ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 6, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

R O S A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S A. Ritiro l'emendamento 14-bis. 8.

B R O S I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Ritiro l'emendamento 14-bis. 2.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 9, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, non accet-

tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 3, presentato dai senatori Brosio e Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14-bis nel testo emendato e con la rettifica formale indicata dal relatore, per cui, all'ultimo comma, deve leggersi la cifra di lire 5.000, anzichè quella di lire 2.000. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 14-bis, è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 14-bis. 0. 1. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, *Segretario:*

Al titolo III, prima dell'articolo 15, inserire il seguente:

Art. ...

« Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con propria legge, procedono allo scioglimento dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e dettano le norme transitorie.

Le Regioni procedono all'individuazione nell'ambito del proprio territorio di comprensori che ne coprano tutta l'area. In detti comprensori la Regione favorirà la costituzione dei consorzi di soli enti territoriali.

I consorzi comprensoriali redigono i piani regolatori per l'assetto del territorio compreso nel consorzio ed esercitano le deleghe che vengono attribuite dalle Regioni agli enti consorziali ».

14-bis. 0. 1 COLAJANNI, FERMARIELLO, PISCITELLO, CIPOLLA, ZICCARDI, PETRONE

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E V I T O, *relatore.* Il parere della Commissione è contrario.

A N D R E O T T I. *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Condivido il parere del relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 14-bis. 0. 1, presentato dal senatore Colajanni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, *Segretario:*

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15.

*(Decorrenza delle agevolazioni
e norme transitorie)*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 8.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a quelli in conto capitale. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati si applicano

le disposizioni dell'articolo 8 relativamente al contributo in conto capitale e le disposizioni dei decreti anzidetti per il credito agevolato.

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro del tesoro.

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento, ivi compresi gli ordini di acquisto di impianti e macchinari, pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. In tal caso le agevolazioni concesse sono sospese. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

Alle iniziative industriali per le quali sia stata avanzata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi, da aggiornamenti tecnologici, da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le agevolazioni di cui al precedente articolo 8.

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per il contributo di cui al precedente articolo 8, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Al quarto comma, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore della legge medesima », con le altre: « dalla data di rilascio del parere di conformità ».

15.1 FERMARIELLO, COLAJANNI, LI VIGNI, VALENZA, BACICCHI, CORBA

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da aggiornamenti tecnologici, da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8 ».

15.2 CAROLLO, SICA, RICCI, LEGGIERI, TESAURO, BARRA, MANENTE COMUNALE, RIZZO, TIRIOLO, GAUDIO

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E V I T O, relatore. Sono contrario all'emendamento 15.1. Per quanto riguarda l'emendamento 15.2, chiederei ai presentatori di apportare una modifica, in seguito alla quale il testo suonerebbe così: « Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di

spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8 ». Sposterei cioè nel periodo precedente le parole: « da aggiornamenti tecnologici ».

A N D R E O T T I , *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Concordo con il relatore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . I presentatori dell'emendamento sono d'accordo sulla modifica proposta dal relatore?

R I Z Z O . Siamo d'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15. 1, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15. 2, presentato dal senatore Carollo e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, il quale, con le modifiche suggerite dal relatore, risulta definitivamente così formulato:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Alle iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità, già rilasciato in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi e da aggiornamenti tecnologici, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo; per le variazioni di spesa derivanti da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8 ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 16.

(Norme finali e finanziarie)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Nel caso in cui gli Istituti anzidetti utilizzino fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio Credito centrale o, comunque, già agevolati, il concorso della Cassa è limitato alla differenza tra i tassi di interesse previsti per l'impiego dei fondi stessi, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato per il credito e il risparmio, e il tasso di interesse agevolato.

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 19 della presente

legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

Gli istituti meridionali di credito a medio termine di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 sono espressamente abilitati ad operare, oltre che a favore della media e piccola industria, anche a favore di imprese industriali di maggiori dimensioni nell'area di competenza. Tuttavia, i mezzi utilizzati devono essere riservati almeno per il 60 per cento degli impieghi a favore della media e piccola industria.

Gli istituti anzidetti sono espressamente autorizzati altresì ad operare, oltre che a tasso agevolato, anche per concedere finanziamenti industriali a medio termine a tasso di mercato.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O, *Segretario:*

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge alle iniziative industriali che realizzano o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente contributi di cui all'articolo 8, ad eccezione delle iniziative ad alta intensità di mano d'opera per le quali tale livello è elevato a 30 miliardi ».

16.1 **BASADONNA, NENCIONI, CROLLANZA**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 8 si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della Sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui Consiglio di amministrazione è integrato

dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La Sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta Sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20 della presente legge. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente articolo 6. La Sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La Cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla Sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto all'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. È concesso un contributo di 2 miliardi di lire per la ristrutturazione a livello regionale dei servizi di assistenza tecnica, commerciale e finanziaria previsti dal precedente articolo 8, secondo comma».

16.3 **AGRIMI, SICA, BARRA, RICCI, SANTONASTASO, CAROLLO, ROSA, MANNENTE COMUNALE, TESAURO, LEGGIERI, RIZZO, TIRIOLO**

Sostituire il terzo comma col seguente:

« Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge decade automaticamente se, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in seguito ad accertamento dell'Istituto di credito o della Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale, risulta che l'impresa interessata non ha ancora provveduto all'installazione del macchinario previsto ».

16.2 **BASADONNA, NENCIONI, CROLLANZA**

P R E S I D E N T E. Comunico che da parte della Commissione è stato testè presentato l'emendamento 16.4 tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 16.

B A S A D O N N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A. Con l'articolo 16 vengono escluse dal credito agevolato alcune imprese con investimenti superiori a 15 miliardi. Sono perfettamente d'accordo; non sono invece d'accordo quando vengono escluse anche le imprese ad alto contenuto di manodopera. Questo, infatti, è contrario alle fondamentali finalità dell'intervento straordinario. Propongo pertanto che possano usufruire del credito agevolato anche le imprese ad alto contenuto di manodopera con investimenti fino a 30 miliardi, come risulta dall'emendamento 16.1.

Dichiaro inoltre di ritirare l'emendamento 16.2.

A G R I M I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A G R I M I. L'emendamento 16.3 non ha bisogno di una particolare illustrazione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* **D E V I T O, relatore.** Sono contrario all'emendamento 16.1. Sono favorevole all'emendamento 16.3 fino alle parole « numero 1523 », cioè con la soppressione dell'ultimo periodo.

L'emendamento 16.4, presentato dalla Commissione, consiste nella soppressione di un comma che per errore materiale avevamo riprodotto nel testo della Commissione.

A N D R E O T T I, Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sono d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Basadonna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Agrimi, il relatore ha dichiarato di essere favorevole all'emendamento 16.3 a condizione che venga soppresso l'ultimo periodo. È d'accordo?

A G R I M I. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Agrimi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, fino alle parole: « ... 30 giugno 1967, n. 1523 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

P O E R I O, Segretario:

Art. 17.

(Norme concernenti i prestiti esteri)

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche

per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo.

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonchè dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonchè per il finanziamento dei progetti speciali.

La Cassa del Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

(È approvato).

Art. 18.

(Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno)

Il Governo della Repubblica sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

(È approvato).

Art. 19.

(Finanziamento degli interventi)

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, per il quinquennio 1976-1980 — è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 15.000 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 15 mila miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa del Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonchè delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160.

Della somma di lire 15.000 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 12, nonchè quello per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi, di cui all'articolo 8, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettiva-

mente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 350 miliardi all'anno fino al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.600 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.100 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.600 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.200 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 950 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 50 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive.

Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ —, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Aggiungere, alla fine, i seguenti commi:

« In conformità delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le spese relative al personale della Cassa ivi compreso il trattamento di missione, coman-

date ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 7 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anzidetto.

19.1 PALA, COLELLA, TANGA, TIRIOLO, CASSARINO, SICA, FOLLIERI, SANTALCO

P R E S I D E N T E . Ricordo che gli emendamenti 5.3 e 6.2, presentati dal senatore Brosio e in precedenza accantonati, debbono essere discussi in questa sede. Comunico altresì che sull'articolo 19 da parte della Commissione è stato testè presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle regioni meridionali ai sensi del precedente articolo 6, per il quinquennio 1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente articolo 12 — è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi ».

Alla fine del secondo comma, aggiungere, continuando: « L'assegnazione stessa è altresì comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'articolo 12, nonché quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli articoli 8 e 13, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziati ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Al quarto comma, sostituire le parole: « lire 950 miliardi » *con le altre* « lire 930 miliardi » *e le parole* « lire 50 miliardi » *con le altre* « lire 20 miliardi ».

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:

a) sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui al precedente artico-

lo 6, le somme destinate alle Regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;

b) sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui al precedente articolo 12 ».

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 ».

19.2

LA COMMISSIONE

D E V I T O, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* D E V I T O, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 19.2 riguarda una riformulazione dell'ex articolo 20 nel testo governativo relativo al finanziamento degli interventi. Quindi non è altro che l'adeguamento della copertura in relazione alle modificazioni che sono avvenute nel testo del disegno di legge. Inoltre al secondo comma

ci siamo fatti carico degli emendamenti presentati dal senatore Brosio agli articoli 5 e 6 riportandoli all'articolo 19.

P A L A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L A. Ritiro l'emendamento 19.1 e vorrei telegraficamente spiegare i motivi. Ritiro l'emendamento poichè ritengo che essendo la Cassa una amministrazione statale, sia pure a carattere straordinario, la norma contenuta nell'emendamento è da ritenere già operante. Quindi l'emendamento sarebbe superfluo.

P R E S I D E N T E. Chiedo al senatore Brosio se mantiene gli emendamenti accantonati 5.3 e 6.2.

B R O S I O. Li ritiro, signor Presidente, perchè sono contenuti nel nuovo emendamento presentato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 19.2 presentato dalla Commissione.

A N D R E O T T I, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento 19.2 presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. ...

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il CIPE, d'accordo con la Commissione interparlamentare, procederà al coordinamento ed all'armonizzazione delle norme previste dalla presente legge con le direttive e gli stanziamenti predisposti dalla Comunità economica europea per la politica regionale sul Mezzogiorno in modo da utilizzare, come ulteriore intervento aggiuntivo, i relativi fondi disponibili ».

19.0.1 BASADONNA, NENCIONI, CROLLANZA, GATTONI, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. ...

« Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

" La Segreteria di cui al precedente comma e gli altri uffici del Ministro sono composti da personale comandato da altre Amministrazioni statali e da enti pubblici, nonché da esperti. Il personale delle amministrazioni anzidette che presta la propria attività presso la predetta Segreteria è collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale da assumere in qualità di esperto, si applicano, ai fini del conferimento dell'incarico e della determinazione del relativo compenso, le disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ".

Al terzo comma dell'articolo 7 del testo unico anzidetto, dopo le parole "distinta-

mente per ciascun gruppo", sono aggiunte le altre: " e unitamente alla ripartizione delle competenze tra gli uffici della Segreteria di cui al primo comma " ».

19.0.2 PALA, COLELLA, TANGA, TIRIOLO, CASSARINO, SICA, FOLLIERI, SANTALCO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. ...

« I commi ottavo, nono e decimo dell'articolo 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, così come modificati dall'articolo 141, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti dai seguenti commi:

" Le operazioni di cui al presente articolo, effettuate a favore di coltivatori diretti, singoli o associati delle altre categorie previste dal primo comma dell'articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cassa per il Mezzogiorno concorre alle dotazioni finanziarie del predetto Fondo di garanzia con apporti finanziari nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un rappresentante della Cassa partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando il Comitato stesso debba deliberare in merito a quanto disposto dal comma ottavo del presente articolo.

Le norme di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 717 " ».

19.0.3 PALA, CASSARINO, COLELLA, RICCI, FOLLIERI, TANGA, TIRIOLO, SANTALCO

BASADONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASADONNA. Ritiriamo l'emendamento 19.0.1.

FALLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLA. Ritiriamo gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Art. 20.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Prima della votazione del disegno di legge n. 2398 nel suo complesso, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 2459. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Comunico che da parte della Commissione è stato testè presen-

tato un emendamento che è riferito all'articolo 3 del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

I primi quattro commi dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Lo stanziamento a favore delle Regioni meridionali indicato all'articolo 1 è destinato alla realizzazione delle opere di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 ma non ancora conredate dai relativi progetti esecutivi.

Lo stesso stanziamento è destinato altresì alla concessione da parte delle regioni anzidette delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data indicata al precedente comma ».

3.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti nel suo articolo unico il disegno di legge n. 2459, con l'avvertenza che il titolo risulta così modificato: « Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge n. 2398 nel suo complesso. È iscritto

a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto rammaricato di dover prendere la parola in questa ora e chiedo la vostra indulgenza che mi è indispensabile per adempiere ad un preciso dovere che ritengo mi spetti in questo dibattito.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

(Segue **VALITUTTI**). Come ha annunciato il senatore Brosio, onorevole Ministro, il Gruppo liberale darà voto favorevole all'approvazione del provvedimento sottoposto al nostro esame nella considerazione che pur nella modestia dei suoi fini, che sono quelli di consentire la continuità degli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel quinquennio 1976-80 secondo la linea generale segnata dalla legge n. 853 del 1971, scaduta nel 1975, contiene tuttavia alcune novità che, pur lasciando inalterata nell'essenziale la suddetta linea, non sono nè del tutto irrilevanti e marginali, nè tutte prive di pregio.

Se alcune innovazioni, come ha già dimostrato ieri il senatore Brosio, sono preoccupanti o discutibili, altre sono viceversa provide e promettenti. Nel complesso si può dire che il provvedimento realizza abbastanza felicemente la novità nella continuità. In quanto alla continuità riteniamo che in un momento tanto critico per tutta l'economia nazionale e particolarmente per il Sud sia giusto non far mancare l'azione degli interventi straordinari in quella parte d'Italia obiettivamente più colpita dalla crisi e che anzi sia giusto proporsi di accrescerla e perfezionarne le modalità e gli strumenti esecutivi. A ciò provvede appunto il disegno di legge in esame e perciò sotto questo profilo merita la nostra approvazione.

Il Sud si indebolirebbe ulteriormente, scaduto il piano di interventi straordinari 1971-1975, se non gli si facesse subentrare il pia-

no quinquennale 1976-80, per la cui formazione il presente provvedimento predispone i necessari stanziamenti e detta le norme relative agli organi e alle procedure, accogliendo quel tanto di nuovo che era compatibile con questo intento fondamentale e che era indispensabile secondo le valutazioni prevalse per adattare il nuovo piano alle mutate esigenze e condizioni. Ma se questo, onorevole Ministro, è il pregio della continuità assicurata dal presente provvedimento, il suo più grave limite è costituito proprio dal fatto d'aver confermato nell'essenziale una linea di interventi che ha già dimostrato le sue insuperabili insufficienze e per la cui revisione e correzione esistevano ed esistono ormai tutte le necessarie acquisizioni conoscitive e tecniche ed è mancata e manca soltanto l'indispensabile volontà politica. L'economia italiana è in crisi dal 1973, soprattutto per fattori non controllabili nazionalmente, ma forse proprio a cagione di questo stato di crisi non solo era più necessario, ma anche più possibile obiettivamente mutare gli indirizzi della nostra generale politica economica, con diretta e particolare applicazione ai bisogni e ai problemi dell'Italia del Mezzogiorno. Questo mutamento non è intervenuto perchè alla crisi economica si è sovrapposta e innestata la crisi politica che ha impedito e impedisce di andare al di là dell'ordinaria amministrazione e che perciò è stata ed è causa di un immobilismo che si rispecchia anche nel presente provvedimento. Il senatore Cola-

janni ha detto nella competente Commissione permanente, nel seno della quale il testo ora a noi sottoposto è stato largamente rimaneggiato, che il problema del Mezzogiorno resta relegato nella posizione di una querimonia subalterna finchè è affrontato come problema semplicemente regionale e non come problema che attiene alla stessa struttura fondamentale dell'economia nazionale e che perciò esso si risolve organicamente in sede di riforma di questa struttura e non mantenendo inalterata la struttura stessa e pretendendo di risolverlo aggiuntivamente e lateralmente.

Noi divergiamo dal senatore Colajanni e dai suoi amici nella concezione della riforma della struttura generale, ma siamo con lui concordi nel riconoscere che la questione meridionale si risolve davvero solo sulla strada maestra della generale riorganizzazione dell'economia italiana, e non come questione subalterna e aggiuntiva, pur se di molto rispetto. Sostanzialmente, il presente provvedimento contiene statuizioni e previsioni che si basano sul presupposto della volontà di mantenere inalterato il quadro generale dell'economia italiana nei suoi indirizzi fondamentali, pur se trattasi di una volontà nè ferma nè pugnace, più simile ad un atto di acquiescenza allo *status quo*, per la mancanza della forza occorrente per modificarlo, che ad un atto convinto di scelta positiva.

Nell'articolo 1 si dice che il nuovo piano per il Mezzogiorno sarà concepito e approvato nel quadro degli indirizzi programmatici dell'economia nazionale, ma questa è una affermazione puramente retorica, non solo perchè non c'è in essere una volontà programmatrice dell'economia nazionale, ma perchè se davvero il piano per il Mezzogiorno dovesse essere parte integrante del piano nazionale, è evidente che esso potrebbe e dovrebbe essere elaborato solo come parte di questo piano, e perciò dovrebbe essere rifiutata persino l'ipotesi di una sua elaborazione autonoma e separata, ipotesi che viceversa sorregge e giustifica in tutte le sue norme il presente provvedimento. Anche questo provvedimento sostanzialmente si riferisce a quella struttura che possiamo chia-

mare bipolare o dualistica dell'economia italiana, per cui essa si concreta in due subsistemi: il subsistema del Mezzogiorno ed il subsistema della rimanente parte d'Italia. Sandro Petriccione, un giovane studioso, nel suo agile volumetto pubblicato nelle scorse settimane su « Politica industriale e Mezzogiorno », ha invocato un rinnovato impegno che non si misura — egli ha detto — solo in termini di fondi disponibili per fornire il Mezzogiorno di infrastrutture e servizi adeguati, in particolare cercando di rendere utile al massimo ciò che si è fatto e di accrescere le capacità tecnico-organizzative disponibili, ma sul presupposto dell'esigenza di individuare una politica industriale unitaria per tutto il paese, e quindi della necessità di unificare a livello nazionale e rendere trasparente per quanto concerne le procedure la gestione degli incentivi sia finanziari che infrastrutturali.

Questo provvedimento nasce viceversa — come già ha rilevato il senatore Brosio — proprio sul vuoto della individuazione di una politica industriale in Italia per tutto il paese. Se si fosse voluto unire e non continuare a separare, si sarebbero dovuti ad esempio esaminare e decidere contestualmente sia questo provvedimento che quello della riconversione e ristrutturazione industriale.

Passando all'esame delle novità nella continuità, dobbiamo concedere che l'ideazione del fondo nazionale per la concessione del credito agevolato all'industria può essere il germe di uno strumento unificatore in quanto è nazionale e non regionale o pluri-regionale; ma bisogna rilevare che anche esso si inserisce in una struttura che si vuole mantenere separatistica e separata. Secondo noi è giusto aver voluto riservare il 60 per cento del fondo a nuove industrie localizzate nel Sud ed il 40 per cento a nuove industrie localizzate nel Nord, ma è illogico e potrebbe essere dannoso aver voluto relegare gli stanziamenti in due distinti capitoli di bilancio. Non crediamo che tutta la parte della legge concernente gli incentivi sia diretti che indiretti, sia infrastrutturali che monetari, sia pregevole pur se dobbiamo

dare atto all'onorevole Ministro ed alla Commissione dello sforzo inteso a migliorarla.

Soprattutto destano il nostro scetticismo e le nostre preoccupazioni gli incentivi monetari. Il relatore, senatore De Vito, ha riconosciuto nella sua assai pregevole relazione che uno dei più gravi insuccessi della politica di industrializzazione del Mezzogiorno è costituito dal fatto che essa non ha stimolato la nascita di una promettente imprenditorialità indigena. Nel Sud sono intervenute quasi colonialisticamente forze esterne e non sono nate forze interne. Ma egli non si è chiesto se ciò non sia dipeso e non dipenda proprio dal sistema degli incentivi. Secondo me sarebbe stato necessario e doveroso fare una storia realistica e veridica dell'applicazione del sistema degli incentivi finora adottati, come premessa alla sua necessaria riforma. C'è il rischio che gli incentivi, così come previsti dal presente provvedimento, diano ulteriore impulso a quel capitalismo assistenziale della cui espansione si è preoccupato recentemente anche l'onorevole Enrico Berlinguer (e non lo cito casualmente) il quale, parlando alla Camera sulle dichiarazioni programmatiche del presidente Moro, ha dichiarato che alcuni provvedimenti di tipo assistenziale hanno ampliato e continuano ad ampliare quel già ampio settore sovvenzionato che è privo di effettive capacità competitive e che perciò è sperperatore del pubblico denaro.

Gli ha fatto eco il quotidiano torinese « La Stampa » che il 7 marzo di quest'anno ha scritto che il rischio principale oggi è che si distrugga quel poco che resta del meccanismo di accumulazione e di progresso capitalista basato sul tornaconto e sull'ambizione degli individui, senza che ne sorga al suo posto un altro. Ne verrebbe, ha detto il giornale, una società statica, immobile; essa è già per metà costruita. Il molle capitalismo assistenziale italiano somiglia così sempre più al grigio burocratismo sovietico. Oggi — ha concluso il giornale — tutto il malessere della nostra economia si manifesta ed esplose nel deprezzamento della lira, ma tra le cause di questo deprezzamento non sono soltanto i misfatti della gestione burocratica o predatoria del settore pubblico, ma

anche la caduta visibile della tensione creativa nei luoghi di lavoro.

Noi dubitiamo seriamente che il sistema degli incentivi monetari predisposto da questo provvedimento per intensificare l'industrializzazione del Mezzogiorno sia idoneo a rianimare e tonificare questa tensione nei luoghi di lavoro nel Sud.

Tra le novità di questo provvedimento che si inseriscono nella continuità, desidero menzionare infine l'istituzione della Commissione interparlamentare, la riforma della Cassa per il Mezzogiorno e la previsione dell'intervento delle regioni come seconda componente dell'azione straordinaria nel Sud. Fra tante specie di patriottismo c'è anche il patriottismo del Parlamento. Ogni patriottismo è lodevole ma ogni eccesso è pericoloso, specie in questa materia. Personalmente sono patriota del Parlamento, ma non fanatico. L'istituzione della Commissione interparlamentare prevista dall'articolo 2 è idonea ad eccitare il patriottismo del Parlamento, ma credo che sia saggio non soggiacere a questo eccitamento. Secondo me, l'istituzione di una speciale Commissione di controllo e sorveglianza affievolisce e non potenzia i poteri di controllo del Parlamento, poteri che debbono appartenere a tutto il Parlamento e non ad un organo specializzato.

L'istituzione della Commissione speciale si colloca sulla linea della incipiente trasformazione del Parlamento in organo dell'amministrazione attiva; all'inizio di questa strada c'è la Commissione di vigilanza della RAI-TV i cui provvedimenti possono incidere perfino sugli interessi legittimi e sui diritti dei cittadini, sprovvisti tuttavia di tutela giurisdizionale nei riguardi del Parlamento. La Commissione prevista da questo provvedimento ha meno poteri, ma ha anch'essa una specie di *ius inspectionis* nei riguardi degli organi della politica meridionalistica che sono strumenti della pubblica amministrazione.

Non ignoro che questa trasformazione dei liberi Parlamenti, già puri organi di legislazione e di controllo politico, è in atto in tutti i paesi, persino nella patria del Parlamento, cioè in Inghilterra. Ma noi questa trasformazione la stiamo più subendo che attuando

consapevolmente. Il nostro è un fragile Parlamento e proprio a cagione della sua fragilità non può sopportare innesti che potrebbero snaturarlo e travolgerlo. Il nostro Parlamento è ancora troppo debole per assumersi compiti non propri senza rischiare di deteriorarsi ulteriormente nell'espletamento dei compiti istituzionali per cui esso soprattutto si giustifica.

La riforma della Cassa per il Mezzogiorno è secondo noi correttamente delineata dal presente provvedimento. Persistono ambiguità ed incertezze, come quelle relative alla funzione della Cassa nel procedimento di attuazione del sistema degli incentivi per l'industrializzazione, ma trattasi di ambiguità e incertezze destinate a sparire attraverso la verifica dell'esperienza. Noi crediamo che sia esatto quanto ha scritto Sandro Petriccione, nel volumetto già citato, che cioè si debba conservare la Cassa ma configurandola come organismo dello Stato con il compito di attuare i progetti speciali e di fornire assistenza tecnica alle Regioni. Secondo noi l'odierno provvedimento si è posto decisamente su questa strada.

Infine c'è da valutare quella che il relatore ha chiamato seconda componente degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, cioè la componente degli interventi autonomi delle regioni meridionali nel rispettivo territorio. Questa innovazione, in quanto inserisce gli interventi regionali nell'unità articolata degli interventi statali, è da noi pienamente approvata, ma mancheremmo ad un dovere se non dicessimo che nasce il serio problema del coordinamento tra interventi regionali e interventi statali. Trattasi di un problema estremamente difficile e rischioso che potrà essere risolto nella misura in cui quanti saranno chiamati a risolverlo saranno consapevoli della sua complessità.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, mi pare che tutti i capigruppo fossero d'accordo sul fatto che, data l'ora, si fosse estremamente sintetici nelle dichiarazioni. La prego quindi di concludere.

VALITUTTI. Signor Presidente, non è trascorso il tempo consentito. Posso anche

smettere, ma non senza protestare contro una violazione del Regolamento di cui lei si rende responsabile. Io smetto e dichiaro che noi voteremo a favore del provvedimento, però protesto contro di lei per la violazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Respingo questa protesta.

VALITUTTI. Io la riaffermo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La prego, senatore Valitutti, lei non può protestare. C'era un accordo fra i capigruppo.

VALITUTTI. Io non ho aderito a nessun accordo; io stavo adempiendo un dovere che lei mi ha impedito di adempiere.

PRESIDENTE. Le tolgo la parola, senatore Valitutti.

VALITUTTI. Signor Presidente, io non subisco soprusi; lei mi può togliere la parola, ma io non subisco soprusi da parte di nessuno.

PRESIDENTE. Non si tratta di subire, si tratta di andare d'accordo. Siamo rimasti d'accordo con i capigruppo di fare dichiarazioni di voto brevi. Avevo pregato il senatore Brosio di dirlo esplicitamente; tutti eravamo d'accordo. La prego, si calmi, se si agita si mette sul piano del torto.

VALITUTTI. Non ho torto; difendo un mio diritto.

PRESIDENTE. Respingo queste dichiarazioni. Non le posso tollerare.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

* **CIFARELLI.** Signor Presidente, terrò fede all'impegno assunto nei suoi confronti e sarò quanto mai conciso nella dichiarazione di voto che faccio a nome degli amici repubblicani.

Abbiamo partecipato alla Commissione che, accanto al valido e solerte relatore, ha portato a conclusione la redazione di questo testo. Abbiamo partecipato diligentemente alla formulazione degli emendamenti e voteremo a favore del provvedimento. Debbo però fare alcune osservazioni. Innanzitutto intendo sottolineare che il fatto che questa sera il Senato porta a conclusione l'esame di questo disegno di legge in relazione ad un problema così angoscioso come quello del Mezzogiorno e tanto urgente, nonostante la temperie politica che fa insorgere gravi preoccupazioni in tutti noi, costituisce un granello di sabbia — e vorremmo ce ne fossero tanti — al fine di avviare verso una migliore situazione il nostro paese, ed in particolare il Mezzogiorno.

Io che ebbi a suo tempo l'onore di essere relatore sulla precedente legge e che quindi comprendo fino in fondo la fatica del relatore — che invidio per avere operato in una atmosfera più calma, mentre l'altra volta eravamo bersagliati da tante critiche — debbo dire che ritenevo che fosse un sistema errato procedere per quinquenni nelle previsioni perchè non possiamo riconsiderare il problema ogni volta. Riteniamo che avere operato cinque anni in relazione ad un immenso problema storico implichi il diritto di credere di averlo risolto e di essere impazienti di fronte ai problemi che ancora restano.

Ricordiamoci che affrontare il problema della macroregione sottosviluppata d'Europa, il Mezzogiorno, ed affrontarlo senza barriere doganali, senza chiusure autarchiche, senza considerare gli elementi dello sviluppo industriale di altri paesi — potremmo citare le due superpotenze del tempo nostro — significa fare un'enorme opera, in libertà e in democrazia. In un'epoca in cui tanti dubbi, tante preoccupazioni e tante angosce ci prendono, vorrei invitarvi, onorevoli colleghi, a considerare questo dato positivo. Di delusioni ce ne sono state tante, ma il Mezzogiorno non è affatto all'anno zero: chi questo sostenesse mentirebbe sapendo di mentire.

Questa è la ragione di fondo del nostro voto favorevole. Alcune altre ragioni le ha

dette, sia pure con foga forse eccessiva, il collega Valitutti ed io non le ripeterò: il fondo nazionale per il credito, il sistema, riconfermato e migliorato, delle incentivazioni e degli aiuti alle iniziative industriali per superare le diseconomie esterne nel Mezzogiorno, una razionalizzazione degli interventi soprattutto con la riaffermazione dei progetti speciali ed il fatto che questa sera il Senato ha avuto un soprassalto di consapevolezza e non si è lasciato portare sul terreno delle spicciole concessioni che finiscono col vanificare gli interventi, col facilitare il permanere di distorte soluzioni e col rendere inadeguati gli stanziamenti, per co-spicui che essi siano.

Abbiamo all'attivo varie considerazioni ed è in ragione di queste che siamo per il voto favorevole. Vorrei sottolineare però due ragioni per le quali noi repubblicani non possiamo sottacere le nostre preoccupazioni: anche in questo disegno di legge è portato innanzi quel tale assemblearismo, quella tale volontà del Parlamento che deve far tutto, controllare tutto, sentire tutto, quasi fare da amministrazione attiva. Questo può essere un ragionamento da opposizione che si trovi chiusa e che cerchi in questo modo di metter le mani sulle leve del potere o sul controllo delle stesse, ma non può essere qualificato un modo giusto di legiferare e di concepire uno Stato. Non possiamo illuderci di controllare tutto; vedete in quali condizioni lavoriamo e quanti volumi di relazioni si accumulino senza che possiamo leggerli!

L'altra ragione di preoccupazione riguarda la deformazione regionalistica che aumenta: il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, con l'immissione dei rappresentanti regionali, diventa un parlamentino e si avvia a quella lottizzazione che è uno dei flagelli del nostro paese, si tratti della RAI-TV o di altri settori.

Ecco i motivi del nostro sì convinto che, come tutte le cose umane, comporta una prevalenza di argomentazioni positive su quelle negative e quindi il nostro apporto all'approvazione della legge da parte del Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

* **OSSICINI.** Facendo seguito a quanto detto anche in sede di Commissione, valutando da un lato gli elementi positivi, indubbiamente contenuti in questa legge, e dall'altro il quadro politico nel quale essa si inserisce, dichiaro che ci asterremo dal voto su questa legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Colajanni. Ne ha facoltà.

COLAJANNI. I comunisti si asterranno nel voto finale della legge sul Mezzogiorno, pur valutando pienamente il fatto che si tratta di una legge importante ed utile, cui hanno dato un notevole contributo. I punti qualificanti sono noti: il rafforzamento del controllo istituzionale sulla Cassa, attraverso la Commissione parlamentare e la Commissione delle regioni; il miglioramento della capacità di intervento autonomo delle regioni; un chiaro spostamento dell'intervento della Cassa verso i progetti speciali, meglio definiti; il riordino degli incentivi industriali con la soppressione del credito agevolato per le grandi imprese e l'unificazione del credito a livello nazionale, con differenziali a favore del Sud, per le imprese piccole e medie. A questi risultati si è giunti attraverso una convergenza cui hanno contribuito con spirito unitario tutti i partiti democratici, pur mantenendo ben distinti i ruoli di maggioranza e di opposizione, il relatore e il ministro. Prova questa del fatto che sarebbe stato possibile raggiungere un accordo per far lavorare il Parlamento su cose concrete, sol che fossero cadute certe pregiudiziali.

Se il voto comunista è di astensione non è perciò soltanto per il motivo che non sono state accolte tutte le nostre proposte. Per rinnovare effettivamente il Mezzogiorno occorre un contesto politico diverso dall'attuale, occorre la rottura deliberata ed aperta con i Gava, con i Gioia, con i responsabili del sistema di potere che ancora pesa sulle

popolazioni meridionali. Questa legge crea le premesse per una nuova politica meridionale, non basta di per sé sola a crearla: per questo occorre la volontà, un nuovo rapporto tra le forze democratiche, la fine di ogni preclusione verso i comunisti che rappresentano tanta parte delle popolazioni meridionali.

C'è un'altra considerazione a motivare la astensione comunista. La permanenza stessa della Cassa rappresenta una continuità con la politica dell'intervento straordinario che relatore e Ministro hanno voluto sottolineare. Il giudizio dei comunisti sull'intervento straordinario è noto, come è noto il contributo culturale che essi hanno dato al dibattito meridionalista in questi anni. Questo giudizio resta valido ed attuale; sulla base di questo giudizio abbiamo formulato la nostra proposta di legge, che prevedeva lo scioglimento della Cassa. Non si deve creare una situazione in cui questo giudizio possa essere offuscato.

In ogni caso la verifica della validità di questa legge è affidata all'impegno delle nuove forze del Mezzogiorno che debbono essere protagoniste della sua rinascita.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, nella speranza che le istanze per il Mezzogiorno anche in questo quadro politico possano venire accolte interamente collocando il problema nell'ambito nazionale, pure di fronte alla perplessità degli istituti di questa legge, dichiaro, a nome del mio Gruppo, l'astensione. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

CUCINELLI. Annuncio, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, il voto favorevole del Gruppo socialista, voto favorevole dettato dall'accoglimento, nella legge che ci accingiamo

a votare definitivamente, non solo di quelle che erano già state le indicazioni del partito nel documento per il Mezzogiorno del settembre 1975 ma anche di quelle contenute nel mio modesto intervento e in quelli dei compagni Pittella e Vignola, nonché dall'accoglimento quasi totale degli emendamenti (tranne quel punto di qualificazione che ritenevamo soprattutto politica per quanto riguardava la presidenza effettiva della Cassa per il Mezzogiorno).

È una legge, come abbiamo avuto occasione di dire ieri, buona e che può diventare ottima ove corrisponda alle espressioni di buona volontà l'effettivo impegno politico. È una legge che può veramente cominciare a trasformare con il Mezzogiorno tutta la economia italiana. È quello che i socialisti si augurano nel confermare il voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2398 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge n. 2398 e di quella, in precedenza avvenuta, del disegno di legge n. 2459, restano assorbiti i disegni di legge nn. 1136, 1321, 2089, 2217 e 2383.

Rinvio della discussione del Documento:

« Proposta di modificazioni degli articoli 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa », d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori (Doc. XXXIX, n. 1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento XXXIX, n. 1, « Proposta di modificazioni degli articoli 2, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa », d'iniziativa del se-

natore Perna e di altri senatori. Tale discussione deve essere rinviata in quanto il Comitato di coordinamento delle Giunte per il Regolamento del Senato e della Camera dei deputati — appositamente nominato per elaborare il testo concordato da sottoporre poi, separatamente, alle Giunte e quindi alle Assemblee dei due rami del Parlamento — non ha ancora concluso i propri lavori.

Il Documento XXXIX, n. 1, sarà pertanto ripreso in considerazione dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari per essere inserito in uno dei prossimi calendari dei lavori.

Discussione dei disegni di legge:

« **Riduzione dei termini e semplificazione del provvedimento elettorale** » (2522), d'iniziativa dei deputati Ballardini ed altri; Cariglia ed altri; Natta ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad altre norme elettorali** » (1921-bis), di iniziativa del senatore Modica e di altri senatori; « **Modificazioni alle leggi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica** » (1951-bis), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « **Riduzione dei termini per il procedimento elettorale** » (1999-bis), d'iniziativa del senatore Barra e di altri senatori (*Relazione orale*)

Approvazione del disegno di legge n. 2522.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale** », d'iniziativa dei deputati Ballardini, Balzamo, Achilli, Felisetti, Guerrini, Maria Magnani Noya, Signorile, Vineis, Battino-Vittorelli, Castiglione, Canepa, Artali; Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, Di Giesi, Pandolfo, Poli, Amadei, Belluscio, Bemporad, Ceccherini, Ciampaglia, Corti, Mauro Ferri, Genovesi, Ippoli-

to, Ligori, Lupis, Massari, Matteotti, Nicolazzi, Preti, Righetti, Rizzi, Romita, Quirino Russo, Sullo; Natta, Malagugini, Caruso, Vettore, Triva, Baldassi, De Carneri, Fracchia, De Sabbata, Pochetti, già approvato dalla Camera dei deputati; « Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad altre norme elettorali », d'iniziativa dei senatori Modica, Terracini, Perna, Maffioletti, Abenante, Cossutta, Germano, Marselli e Venanzi; « Modificazioni alle leggi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Cucinelli, Segreto, Signori, Tortora, Cavezzali, Catellani, Arnone, Pieraccini, Vincenzo Gatto e Minnocci; « Riduzione dei termini per il procedimento elettorale », d'iniziativa dei senatori Barra, Agrimi, Vernaschi, Treu e Murmura.

Ricordo che per tali disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questo insieme di norme che il Senato è chiamato a votare sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che in Commissione affari costituzionali del Senato ha trovato un consenso unanime, per la complessità dei provvedimenti che pone, comprendenti la riduzione del procedimento elettorale preparatorio, nuove norme in materia di votazione e di scrutinio, alcune particolari disposizioni concernenti la Valle d'Aosta, integrazioni al procedimento elettorale nascenti dalla recente legge sul decentramento urbano, una serie di altre disposizioni marginali, ma non per questo meno qualificanti, può essere ben definito un *cocktail* normativo nel quale sono confluite, sia pure alcune in maniera affrettata, varie soluzioni e varie indicazioni su cui forse tutti i *barmen* del Parlamento potrebbero non concordare, ma che certo noi riteniamo nella loro sostanza — e la Commissione con il suo voto ha dato tale

interpretazione — buone e favorevoli alle soluzioni, agli obiettivi, ai traguardi che ci si era proposti.

Tra queste norme è opportuno ricordare in maniera preliminare la riduzione temporale della competizione elettorale, dell'insieme dei fatti, degli atti e dei procedimenti che riguardano la battaglia elettorale politica, da 70 a 45 giorni, nonché quelle disposizioni che più razionalmente disciplinano il collegamento dei candidati al Senato, unificando la presentazione delle candidature ed evitando alcuni di quei burocratici ed inutili adempimenti sui quali più di una volta ci si era soffermati per denunciarne la superfluità e l'inutilità.

Certo, questa riduzione dei termini del procedimento elettorale preparatorio, se conferma la crescita civile della nostra comunità nazionale, ed in questo conferma il ruolo promozionale di una struttura democratica e di una diffusa mentalità politica nel paese dovuta alle forze che hanno guidato il paese in quest'ultimo trentennio, se conseguentemente contribuisce e determina una riduzione delle spese pubbliche e di quelle private in questo difficile momento della vita democratica, se riduce anche il periodo di stasi legislativa e di fermo politico (riduzione già ottenuta in parte, dobbiamo riconoscerlo, con il conferimento di poteri legislativi autonomi propri alle regioni a seguito dell'istituzione di questo importante strumento ed anello della vita democratica e pluralistica del paese) rappresenta un elemento che può lasciare alquanto perplessi per le componenti politiche non irreggimentate, per le forze cosiddette spontaneistiche e per il momento, da molti ritenute e considerato squisitamente e nettamente più che preelettorale unicamente elettorale, in cui la normativa viene ad essere varata, e può determinare delle perplessità su soluzioni e su indicazioni che il disegno di legge sottoposto al nostro esame presenta.

Alcune modifiche ulteriori in una visione globale del problema (quella, ad esempio, di una riduzione a dimensione provinciale delle circoscrizioni per la Camera dei deputati) avrebbero reso più completo e più credibile nella sua autenticità democratica il

disegno di legge che questa sera andiamo ad esaminare.

Un punto molto importante è anche quello dell'eliminazione delle firme dei presentatori per le candidature, anche se non è sufficientemente chiaro — e qui come al solito verranno in soccorso e in aiuto le circolari ministeriali — chi sia in grado di attestare la rispondenza alle candidature presentate del contrassegno che ne costituisce l'intestazione e il simbolo partitico.

Rimangono anche — e sono state affacciate in questo ramo del Parlamento quando si è discusso un analogo provvedimento per le elezioni amministrative — alcune perplessità sull'eliminazione di queste firme in relazione all'articolo 3 della Costituzione laddove si parla della impossibilità di disparità di trattamento. Vero è che non possiamo avere e non possiamo perciò dare dell'articolo 3 della Costituzione una interpretazione formale, meccanicistica. Ma è anche vero che potrebbe ipotizzarsi, e non senza fondamento, una possibilità di violazione dell'articolo 48 della stessa Carta costituzionale laddove si parla della uguaglianza del voto e della impossibilità di sue limitazioni.

La conferma dell'orientamento del Senato e della stessa Camera dei deputati in ordine al precedente provvedimento, di cui ho fatto cenno, sarebbe stata forse più puntuale e più rispondente alle esigenze di uguaglianza affermate e sostenute dalla nostra Carta costituzionale, anche perchè forse questo provvedimento in questa parte dà l'impressione di una volontà garantista nei confronti delle forze politiche comunque oggi presenti nel Parlamento.

Senza però addentrarci in questa polemica che si accese con particolare assiduità tra i pubblicisti e la magistratura costituzionale durante la Repubblica di Weimar, è certo che questi dubbi e queste perplessità possono investire criteri e ragioni di opportunità, ma non possono incidere, ad avviso del relatore, sulla costituzionalità del provvedimento, anche se una diversa strutturazione del provvedimento in questa particolare parte sarebbe stata più produttiva e più funzionale agli stessi obiettivi che la legge si propone.

L'opportunità di molte altre disposizioni, ad esempio quelle della unicità della consegna delle schede o quelle che adeguano a criteri più logici le stesse recenti norme sulla presentazione delle candidature nelle circoscrizioni comunali, ai sensi della legge sul decentramento urbano, cozzano in parte con l'estensione del voto ai detenuti. È vero che l'articolo 48 della Carta costituzionale stabilisce come l'eliminazione del diritto di voto possa nascere, possa trovare il suo fondamento o in incapacità civili o in indegnità morali o per sentenze penali divenute irrevocabili. Ma è pur vero che l'attuale disciplina e della indegnità morale e della incapacità civile è particolarmente carente e si presta a numerosi e notevoli equivoci ed a forti perplessità. Certo, una chiamata, una invocazione, una applicazione delle norme del codice civile a proposito di alcune forme di incapacità civile e di indegnità morale sarebbero state più valide. Se noi pensiamo ad esempio che il fallito, il colpito da una sentenza di fallimento per qualche milione di debito, che ha una sua particolare caratteristica, è escluso dal diritto di voto e che può invece votare, ai sensi del testo licenziato dalla Camera dei deputati, il ricoverato in ospedale psichiatrico unicamente perchè epilettico, se pensiamo che possa votare l'autore degli eccidi più gravi e più diversi che disgraziatamente si sono susseguiti e si vanno susseguendo nel nostro paese, che può votare colui il quale è soggiornante obbligato, ci accorgiamo come in verità eccessivamente frettolosa e forse anche superficiale sia stata la procedura che ha portato al varo di questo provvedimento.

Il relatore, sia pure nella funzione di tredicesimo — cosa che capita spesso nella 1ª Commissione affari costituzionali —, l'uomo in panchina, non può però che associarsi, che far proprie le conclusioni cui la Commissione nella sua globalità è pervenuta quando ha esaminato il testo così come venuto dalla Camera dei deputati.

Pur con queste riserve e valutazioni, nel mentre pensiamo alla inopportunità (questa è certo una valutazione personale e non dell'intera Commissione che di questo nean-

che si è interessata) di uno scioglimento anticipato del Parlamento, pur con le riserve che molto rapidamente ho indicato in relazione al testo varato dalla Camera dei deputati, osservazioni e valutazioni che non investono il motivo ispiratore del provvedimento, il relatore ne raccomanda all'Aula l'approvazione nel testo licenziato dalla Commissione, identico a quello pervenuto dalla Camera dei deputati. Grazie. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo a precisare in occasione della compilazione delle istruzioni per la presentazione delle liste e delle candidature per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che:

1) il Ministro dell'interno contestualmente alle segnalazioni agli uffici centrali circoscrizionali e agli uffici elettorali regionali dei contrassegni depositati e dei rappresentanti effettivi delle liste e delle candidature, deve comunicare quali sono i contrassegni in favore dei quali viene adottato l'esonero dell'obbligo della sottoscrizione della presentazione delle liste e dei gruppi di candidati;

2) l'abbinamento di diversi contrassegni dei quali almeno uno sia stato depositato da un partito o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare non comporta l'obbligo della sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione delle liste e dei gruppi di candidati;

3) la sottoscrizione delle liste o dei gruppi di candidati per i quali non è prevista la sottoscrizione da parte di non meno di 350 e non più di 700 elettori deve essere effettuata dai rappresentanti effettivi o sup-

plenti indicati nell'articolo 17 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati.

1

NENCIONI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di parlare.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore per la sua relazione che mi esenta dall'esaminare in modo approfondito il disegno di legge al nostro esame.

Questo provvedimento non è certo la perfezione; ha delle mancanze anche di carattere tecnico. Per esempio quando si parla dell'esenzione dal dovere delle firme di presentazione delle liste elettorali e delle candidature non è dato di conoscere da questa legge chi sottoscriva queste liste, perchè questa disposizione manca. Sarebbe opportuno pertanto attraverso circolari o anche l'accoglimento dell'ordine del giorno che abbiamo proposto, colmare tale lacuna.

Non sono d'accordo con il relatore circa l'ipotesi di violazione di norme costituzionali per una certa apparente disparità di trattamento circa le candidature esenti e quelle non esenti dalla sottoscrizione degli elettori, e tanto meno ove si ricorra alla interpretazione dell'articolo 48 della Costituzione che — osservo — riflette il voto libero, uguale e non riflette certo il diritto di elettorato passivo.

Per quanto concerne l'ordine del giorno che abbiamo presentato vogliamo impegnare il Governo a determinati adempimenti. Sarebbe opportuno, date le perplessità sulle norme di esenzione dalla sottoscrizione degli elettori, che il Ministro dell'interno contestualmente alla segnalazione agli uffici centrali circoscrizionali e agli uffici regionali dei contrassegni depositati e dei rappresentanti effettivi delle liste e delle candidature dovesse comunicare quali sono i contrassegni in favore dei quali viene adottato l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione delle liste e dei gruppi di candidati. Questo non per togliere attribuzioni di competenza ai magistrati organizzati secondo lo

schema elettorale, ma soltanto per una precisione di carattere meramente amministrativo che consentirebbe di superare alcune difficoltà. Come pure l'abbinamento di diversi contrassegni dei quali almeno uno sia stato depositato da un partito o gruppo politico costituito in gruppo parlamentare non dovrebbe comportare l'obbligo della sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione.

In ultimo abbiamo osservato che la sottoscrizione delle liste o dei gruppi di candidati per i quali non è prevista la sottoscrizione da parte di non meno di 350 e non più di 700 elettori deve essere effettuata — questa è la proposta che facciamo al Governo — dai rappresentanti effettivi o supplenti indicati nell'articolo 17 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, a parte queste osservazioni di carattere tecnico, dal punto di vista politico approviamo la semplificazione del procedimento elettorale e soprattutto la riduzione dei termini troppo lunghi che portavano a macchinose manifestazioni che non sono più d'altra parte nel nostro costume democratico. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

BRANCA. Non abbiamo parlato in Commissione in quanto accettavamo e accettiamo il disegno di legge così com'è. Riteniamo che una abbreviazione dei termini costituisca un aumento di serietà e di maturità, perciò daremo voto positivo al disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia di dirmi di quale tempo io potrò disporre per questo mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, chiariamo subito quanto avrei voluto dirle alla fine: forse prima lei non mi ha inteso.

Desideravo pregarla di tener conto di due cose: la prima è che l'accordo con i capi-gruppo (e per lei attraverso il senatore Brosio) era che nelle dichiarazioni di voto si sarebbe stati estremamente concisi; in secondo luogo, non essendo stato tenuto conto di ciò, intendevo farle osservare che lei stava passando i 15 minuti previsti dal Regolamento stesso. Forse lei era troppo preso dal desiderio di esporre tutto quanto aveva scritto e probabilmente non ha esattamente compreso che il mio era un invito in questi termini. Non posso però non sottolineare che certo lei ha mancato di riguardo alla Presidenza.

VALITUTTI. Le sono grato di questa spiegazione. Probabilmente nel fervore del mio discorso ho interpretato il suo ripetuto intervento come inteso a togliermi la parola prima che scadessero i tempi regolamentari.

PRESIDENTE. Questo non è esatto.

VALITUTTI. Signor Presidente, erano due paginette che dovevo finire di leggere, e mi è sembrato che lei fosse impaziente, ma se ho erroneamente interpretato il suo *animus* le chiedo scusa. Ho protestato perchè la sua manifestazione mi è sembrata ingiusta nei miei riguardi e non sono disposto a subire ingiustizie da parte di nessuno, ma sono lieto di poterle presentare le mie scuse data la serenità della sua spiegazione.

PRESIDENTE. Accetto le sue scuse, senatore Valitutti; adesso inizi per favore il suo intervento.

VALITUTTI. La ringrazio e torno a rivolgermi alla sua cortesia per sapere quale tempo mi dà per svolgere il mio intervento, perchè non vorrei che nuovamente stasera intervenisse per togliermi la parola.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, tutti erano d'accordo di essere estremamen-

te sintetici anche in questi interventi. Il senatore Nencioni ha cominciato a dare il buon esempio, altri si sono impegnati sulla stessa strada; la prego cortesemente di essere sintetico anche lei.

V A L I T U T T I . Vede, signor Presidente, io purtroppo non posso essere molto sintetico per una ragione molto precisa che mi permetto di raccomandare alla sua benevolenza, e la ragione per cui non posso essere molto sintetico (mi sforzerò tuttavia di esserlo e perciò non leggerò, parlerò senza leggere) è che io questa sera devo motivare pubblicamente il mio dissenso dalla posizione assunta dal mio partito, che è una posizione in linea di massima favorevole all'approvazione della legge. Io non posso associarmi a questa posizione; ho delle ragioni, che ritengo serie, che mi inducono a dissentire da questa posizione e a rendere pubblicamente manifesto ed a motivare il mio dissenso. Ecco la ragione per cui non mi è possibile essere tanto sintetico come lo sono stati altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Ora che ha spiegato i motivi del suo atteggiamento, può entrare nel merito.

V A L I T U T T I . Bene. Sono sinceramente rammaricato di dovermi dissociare dall'atteggiamento assunto sia nell'altro ramo del Parlamento che in questo dal Gruppo cui ho l'onore di appartenere. Vero è che la giornata in cui nell'altro ramo del Parlamento fu approvata questa legge rimarrà memoranda nella storia del Parlamento italiano perchè in meno di dodici ore si riuscì a discutere e ad approvare la legge prima in Commissione e poi nell'Aula. In quella frenetica giornata anche il Gruppo liberale assunse posizioni favorevoli alla legge e qui si è ritenuto di non assumere una posizione difforme da quelle.

Tuttavia non sono stato in grado di aderire a questa posizione per ragioni che molto brevemente passo ad esporvi e che considero molto importanti perchè sono ragioni in cui si riafferma la mia fedeltà a certi

principi che considero i soli idonei a giustificare la mia appartenenza a questo Parlamento.

Credo, in primo luogo, che una riforma elettorale non si possa fare con intento politico immediato, per l'attuazione di un determinato disegno politico ma solo per apprestare strumenti più adatti a raggiungere i fini per cui le elezioni si giustificano. Alla base di questa legge di riforma infatti c'è — ed è a tutti noto — un disegno politico, quello di far sì che la presente legislatura sia sciolta prima del suo termine legale e in tempo utile per permettere, a cagione della riduzione della durata della campagna, che le nuove elezioni si svolgano entro il prossimo giugno. Questo è un preciso disegno politico e a servizio di esso si è voluta apprestare tanto frettolosamente questa riforma. Ora, una riforma elettorale non si fa come strumento al servizio di un qualsiasi disegno politico. Ci sono stati altri momenti drammatici nella storia del nostro paese in cui da certe forze si sono assunte posizioni contro riforme elettorali volute fare per raggiungere determinati fini politici. Personalmente mi ricollego alle posizioni che in quei momenti si assunsero.

Voglio leggervi solo un brano — è la sola lettura che mi permetto di fare — di un illustre costituzionalista nè di centro nè di destra ma di sinistra: il professor Paolo Barile il quale insegna all'Università degli studi di Firenze. Nel suo trattato di diritto costituzionale il professor Paolo Barile ha detto esattamente: « Una legge elettorale non può essere cambiata a piacimento della maggioranza prima delle elezioni. Sull'opportunità delle modifiche da apportare ad uno strumento così delicato, secondo una norma che trascende la natura di semplice correttezza costituzionale, deve essere sempre sentito, sempre e preventivamente — egli ripete — il corpo elettorale al quale il gruppo che intende proporre le modifiche chiederà l'approvazione ». Ma ora non solo si procede a una riforma elettorale senza il rispetto di questa norma che, secondo il Barile, trascende la correttezza costituzionale, ma si fa una riforma elettorale proprio per influire su una determinata situazione

politica. Ovviamente non è l'ampiezza della riforma che conta ma il proposito di adoperarla per creare una determinata situazione politica.

Ritengo che l'approvazione di una simile legge integri l'estremo di un intervento del potere legislativo che è diretto a turbare l'equilibrio dei poteri costituzionali perchè un simile intervento — non nascondiamocelo — intende influire sulla volontà del Presidente della Repubblica che, secondo il testo costituzionale, è il solo organo al quale spetta il potere di sciogliere anticipatamente le Camere.

Trattasi perciò di una legge voluta per esplicitare un'efficacia deterrente su un delicato organo dello Stato. Questa è una delle ragioni che mi inducono a dissentire da questa riforma elettorale. Ma ce ne sono altre, signor Presidente e onorevoli colleghi.

E passo così a un rapidissimo esame di merito del contenuto della riforma elettorale. Il principale punto della riforma elettorale riguarda la riduzione della durata della campagna. Sono perfettamente d'accordo su questo. Abbiamo, probabilmente nel mondo, la campagna elettorale più lunga. Ma debbo ricordare agli onorevoli colleghi che la durata della campagna elettorale è un particolare importante che si inserisce in un certo sistema i cui elementi sono tutti conspiranti e solidali.

Vi siete chiesti, onorevoli colleghi, per quale ragione nel nostro sistema abbiamo la campagna elettorale di più lunga durata? Forse si è trattato di un atto impulsivo dei legislatori che modellarono il sistema elettorale del nostro paese? Ci sono state delle ragioni e la principale è da ravvisare nell'immensità delle circoscrizioni territoriali elettorali del nostro paese. Noi abbiamo collegi elettorali che per le dimensioni territoriali e il numero degli elettori sono degli Stati. Si cita spesso l'esempio inglese: l'ordinamento inglese ha la campagna elettorale di minore durata, inferiore a 25 giorni. La ragione è evidente; il sistema elettorale inglese prevede collegi minuscoli, collegi in cui il numero dei votanti è inferiore a 30.000, per cui 25 giorni sono anche troppi per la

campagna elettorale. Noi invece abbiamo le più grandi circoscrizioni elettorali. Ora, onorevoli colleghi della sinistra comunista, più si riduce la durata della campagna, mantenendo inalterate le dimensioni territoriali dei nostri collegi, più si favoriscono i partiti più organizzati che hanno la macchina sempre lubrificata, sempre pronta ad entrare in azione. La cosa più grave è che questa riforma interviene improvvisamente e inaspettatamente dando un premio, nella imminente competizione che si vuole anticipare, ai partiti più organizzati e preveggenti.

Questa è una ragione politica, signor Presidente, che deve renderci perplessi. Ma c'è di più — e giungo alla fine —, c'è anche una ragione costituzionale. Un altro punto della riforma elettorale riguarda la dispensa dall'obbligo della raccolta delle firme per la presentazione dei candidati a favore dei partiti presenti in Parlamento. Sono convinto — e quindi non posso fare a meno di rendere operativo, nella mia coscienza, questo convincimento — che la norma che stabilisce che solo i partiti presenti in Parlamento possono presentare le candidature senza le firme degli elettori, mentre gli altri gruppi politici non presenti in Parlamento debbono presentare le candidature con le firme, sia manifestamente incostituzionale perchè il combinato disposto degli articoli 3, 48 e 49 della Costituzione sancisce quello che i tedeschi chiamano il diritto di uguaglianza delle possibilità di successo elettorale di tutti i gruppi che si presentano alla competizione. C'è una sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe del 19 giugno 1966 che il Senato della Repubblica ha il merito di aver tradotto e pubblicato in una pubblicazione del suo ufficio studi: in tale sentenza, che oggi fa parte del diritto pubblico europeo, concernente i partiti politici nel sistema della libera democrazia, si mette in luce questo diritto fondamentale che è il diritto all'uguaglianza delle possibilità di successo elettorale di tutte le formazioni politiche, sia di quelle che sono in Parlamento, sia di quelle che emergono via via nella storia del paese. La nostra Costituzione garantisce questo diritto con assoluta chiarezza.

La norma da me contestata lede perciò un diritto costituzionalmente garantito: ho citato gli articoli 3, 48 e 49 della Costituzione che formano sistema. Nell'articolo 3 si dice che i cittadini sono uguali dinanzi alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di opinioni politiche. Viceversa la suddetta norma manifestamente discrimina i cittadini a seconda delle loro opinioni politiche perchè ai cittadini che hanno opinioni politiche non presenti nell'attuale Parlamento, impone una maggior somma di oneri nel procedimento elettorale. Noi approviamo una legge che, privilegiando i partiti ora presenti in Parlamento, viola manifestamente il principio dell'uguaglianza!

Signor Presidente, io sono al termine della mia carriera politica. Ritengo di non dovermi presentare alle prossime elezioni politiche del mio paese anche per non parteciparvi sotto l'imperio di una simile legge; torno ai miei studi ed alla mia vita privata: anche per questa ragione avevo stasera lo stretto dovere di manifestare motivatamente il mio dissenso e di prendere congedo da voi tutti. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo breve intervento in discussione generale vale anche come espressione della volontà dei senatori repubblicani di votare a favore del disegno di legge in discussione. Ho ascoltato con molta attenzione e rispetto le argomentazioni del senatore Valitutti ma a me sembra che nelle argomentazioni che andava portando ci fosse un errore di impostazione: infatti il disegno di legge al nostro esame non modifica il sistema di elezione della Camera dei deputati o del Senato. Avrebbe forse ragione il collega Valitutti se, in un momento politico che sappiamo così tormentato, con le prospettive di eventuale scioglimento del Parlamento, modificassimo il sistema di elezione della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda gli aspetti generali, non facciamo altro, con il provvedimento al

nostro esame, che allinearci a quello che abbiamo fatto lo scorso anno: nel momento in cui abbiamo votato la riduzione dei termini della campagna elettorale per le elezioni regionali e la riduzione per quanto riguardava i tipi di propaganda elettorale, nel momento in cui, nello scorso anno approvammo quella legge, nel momento in cui facemmo quella discussione, era convinzione che occorresse conseguentemente modificare anche i termini della campagna elettorale per le elezioni politiche. Sarebbe stato più opportuno forse se l'avessimo fatto qualche mese fa con più calma ma nel momento in cui ci accingiamo a votare questa legge noi non modifichiamo il cardine fondamentale della legge elettorale, cioè il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato. Questo mi pare l'aspetto principale.

C'è indubbiamente, come è stato rilevato anche dal relatore, nella legge stessa qualche aspetto di carattere tecnico che forse avrebbe meritato qualche attenzione maggiore, ma che a nostro giudizio non è tale da far considerare il disegno di legge nel suo complesso non rispondente alla necessità di rivedere alcune norme che erano indubbiamente superate.

Non ho problemi, al contrario del senatore Valitutti, per quanto riguarda il problema dell'esenzione dalle firme. Mi pare che si faccia confusione tra gli aspetti costituzionali e gli obiettivi che si poneva la legge elettorale nel momento in cui indicava che delle liste dovessero avere la sottoscrizione di un certo numero di elettori.

L'obiettivo, il fine di questa disposizione di legge era semplicemente quello di garantire che dietro ogni lista ci fosse un minimo di capacità organizzativa che la raccolta delle firme doveva dimostrare. Ora, i partiti già rappresentati in Parlamento hanno già dato la dimostrazione di avere questo minimo di capacità organizzativa e dunque di avere rispettato i principi della legge.

Se ci muovessimo su un altro piano, allora dovremmo dire che è incostituzionale anche la legge elettorale che vige attualmente per il Senato e che non consente l'utilizzazione dei resti su scala nazionale e quindi pone i partiti in situazione diversa; do-

vremmo dire che non è costituzionale la legge elettorale della Camera dei deputati che non pone sullo stesso piano partiti che raccolgono un maggior numero di suffragi rispetto a partiti che raccolgono un minor numero di suffragi. Sappiamo bene, come è dimostrato, per esempio, dal nostro Gruppo, che i nostri deputati hanno bisogno di un numero di voti nettamente superiore a quello di altre formazioni politiche.

Se scendiamo su questo campo, allora lì forse potremmo trovare degli elementi e arriveremmo al discorso della proporzionale pura; allora non avrebbe forse carattere costituzionale nemmeno la norma che stabilisce che per avere una rappresentanza in Parlamento occorre ottenere un quoziente di elezione diretta di un deputato, condizione che ha costato, lo sappiamo, e a mio giudizio dolorosamente, a una formazione politica di non essere più rappresentata in Parlamento.

Direi che questi potrebbero essere forse termini di ragionamento e di approfondimento in un domani in cui volessimo affrontarli, ma non riguardano certo il discorso di una raccolta di 350 firme in un collegio: non credo che questa possa rappresentare una discriminazione tra le forze politiche.

Mi sembra che si forzi troppo il ragionamento per amore di tesi, mentre ritengo che nel suo insieme — salvo, ripeto, qualche aspetto marginale — questa legge meriti di essere approvata.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E. Brevemente, signor Presidente, per portare qui l'adesione del Gruppo del partito socialista italiano a questa legge, senza ripetere certi lunghi discorsi che abbiamo avuto modo di fare (ed io anche come relatore) per la legge concernente il voto ai diciottenni e in occasione delle elezioni amministrative, quando il Partito socialista italiano reclamava che, in adeguamento a quello che avviene in tutti i paesi civili, la tornata elettorale andasse ad esaurirsi in un solo giorno.

Noi lamentiamo che, quando questa nostra proposta è stata avanzata — ed era più di un anno fa — in occasione della legge che prevedeva la riduzione dei termini per le elezioni amministrative, il Ministero dell'interno allora ebbe a dire che non c'erano i tempi per adeguare le strutture organizzative dei seggi elettorali ai fini di dare anche a noi, come a tutti gli altri paesi civili, ripeto, la possibilità di esaurire in un unico giorno la consultazione elettorale.

La nostra doglianza muove dal mancato accoglimento di tale proposta che a nostro avviso non ha soltanto un significato pratico (un giorno in più, un giorno in meno, una giornata e mezzo in più), ma è un mezzo efficace per l'immediata informazione dell'elettorato, dei cittadini su una consultazione elettorale importante. Sotto questo profilo noi ripetiamo qui la nostra lamentela soprattutto perchè il Ministero dell'interno e il Governo hanno avuto più di un anno di tempo per fare quelle operazioni di ridimensionamento delle strutture e dei servizi che invece non si sono fatte.

Per il resto siamo d'accordo su questa legge, la vediamo in senso positivo. Questa nuova legge elettorale abbrevia i termini della consultazione e anche sotto questo profilo ci mette in condizione di percepire con immediatezza il risultato elettorale senza creare degli scompensi che hanno dei riflessi notevoli e sotto il profilo di politica economica e sotto il profilo di politica pura. In questo senso apprezziamo il disegno di legge in esame e per questo diamo il nostro voto favorevole.

Vorrei ripetere che la doglianza — l'abbiamo già detto e ripetuto in molte occasioni — riguarda l'unica giornata della campagna elettorale che si può fare e che darebbe agli effetti esterni la dimensione di un paese civile quale noi vogliamo essere. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Vorrei anzitutto precisare che il termine di riforma elettorale riferito a questo provvedimento ci sembra senz'altro eccessivo in quanto si tratta semplicemente della razionalizzazione e dello snelli-

mento di una parte delle operazioni elettorali. Restano problemi ulteriori da esaminare, ma questa legge si occupa soltanto delle operazioni che precedono la campagna elettorale vera e propria, per la quale già l'anno scorso abbiamo operato uno snellimento e una razionalizzazione analoghi.

La discussione avviene in questo particolare momento politico ma dobbiamo ricordare che non è affatto una discussione improvvisata in quanto i disegni di legge all'esame del Senato risultano anche dallo stralcio di provvedimenti che già sono stati presi in considerazione poco più di un anno fa, sono stati discussi in Commissione affari costituzionali e sono stati esaminati dall'Assemblea, la quale ha ritenuto di stralciarne una parte per approvarla — le norme relative alla propaganda — e di rimandare il resto in Commissione.

Devo anche ricordare che fu proprio il nostro Gruppo a chiedere un anno fa che a questi provvedimenti fosse attribuita l'urgenza e non è certo colpa nostra se per il comportamento di chi ha la responsabilità di presiedere la Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, la direttiva data dall'Assemblea perchè venissero rapidamente esaminati questi disegni di legge non è stata eseguita. E si tratta certamente di una cosa che ha nociuto ad un esame più approfondito delle norme che oggi approviamo. È deplorabile che per questa stessa inerzia sia rimasta ferma un'altra importantissima disposizione elettorale che si sarebbe potuto invece approvare tempestivamente. Mi riferisco alla legge costituzionale, già votata dall'altro ramo del Parlamento, che modifica i termini per l'elettorato attivo e passivo per il Senato e l'elettorato passivo per la Camera dei deputati e per i consigli regionali. Se avessimo tempestivamente esaminato quel provvedimento saremmo oggi in grado di procedere alla sua approvazione definitiva, mediante la seconda lettura da parte delle due Camere.

Ciò premesso, riteniamo che il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame sia positivo, e pertanto il Gruppo comunista esprime voto favorevole. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , f.f. relatore. Onorevole Presidente, credo di dover aggiungere ben poco anche perchè il coro dei consensi sul provvedimento, pur tra alcune valutazioni marginali di critica, non ha inciso certamente sulla relazione che ho avuto l'onore di fare oralmente all'Assemblea.

Vorrei soltanto ricordare che non può certo superarsi con affermazioni generiche la lunga disputa dottrinarica (non vale la pena e non è opportuno qui soffermarvisi) sul valore numerico e sul valore efficiente del voto, disputa che ha avuto una evoluzione, e teorica e pratica, attraverso l'introduzione del sistema proporzionale e la determinazione di un *quorum* percentualizzato, sulla cui base alcuni partiti sono rappresentati ed altri non lo sono anche nella Camera dei deputati.

Questa osservazione, però, non mi consente di superare a pie' pari la disputa, che, anche se non incide sulla costituzionalità del provvedimento sottoposto al nostro esame (mi riferisco soprattutto alla sottoscrizione e alla non sottoscrizione delle liste e delle candidature), investe certamente problemi di correttezza e di opportunità legislativa.

Ringrazio, comunque, l'Assemblea per questa rapida approvazione, per questo sollecito assenso al provvedimento con l'auspicio che, in maniera più serena, più globale e meno affrettata, tutto il problema dei sistemi elettorali, e non solo dei procedimenti elettorali preparatori, possa rivedersi. Questo costituisce anche l'auspicio che le strutture democratiche e parlamentari, la libertà, il Parlamento e la democrazia continuino ad essere vive nel nostro paese e nella nostra comunità nazionale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

C O S S I G A, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non può che confermare l'avviso espresso nell'altro ramo del Parlamento e cioè che è pienamente favorevole all'accordo trovato fra i vari Gruppi politici per quella che, come esattamente è stata definita, non è una riforma ma solo una razionalizzazione del procedimento elettorale vigente, nella linea già seguita riguardo al procedimento elettorale per la elezione degli organi dei poteri locali.

La legge che questo ramo del Parlamento si accinge ora a votare è una legge di carattere tecnico volta ad assicurare al corpo elettorale l'esercizio dei suoi poteri sovrani in modo più ordinato, più razionale e più economico. Non è lo strumento di una scelta politica, atteso che, come è evidente, la legge lascia intatta ogni possibilità agli organi costituzionali e ai Gruppi politici in ordine alla prosecuzione della legislatura. Al contrario, proprio la mancata approvazione di questa legge rappresenterebbe, per il momento in cui verrebbe ad operare, una scelta in una direzione ben precisa.

Debbo poi chiarire che nella approvazione di questa legge non è configurabile alcuna mancanza di correttezza costituzionale, nè da parte del Governo nè da parte delle forze politiche che si accingono a votarla, così come invece ritiene il senatore Valitutti. Se è vero, infatti, che è costituzionalmente scorretto modificare un sistema elettorale con un voto di maggioranza, debbo far osservare che nella specie il voto non è di sola maggioranza ma, addirittura, di quasi unanimità delle forze politiche rappresentate in questa Assemblea e, in secondo luogo, che non si tratta di una riforma del valore o dei modi di espressione della volontà popolare, ma semplicemente di modifica del procedimento attraverso il quale la volontà popolare si registra.

Nè posso sottacere la grave censura di inconstituzionalità che è stata rivolta contro la legge. Debbo rammentare, anzitutto a me stesso, che se è disuguaglianza trattare in modo diverso situazioni uguali, è altrettanto disuguaglianza trattare in modo uguale situazioni diverse. La norma che richiede la

sottoscrizione degli elettori per le liste elettorali è volta a garantire che queste siano espressione di forze politiche organizzate, per evitare la suddivisione ed il proliferare patologico delle liste. Quindi la raccolta delle firme non è altro che un onere di prova della rappresentatività della lista rispetto ad una forza politica organizzata. Mi sembra che da questo onere ben possano essere liberate quelle forze politiche che sono rappresentate in maniera non dico cospicua, ma almeno significativa, nel Parlamento.

In altri termini, è pienamente conforme al principio costituzionale di uguaglianza che non si richieda l'adempimento di un tale onere per le forze politiche che hanno già dato ampia prova della loro consistenza e che, al contrario, all'onere restino soggetti solo coloro che tale prova non hanno ancora fornito e che, quindi, si trovano in una posizione completamente diversa.

Al senatore Nencioni do assicurazione che quei punti che hanno già formato oggetto di discussione all'interno della Commissione affari costituzionali saranno, nel senso indicato, chiariti con la circolare che il Ministero dell'interno invierà a tutti gli organi del procedimento elettorale. E peraltro doveroso richiamare la sua attenzione sul fatto che esiste una magistratura elettorale cui possiamo dare solo indicazioni tecniche, e le cui decisioni vengono prese in piena sovranià e autonomia.

Al senatore Lepre faccio presente che non può essergli sfuggito che non si è voluto attribuire un carattere fortemente innovativo e quindi di scelta politica a questa legge, bensì un carattere meramente tecnico. Come ha ricordato anche il senatore Modica, sono state messe da parte tutte le questioni che potevano presupporre scelte di carattere politico e su cui non vi era una larga maggioranza. Questo disegno di legge è stato elaborato...

L E P R E. Signor Ministro, mi perdoni, ma abbiamo avuto un anno di tempo per ristrutturare gli uffici.

C O S S I G A, *Ministro dell'interno*. Evidentemente, data forse anche l'ora tarda, non sono riuscito a spiegarmi bene. Ho vo-

luto dire che le forze politiche e il Governo hanno deciso di accantonare quegli aspetti che potevano dare una risonanza politica, perchè ad una perfezione tecnica o politica della legge si è preferito il raggiungimento di un più ampio ventaglio di maggioranza.

Il Governo auspica che questo provvedimento venga sollecitamente approvato, ben sapendo che, come già detto, si tratta di una parziale razionalizzazione del sistema vigente e ben conoscendo quali altri problemi di natura politica, come quelli indicati dal senatore Lepre, rimangono all'attenzione del corpo elettorale e delle Camere.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, dopo le dichiarazioni del Ministro, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

NENCIONI. Poichè il Ministro lo accetta come raccomandazione, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2522. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, Segretario:

TITOLO I

RIDUZIONE DEI TERMINI E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 1.

Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione »;

b) all'articolo 13 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro tre giorni »;

c) al primo comma dell'articolo 15 le parole « non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno » sono sostituite con le altre: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno »;

d) al primo comma dell'articolo 16 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

e) al primo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 56° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 36° giorno »;

f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole « entro il 46° giorno » sono sostituite con le altre « entro il 33° giorno »;

g) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

h) al primo comma dell'articolo 20 le parole « dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno »;

i) al primo comma dell'articolo 22 le parole « entro cinque giorni dalla scadenza » sono sostituite con le altre « entro il giorno successivo alla scadenza »;

l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito »;

m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole « nei tre giorni » sono sostituite con le altre « nei due giorni »;

n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole « entro il ventesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il quindicesimo giorno »;

o) al primo comma dell'articolo 25, le parole da « L'atto di designazione » fino a « delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti:

« L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione ».

Il secondo comma dell'articolo 25 è abrogato;

p) al primo comma dell'articolo 27 le parole « entro il quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « entro il trentaseiesimo giorno »;

q) al primo comma dell'articolo 28 le parole « dal quindicesimo giorno » sono sostituite con le altre « dall'ottavo giorno »;

r) al primo comma dell'articolo 33 le parole « Entro trenta giorni » sono sostituite con le seguenti « Entro quindici giorni »;

s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole « dalle ore 8 del quarantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno » sono sostituite con le altre « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 le parole « entro dieci giorni » sono sostituite con le altre « entro tre giorni »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della Regione.

Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una Regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una Regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa Regione, di più gruppi aventi lo

stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni.

I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna Regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 »;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.

Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonchè per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica »;

e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;

f) il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della Prefettura nel cui ambito ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale:

a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2 »;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli Uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio »;

h) all'articolo 22 le parole « non più tardi delle ore sedici del 45° giorno antecedente » sono sostituite con le altre « dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti »;

i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione »;

l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole « dell'articolo 48 » sono sostituite con le altre « dell'articolo 64 »;

m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole « all'articolo 47 » sono sostituite con le altre « all'articolo 67 »;

n) al nono comma dell'articolo 26 le parole « dell'articolo 52 » sono sostituite con le altre « dell'articolo 73 »;

o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole « all'articolo 48 » sono sostituite con le altre « all'articolo 64 ».

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole « fatta eccezione per le norme conte-

nute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista » e dopo le parole « 30 marzo 1957, n. 361 », sono aggiunte le altre « e successive modificazioni »;

b) sono soppresi il secondo e terzo comma.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. ...

« Dei 6 collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione Trentino-Alto Adige 3 sono assegnati alla provincia autonoma di Trento e 3 alla provincia autonoma di Bolzano.

Il Governo è delegato a stabilire le relative circoscrizioni ».

3.0.1 **BRUGGER, ZANON, BENAGLIA**

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, questo emendamento è caduto.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.

(È approvato).

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne ».

(È approvato).

Art. 7.

I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere

recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore.

(È approvato).

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

(È approvato).

Art. 9.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità pre-

viste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(È approvato).

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA VALLE D'AOSTA

Art. 10.

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il Presidente della rispettiva Assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, perchè si proceda ad elezione suppletiva.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

(È approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Per la presentazione delle liste di candidati alla elezione dei consigli circoscrizionali che non si svolgano contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari e che abbiano presentato liste ed abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso consiglio.

(È approvato).

Art. 12.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune nel quale l'Ufficio ha sede un onorario fisso di lire 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione il comune nel quale ha sede l'Ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 30.000 per il presidente ed a lire 25.000 per gli scrutatori ed il segretario.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui al precedente articolo 9 spetta un onorario fisso, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente, di lire 16.000 e lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge.

(È approvato).

Art. 13.

Per l'elezione dei Consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui al precedente articolo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 10.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'Ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Al presidente del predetto Ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 15.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma dell'articolo 12.

(È approvato).

Art. 14.

A ciascun componente ed al segretario degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, degli Uffici provinciali per il referendum di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 10.000.

Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla quali-

fica rivestita ovvero, se estranei alla amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli Uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 15.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

(È approvato).

Art. 15.

Le indennità di trasferta previste nel presente titolo non sono dovute, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nel presente titolo sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nel presente titolo devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

(È approvato).

Art. 16.

È abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312.

(È approvato).

Art. 17.

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regio-

nali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono.

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonchè le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono

essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

(È approvato).

Art. 18.

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

(È approvato).

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È . Onorevole Presidente, solo per confermare il voto favorevole del nostro Gruppo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale a nome del quale prendo la parola ad esclusione del collega Valitutti, che ha espresso il suo parere personale, conferma il suo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione. Il senatore Valitutti ha detto qui liberamente la sua opinione che il Gruppo rispetta, anche se non la condivide. A noi sembra che il richiamo dell'opinione del professor Barile non sia pertinente, perchè la legge in parola non riforma la legge elettorale nel suo complesso.

Espressa questa opinione del Gruppo liberale e confermando le preoccupazioni da me manifestate durante la discussione nella 1ª Commissione e che qui non richiamo per brevità, dichiaro il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene proposto, ci trova concordi nella sua sostanza anche perchè si uniforma ai criteri fondamentali che regolano le elezioni amministrative.

Ma è inutile nasconderci dietro a un dito. anche quando abbiamo approvato la legge per le elezioni amministrative, abbiamo ridotto il termine per poter arrivare alla data voluta, e mi sembra che, purtroppo, la storia si stia ripetendo.

Il senatore Modica ha, giustamente, dichiarato che la questione andava affrontata prima, e non in questo momento, facendoci apparire pressati a ridurre i termini a causa delle contingenze.

Noi, e lo abbiamo dichiarato pubblicamente, siamo contrari alle elezioni anticipate, speriamo ancora che i vari Gruppi politici dimostrino un po' di senso di responsabilità di fronte alla grave situazione economica nella quale ci troviamo.

Immagino che, come arrivano a noi le petizioni dei consigli di fabbrica e delle commissioni interne, così arrivino agli altri partiti. Sarebbe quindi necessario fare uno sforzo per andare avanti con una maggioranza che esiste e può risolvere i problemi del nostro paese.

Comunque se una simile decisione verrà presa, noi non ci tireremo indietro; non è certo la paura, ma unicamente il senso di responsabilità che ci vede contrari al ricorso alle elezioni anticipate. Noi abbiamo le carte in regola e possiamo presentarci all'elettorato italiano con tranquillità perchè sappiamo di aver fatto il nostro dovere.

Riteniamo, però, che vi sia ancora il tempo per poter ponderare meglio questo grave passo che rischia di appesantire ancora di più una situazione non certo favorevole.

In questi giorni, ci stiamo sforzando, consci del momento più che critico, di approvare con urgenza alcuni provvedimenti che possano favorire la ripresa economica del nostro paese. Ma questi sforzi resteranno vani se le forze politiche permetteranno che si verifichi un pericoloso vuoto di potere.

Diamo, comunque, parere favorevole a questo disegno di legge che, senza dubbio, apporta notevoli modifiche, tutte necessarie. Noi non troviamo certo difficoltà a raccogliere le firme, prima richieste, ma lo snellimento del procedimento elettorale mi sembra un opportuno risparmio di tempo e di pubblico denaro.

Tuttavia, intendiamo rivolgere a tutti i partiti un appello, ed è quello di meditare ancora, perchè c'è ancora tempo. Se dobbiamo andare alle elezioni, andiamoci, noi siamo pronti, ma ricordate che il paese si

attende da noi ben altro comportamento: maggior senso di responsabilità e la soluzione ai problemi economici.

Durante l'esame di questi ultimi provvedimenti tutti i Gruppi politici si sono richiamati al senso di responsabilità e si sono dimostrati consci della necessità di intervenire sollecitamente per risollevare il paese da questa crisi che così duramente ci colpisce.

Una troppo lunga inattività parlamentare sarebbe la prima conseguenza di una decisione che ritengo affrettata ed inopportuna.

Comunque, per ritornare al disegno di legge in esame, annuncio il parere favorevole della mia parte politica.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2522 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che restano assorbiti i disegni di legge nn. 1921-bis, 1951-bis e 1999-bis.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2531

VIVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI. A nome della 2ª Commissione permanente, chiedo che sia autorizzata la relazione orale, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 2531: « Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per l'applicazione dell'accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

**Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati SANGALLI ed altri. — « Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (2551).

**Annunzio di presentazione
di disegno di legge**

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

VALITUTTI. — « Proroga dell'efficacia dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1972, n. 625, contenente nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico » (2552).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Nuove disposizioni per la finanza regionale » (2517), già assegnato a detta Commissione in sede redigente.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spetta-

colo e sport), sono stati deferiti in sede deliberante i disegni di legge nn. 1379, 1830, 1975, 2046, 2078 e 2300 riguardanti l'istituzione di Università statali in Abruzzo e provvidenze a favore dell'Università di Urbino, già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate » (2412), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che si è creata una situazione di grave disagio fra molti insegnanti che rischiano di subire un danno notevole a causa dell'assegnazione di sede ai « diciassettisti », in base alla circolare ministeriale n. 29 del 9 febbraio 1976, in quanto sono inclusi nelle graduatorie previste dalla legge n. 468 del 1968 o hanno presentato domanda, avendone titolo, di immissione in ruolo ai sensi della legge n. 1074 del 6 dicembre 1971, e non hanno usufruito dell'immissione in ruolo prevista dall'articolo 17 della legge n. 477 del 1973, si chiede di sapere se e come il Ministro intenda evitare tale danno.

L'interrogante si permette di far presente che, con l'applicazione della circolare ministeriale n. 29, gli insegnanti in questione si vedranno di fatto scavalcati da coloro che sono stati immessi in ruolo con l'articolo 17 della citata legge n. 477. Entro il quadro generale sussistono molte situazioni particolari. Sussistono, ad esempio, i casi di coloro

che non hanno avuto orario di cattedra nel 1973-74 e nemmeno nel 1974-75 per lo stesso insegnamento, per cui non sono rientrati nel più volte citato articolo 17. Ci sono coloro che hanno optato per ruoli diversi da quelli per i quali sono nelle graduatorie previste dalle citate leggi speciali, rinunciando all'articolo 17 della legge n. 477, sicuri, perchè lo ritenevano un diritto acquisito, che le graduatorie delle leggi n. 468 e n. 1074 sarebbero state esaurite prima della formazione di qualsiasi altra graduatoria.

A tutela dei diritti e degli interessi degli anzidetti insegnanti, l'interrogante chiede che sia presa in considerazione la possibilità di formare graduatorie nelle quali siano inseriti gli insegnanti che hanno beneficiato delle leggi speciali n. 468 e n. 1074, insieme con i « diciassettisti » e con diritto di precedenza.

(3 - 2008)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FILETTI. — *Al Ministro dell'interno* — Premesso che la signora Risoldi Elisabetta, nata a Scheggino il 26 ottobre 1911 e residente a Roma, affetta da grave male di natura psichica, sin dal 23 ottobre 1973 ha presentato domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste per gli invalidi civili; ritenuto:

che la stessa, in sede di visita medica sostenuta il 14 marzo 1975, è stata riconosciuta dalla Commissione sanitaria provinciale invalidi civili totalmente e permanentemente inabile al lavoro;

che la medesima da molto tempo ha rimesso al Servizio assistenza minorati presso la Prefettura di Roma la documentazione richiestale per consentire al competente Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di decidere in ordine alla domanda come sopra da lei presentata nel lontano 1973;

che l'interessata nessuna concreta comunicazione ha ricevuto circa l'esito o, comunque, l'attuale stato della pratica, pur avendo fatto ripetuti solleciti;

che neppure l'interrogante ha potuto sino ad oggi avere in merito alcuna notizia, sebbene l'abbia cortesemente richiesta, con lettera del 4 marzo 1976, al capo servizio assistenza minorati della Prefettura di Roma;

che non può ulteriormente procrastinarsi la definizione dell'annosa pratica tendente a venire incontro alle improrogabili esigenze di vita di una povera donna gravemente ammalata,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover intervenire presso la Prefettura di Roma, e particolarmente presso quel Servizio assistenza minorati, al fine di ottenere la sollecita definizione della pratica relativa alla concessione delle provvidenze previste dalla legge a favore dell'invalida civile Risoldi Elisabetta e, comunque, al fine di rendere noto all'interessata, oppure all'interrogante, l'attuale stato di detta pratica.

(4 - 5247)

PINNA, PIRASTU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della corale protesta che si va estendendo in Sardegna e in gran parte dell'opinione pubblica nazionale, a seguito delle misure assunte dall'autorità giudiziaria che assegnano al domicilio di polizia, per altri 10 anni, l'ex partigiano signor Luigi Podda, che ha scontato circa 26 anni di carcere e ha ricevuto la grazia dal Capo dello Stato.

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza che il Podda, considerato vittima innocente per un gravissimo errore giudiziario, è costretto a non poter rientrare al suo paese d'origine perchè l'autorità giudiziaria considera pericoloso un suo rientro in Sardegna. Il provvedimento, che impedisce all'ex ergastolano di riabbracciare i familiari e la sua gente, è stato oggetto di vive proteste da parte dell'Amministrazione comunale di Orgosolo, mentre contro la cennata inspiegabile decisione vanno prendendo posizione il Consiglio regionale della Sardegna e lo stesso Parlamento è stato interessato in entrambi i rami perchè si ponga fine, rapidamente, allo sconcertante provvedimento.

Per sapere, infine, se il Ministro non ritenga opportuno un suo intervento, nei termini

che riterrà più idonei, perchè non venga vanificata la stessa decisione del Capo dello Stato che, con il suo atto illuminato di clemenza, ha inteso porre fine ad una tragedia troppo a lungo dimenticata.

(4 - 5248)

BUCCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla situazione giuridica ed economica degli appuntati di pubblica sicurezza è stata costantemente richiamata l'attenzione dell'amministrazione. Infatti, migliaia di essi hanno, per anni, espletato mansioni nella polizia come ausiliari senza nemmeno l'assistenza previdenziale, cosa che ha impedito una progressione di carriera.

Ancora più grave è stata la disparità di trattamento in rapporto agli appartenenti ad altre amministrazioni come, ad esempio, per gli appuntati delle guardie di finanza (articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627), che hanno la possibilità di ottenere, per i più idonei, l'automatica promozione a vice brigadiere, o per gli ex appartenenti alla PAI (legge n. 225 del 1963) o, in ultimo, per gli ex sergenti e sottufficiali dell'Esercito con la legge n. 496 del 1975.

La situazione si è fatta più pesante a seguito del concorso bandito con decreto ministeriale del marzo 1974 per 91 posti di vice brigadiere, al quale hanno concorso circa 3.000 candidati, dei quali soltanto 1.189 sono stati dichiarati idonei, quando, a tutt'oggi, sono da attribuire 1.279 promozioni al grado di brigadiere. Gli interessati, al riguardo, hanno più volte sollecitato l'applicazione dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355, secondo cui è data facoltà all'amministrazione interessata di utilizzare le graduatorie dei concorsi per coprire i posti che risultano vacanti.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative, in concreto e con sollecitudine, il Ministro intenda prendere, anche in riferimento alla possibile applicazione dell'articolo 4 della legge n. 355 del 1974, al fine di risolvere i problemi di una categoria verso la quale i pubblici poteri si sono dimostrati poco sensibili.

(4 - 5249)

SIGNORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto gravissimo che il Tribunale militare di La Spezia ha inflitto a un sottufficiale e a un graduato della marina militare, in servizio presso l'aeroporto di Luni, la pesante condanna a 10 mesi di reclusione, e questo perchè i due, unitamente ad altri militari, hanno discusso la bozza di Regolamento di disciplina militare approntata dal ministro Forlani. La cosa ha dell'incredibile dal momento che si tratta di una bozza di Regolamento che dovrà essere discussa dal Parlamento e che i due militari si sono pertanto limitati ad usufruire di un loro normale diritto costituzionale.

Ciò premesso, l'interrogante domanda se l'episodio (che non è l'unico del genere) non rappresenti una precisa manifestazione di repressione di una parte delle alte gerarchie militari che paventano un qualsiasi passo verso l'indispensabile democratizzazione delle Forze armate.

(4 - 5250)

BRANCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di avviare un'inchiesta amministrativa sulla gestione del 3° servizio della Direzione generale aviazione civile, dato che, secondo una denuncia formale delle organizzazioni sindacali, tale gestione sarebbe manifestamente viziata da clientelismo, da tendenza ad ingiuste discriminazioni e da continui abusi di potere.

(4 - 5251)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-2007 del senatore Alessandrini sarà svolta presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 27 aprile 1976

P R E S I D E N T E. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la cor-

561ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 APRILE 1976

rente settimana dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute di domani, 23 aprile, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria (2473).

2. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1976, contenente disposizioni per l'applicazione dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America (2531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 23,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari